

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

482^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

| | | | |
|---|------------|---|---------|
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 3 | * VENANZETTI (PRI) | Pag. 16 |
| DISEGNI DI LEGGE | | * CAVAZZUTI (Sin. Ind.) | 16 |
| Annunzio di presentazione | 3 | LAI (DC) | 18 |
| Assegnazione | 3 | * PINTUS (Sin. Ind.) | 18 |
| SULL'ORDINE DEI LAVORI | | FIOCCHI (PLI) | 19 |
| PRESIDENTE | 3 | ORCIARI (PSI) | 20 |
| DISEGNI DI LEGGE | | * PISTOLESE (MSI-DN) | 20 |
| Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1919: | | Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1920: | |
| PRESIDENTE | 4 | PRESIDENTE | 20 |
| BERLANDA (DC) | 4 | DI LEMBO (DC) | 20 |
| Discussione e approvazione con modificazioni: | | Discussione e approvazione: | |
| «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società» (1919) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | | «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (1920) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale): | |
| BERLANDA (DC), relatore | 4 e passim | DI LEMBO (DC), relatore | 20, 42 |
| BONAZZI (PCI) | 6 e passim | COSTA (DC), relatore | 27, 41 |
| VISENTINI, ministro delle finanze | 9, 14 | GARIBALDI (PSI) | 29 |
| JANNELLI (PSI) | 15 | FIOCCHI (PLI) | 31 |
| | | MARGHERITI (PCI) | 32 |
| | | ORIANA (DC) | 40, 46 |

| | |
|---|------------|
| CONSOLI (PCI) | Pag. 40 |
| SELLITI (PSI) | 42, 46, 67 |
| * PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste | 42 |
| * DEGAN, ministro della sanità | 45 |
| * DE TOFFOL (PCI) | 46, 69 |
| MITTERDORFER (Misto-SVP) | 68 |
| BOMPIANI (DC) | 70 |
| PAGANI Maurizio (PSDI) | 73 |

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1921:

| | |
|--------------------------|----|
| PRESIDENTE | 74 |
| PINTO Michele (DC) | 73 |

Discussione e approvazione con modificazioni:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata»

(1921) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale):

| | |
|--|------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 77 e passim |
| PINTO Michele (DC), relatore | 74 e passim |
| GIOINO (PCI) | 75, 92 |
| PAGANI Maurizio (PSDI) | 76, 80, 81 |
| BAIARDI (PCI) | 77 |
| CALICE (PCI) | 77 e passim |
| FERRARI-AGGRADI (DC) | 77 e passim |
| ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile | 78 e passim |
| * SCARDACCIONE (DC) | 87, 89, 95 |
| Trasmissione dalla Camera dei deputati | 97 |

MOZIONI E INTERROGAZIONI

| | |
|--|--------|
| Annuncio | 97, 98 |
| Interrogazioni da svolgere in Commissione .. | 100 |

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9.30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bonifacio, Campus, Colajanni, Colella, Colombo Svevo, Condorelli, Degola, Del Noce, Gozzini, Loprieno, Mondo, Pastorino, Pingitore, Pinto Biagio, Rebecchini, Romei Carlo, Santalco, Ulianich, Vernaschi, Vitale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 30 luglio 1986, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

ROMEI Roberto, MANCINO, ALIVERTI, RUBBI, REBECCHINI, COCO, CALCATERRA, COLOMBO SVEVO, COLOMBO Vittorino (L.), COLOMBO Vittorino (V.), CUMINETTI, FONTANA, FOSCHI, GALLO, PACINI, PETRILLI, RUFFINO e VETTORI. — «Nuove misure a sostegno delle imprese in crisi» (1933);

MELOTTO. — «Nuove norme per l'ammissione ai corsi di abilitazione alle funzioni direttive istituiti presso le scuole professionali per infermieri» (1934);

GUALTIERI, ZACCAGNINI, COVATTA, BOLDRINI, SCHIETROMA, BASTIANINI, SPANO Roberto, BISSO e SALVI. — «Costituzione dell'Ente Porto di Ravenna» (1935).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

GIUST ed altri. — «Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda» (1888), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 2^a (Giustizia) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni):

LIBERTINI ed altri. — «Sospensione e graduazione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo» (1836-bis) (Stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1836 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 30 luglio 1986), previo parere della 1^a Commissione.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che, in base all'unanime determinazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, la seduta odierna potrà protrarsi oltre il consueto orario di chiusura dei lavori dell'Aula, onde consentire di esaurire l'esame dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1919

BERLANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLANDA. A nome della 6^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1919, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Berlanda si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società» (1919) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul disegno di legge al nostro esame mi sembra opportuna una breve illustrazione del testo del decreto così come pervenuto all'esame del Senato dopo le modifiche che la Camera dei deputati ha apportato alla proposta originaria del Governo.

L'applicazione congiunta del terzo comma dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 598, attribuisce alle società risultanti da fusione di due o più società mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione di una o più società, il diritto, ai fini dell'IRPEG, di scomputare dai loro redditi imponibili le perdite fiscali degli

ultimi cinque anni di esercizio delle società fuse e incorporate.

Il terzo comma dell'articolo 16 del suddetto decreto dispone, infatti, che la società risultante dalla fusione o incorporante altra società subentra in tutti gli obblighi e diritti delle società fuse o incorporate in relazione alle imposte sui redditi. D'altro canto l'articolo 17 stabilisce che le società o gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 dello stesso decreto possono portare la perdita di un periodo d'imposta in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto. L'utilizzazione di questo diritto al trasferimento delle perdite fiscali ha dato vita negli ultimi tempi al cosiddetto «commercio delle scatole vuote», cioè l'accaparramento di società per lo più prive di effettiva attività commerciale e dotate di grosse perdite fiscali. Ciò è avvenuto al solo fine di attenuare l'onere tributario gravante sulle imprese sane.

La presentazione da parte del Governo del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, nasce dall'esigenza di eliminare l'abuso derivante dall'applicazione delle norme suddette.

L'articolo 1 del decreto, risultante comma aggiuntivo all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, sancisce che, in caso di fusione, le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale *ex* articolo 2502 del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti degli ultimi 18 mesi.

Il testo così redatto è il risultato delle modificazioni apportate, in sede di esame del testo originale, dalla Camera dei deputati. Si è voluto in tale modo evitare che l'atto di fusione risultasse essere la scatola vuota usata per incorporare la società con redditività fiscale positiva, estendendo la limitazione nel riporto delle perdite anche al patrimonio netto delle società incorporanti. D'altro canto, la esclusione dal computo del

patrimonio netto di ciascuna società partecipante all'operazione dei conferimenti degli apporti degli ultimi diciotto mesi è diretta a contrastare la ricapitalizzazione strumentale operata al solo fine di conseguire la deducibilità delle perdite fiscali.

La seconda parte dell'articolo, prendendo in esame le fusioni all'interno di uno stesso gruppo industriale, esclude la limitazione alle incorporazioni con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988 di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da un periodo di almeno due anni o dalla data della loro costituzione, *ex* articolo 2359, nn. 1 e 3, del codice civile, nonchè alle fusioni che risultino controllate ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile per il periodo indicato da una medesima società o da un medesimo ente.

Lo spirito di questa seconda parte dell'articolo 1 del decreto è volto ad escludere l'applicazione della norma per quelle società facenti già parte di uno stesso gruppo industriale, onde favorire riorganizzazioni interne che lascino la piena libertà operativa senza oneri specifici. Nella fattispecie, la previsione normativa contempla operazioni tra società facenti parte del medesimo gruppo, specificando sia il caso che esse siano controllate, in modo diretto o indiretto, attraverso fusioni proprie sia attraverso incorporazioni. Si precisa poi che il controllo deve durare da almeno due anni alla data dell'atto di fusione o, per quelle società costituite da meno di due anni, dalla costituzione. Questa norma inserita nella seconda parte dell'articolo 1, che regola il problema per le operazioni di fusione all'interno di gruppi, ha carattere temporaneo, vale cioè fino al 1° gennaio 1988. Tale norma tuttavia è ampia poichè non contiene le limitazioni previste nel secondo comma dell'articolo 2, come diremo in seguito.

La Commissione giustizia del Senato, esaminato il disegno di legge, ha espresso un generale parere favorevole ed anche la 1^a Commissione si è espressa in tale senso. La Commissione giustizia ha tuttavia rilevato alcune confusioni nella formulazione del testo, fonti di possibili dubbi interpretativi. In

particolare sul suindicato articolo 1 la Commissione giustizia aveva proposto due modifiche: inserimento dopo le parole «di cui all'articolo 2502 del codice civile» delle altre «il patrimonio netto si determina» e la sostituzione delle parole «la limitazione» con «la disposizione suddetta». La Commissione peraltro non ha apportato queste modifiche anche perchè ci è parso che pur senza di esse il testo è sufficientemente chiaro.

L'articolo 2 specifica il campo di applicazione dell'articolo 1, assoggettando alla disciplina prevista in primo luogo le fusioni per le quali si stabilisce che il deposito sia eseguito dopo la data di entrata in vigore del decreto. L'articolo 2504 del codice civile prevede infatti a questo riguardo che, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una s.p.a. o una società in accomandita per azioni o una s.r.l., la fusione deve essere fatta per atto pubblico; l'atto deve essere depositato per l'iscrizione entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è posta la sede della società incorporante o risultante dalla fusione a cura del notaio e degli amministratori e altresì iscritto nel registro delle imprese del luogo dove avevano sede le società estinte in seguito alla fusione. Pertanto, si parla sempre di atti pubblici con i quali le società manifestano le proprie volontà, atti pubblici forniti di adeguata pubblicità per il deposito che è imposto dalla legge. Tale articolo riguarda poi ancora le fusioni «deliberate a partire dal periodo di imposta in corso» — dice il testo pervenuto dalla Camera dei deputati — «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di fusioni o di incorporazioni di società il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica un ammontare di ricavi» e perdite, *ex* articolo 2425-*bis* del codice civile, inferiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Il secondo comma dell'articolo 2, che ho testè ricordato, presenta una dizione alquanto complessa, suscettibile quindi di possibili interpretazioni molteplici e contraddittorie.

In riferimento alle deliberazioni, il primo

comma dell'articolo 2 ha stabilito che non basta che il deposito dell'atto di fusione sia avvenuto sotto la vigenza delle nuove disposizioni, ma è necessario che la fusione trovi origine in delibere che non risalgano ad una data anteriore all'inizio del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, in modo che la retroattività sia contenuta in limiti accettabili. Del resto, proprio su questo punto la 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati ha rilevato improprietà di riferimenti temporali e sfasature: per esempio, nulla si precisa per le deliberazioni eventualmente assunte prima dell'inizio del periodo di imposta in corso; in secondo luogo, parlando di periodo di imposta in corso, ci si affida ad un termine che è variabile per ciascuna società, perchè può avere decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° di aprile a seconda di quando chiudano i bilanci, e rimane aperto per tutto il tempo che ancora deve trascorrere perchè termini il periodo di imposta in corso attualmente.

L'articolo 2 fa riferimento poi a ricavi e perdite *ex* articolo 2425-*bis* del codice civile e mi pare opportuno, al riguardo, specificare la dizione dell'articolo: «Nei profitti in questione sono compresi i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee; nelle perdite le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi».

Infine, la dicitura «quello» vuole significare che occorre far riferimento ai profitti e alle perdite testè citati nel loro ammontare cumulativo e complessivo: sarà dunque questo ammontare cumulativo e complessivo a dover essere inferiore del 40 per cento a quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

È importante aggiungere inoltre che l'articolo 2 parla volutamente dei ricavi e cioè della capacità della società ad agire sul mercato e delle perdite riferite però ai compensi da lavoro dipendente e cioè dell'attitudine dell'impresa a fornire occupazione. Questo per quanto riguarda una lettura e una relazione all'Aula sul testo così come è pervenuto dalla Camera dei deputati.

In Commissione finanze e tesoro del Sena-

to è stata espressa una generale adesione da parte di tutti i Gruppi all'iniziativa del Governo e alle integrazioni che la Camera dei deputati aveva apportato al testo originario per eliminare le incongruenze che erano subito apparse dal testo iniziale.

Sono state, d'altro canto, espresse perplessità su due argomenti in particolare: il primo, per quanto riguarda le decorrenze, le retroattività e i riferimenti a termini come «il periodo di imposta in corso» anzichè a date precise e il secondo riguarda il meccanismo con il quale la Camera dei deputati ha voluto definire e discriminare le società, distinguendo le scatole vuote dalle scatole non vuote, meccanismo individuato nel calcolare una percentuale del 40 per cento dei ricavi e dei costi, perchè anche a questo riguardo ci possono essere differenti interpretazioni o non certezza che la misura indicata sia la più idonea. Nessun emendamento, però, è stato presentato in proposito e pertanto il testo al nostro esame è ancora quello originario. Anche sul termine della decorrenza, degli effetti e della retroattività, nessuno degli emendamenti presentati in Commissione è stato approvato e pertanto il testo al nostro esame è quello pervenuto dalla Camera, testo sul quale mi riservo di esprimere ulteriori commenti in fase di esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonazzi. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il relatore ha appena ricordato come sia stato espresso anche nella Commissione al Senato un consenso molto ampio al provvedimento per quanto riguarda la sua ispirazione e le sue finalità. Credo che questa informazione meriti una precisazione: il consenso è rivolto ad una misura che ha avuto come motivo particolare e occasionale l'uso scandaloso — come è stato detto dal collega Rubbi in Commissione e poi dal Ministro — di una facoltà che era consentita dal nostro ordinamento. Tuttavia l'obiettivo primo del provvedimento è quello di eliminare, a pre-

scindere da un uso improprio, la facoltà — in caso di fusioni di società l'una in perdita, l'altra in utile — di riportare le perdite per qualunque motivo e da qualunque causa siano state determinate, anche da motivi o da cause che non siano quelle pure e semplici di costituire le cosiddette «scatole vuote», di vietare, quindi, che in questo caso le perdite dell'una possano andare in detrazione degli utili dell'altra, oltre il valore del patrimonio netto, sottraendo questa parte di utili alla tassazione, tutt'altro che trascurabile perchè si aggira intorno al 45-46 per cento dell'utile accertato. Questa è la finalità del provvedimento che nel nostro ordinamento a me sembra sia giusta a prescindere dall'uso meramente fiscale che ne possa essere fatto.

Qualcuno ha scritto in questi giorni che in un sistema *in vitro* si potrebbe anche ritenere giusto il principio contrario e cioè che le perdite siano trasferibili liberamente. A me pare che, a prescindere dalle ipotesi che si possono fare in astratto, in pratica sia giusto introdurre nel nostro ordinamento fiscale questo principio, perchè in definitiva, anche nei casi in cui non viene utilizzata come espediente per elusione o addirittura evasione fiscale, la possibilità di detrarre senza limiti le perdite dagli utili in caso di fusioni si traduce in un consistente sgravio fiscale, che viene dato indiscriminatamente qualunque sia il tipo e il valore sociale, per così dire, della fusione. A me pare, invece, che gli incentivi — di qualunque genere siano, compresi gli sgravi fiscali, che in definitiva sono incentivi, sono un contributo che lo Stato dà per favorire o meno una certa operazione — debbano essere selezionati in relazione alle finalità sociali connesse ad una operazione che ha una natura anche privata. Pertanto, una concessione indiscriminata non realizzerebbe questo obiettivo.

Per queste ragioni — che ho riassunto molto brevemente — il provvedimento ha una sua motivazione fiscale generale.

L'uso scandaloso di questo strumento fiscale — riprendo di nuovo questo concetto perchè mi serve per giustificare le ragioni per cui alla Camera noi, e non solo noi, abbiamo chiesto di introdurre una maggiore retroattività al provvedimento e le ragioni

per cui qui abbiamo sostenuto l'emendamento puramente di chiarificazione presentato dal Ministro e, di fronte al fatto che il Ministro non ha ritenuto di ripresentarlo in Aula, lo abbiamo fatto nostro — a fini esclusivamente di elusione o evasione fiscale, che si è accentuato negli ultimi tempi, è l'elemento che giustifica il ricorso al decreto-legge. Infatti, come è stato ricordato, misure analoghe erano previste nel testo unico dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'ILOR che la Commissione dei trenta sta esaminando. Da quel testo sono state estratte alcune parti, trasferite nel decreto-legge. Tutto ciò giustificato dal fatto che si andava accentuando l'uso improprio di questo strumento e del conseguente sgravio fiscale.

È da qui — e mi soffermerò su questo perchè è il punto che è oggi in contestazione — che nasce la nostra proposta, ma anche la proposta dei colleghi repubblicani alla Camera dove presentarono un emendamento firmato dal collega Da Mommio e la proposta dei colleghi socialisti che alla Camera presentarono un emendamento firmato dallo stesso presidente della Commissione finanze e tesoro, l'onorevole Ruffolo. È da qui che si giustifica la proposta riguardante quei fatti scandalosi verificatisi pur di recente e che rappresentano la causa giustificativa del ricorso al decreto, la causa per cui lo stesso Governo e il Ministro hanno ritenuto di anticipare l'entrata in vigore di parte delle norme già contenute nel testo unico; è da qui che nasce la nostra proposta e quella dei colleghi repubblicani e socialisti della Camera di dare un'efficacia più retroattiva al provvedimento in ipotesi obiettivamente accertabili secondo parametri evidentemente empirici ma altamente attendibili, di dare effetto retroattivo al divieto del riporto delle perdite: un effetto retroattivo relativo, cioè per tutte le delibere e, si proponeva ed ha proposto in sede di Commissione il Governo, per gli atti di fusione depositati dal 1° gennaio 1986 al 20 giugno 1986. In questi casi quando i ricavi ed il costo del personale abbiano subito una caduta nell'ultimo esercizio rispetto alla media dei due precedenti del 40 per cento — sintomi questi evidenti di un'operazione tendente a svuotare la «scato-

la» che si sta per fondere con un'altra «scatola» piena — in questi casi abbiamo chiesto e proposto di estendere il divieto che — lo ricordo, ma lo ha già ricordato il relatore — non è totale, poichè consiste nel divieto di deduzione per la parte delle perdite che supera il patrimonio netto.

Su questa proposta alla Camera si è formato un consenso unanime, anzi assieme all'esclusione dal divieto delle controllate per le fusioni realizzate entro il 1988, essa ha consentito alla Camera di approvare il provvedimento nel suo complesso all'unanimità e, a quanto risulta, anche con il consenso del Governo, espresso dal ministro Visentini.

È a questo punto che si determina un giallo per un cambiamento di atteggiamento, prima di tutto della Democrazia cristiana. Infatti, anche la Democrazia cristiana ha approvato quel testo ed ora ha cambiato posizione. Mi auguro che non accada la stessa cosa per i colleghi repubblicani e socialisti, che hanno mantenuto la posizione assunta alla Camera in Commissione, ma ho l'impressione che non sarà così: non so se siano influenzati dal clima politico, non so se questa sia un'anticipazione del clima del nuovo Governo. Infatti, mentre alla Camera, e al Senato fino ai lavori della Commissione, i colleghi repubblicani e socialisti hanno mantenuto una certa autonomia su questo punto, parrebbe, ma mi auguro che non sia così, che la — come si dice, collega Finocchiaro? — «egemonia» della Democrazia cristiana cominci ad esercitarsi anche prima del 31 marzo 1987.

FINOCCHIARO. Mi sembra esagerato parlare di egemonia per queste cose. Sentiremo cosa ci dirà il Ministro.

BONAZZI. Mi auguravo che la vostra opinione vera fosse quella manifestata alla Camera e non quella che temo esprimiate oggi. Sentiremo cosa dirà il Ministro, ma mi chiedo se voterete per l'emendamento che ha presentato il collega Berlanda che è, sia pure come norma transitoria, esattamente il contrario di quello che assieme abbiamo approvato alla Camera.

Comunque il punto è questo: è giusto,

partendo dai presupposti che ho illustrato, che i casi accaduti negli ultimi tempi, e definiti anche dai colleghi democristiani come scandalosi, siano penalizzati. Gli scandali avvengono e bisogna cancellarli quando vengono identificati, quando si manifestano e vengono riconosciuti clamorosamente. Dobbiamo fare così, come alla Camera avevamo tutti concordato di fare, poichè — il Ministro ce lo ha attestato e per quanto so posso confermarlo anch'io — l'emendamento che il Ministro ha presentato in Commissione e che noi abbiamo riproposto qui non è altro che la traduzione «in pulito» di quello che alla Camera si voleva. Altrimenti, dobbiamo fare una cosa che è esattamente il contrario, sia pure come norma transitoria, cioè escludere dal divieto di riporto delle perdite quelle società che abbiano concluso le fusioni negli ultimi tempi non per fini meramente fiscali: questa è la sostanza dell'emendamento presentato dal collega Berlanda che in definitiva, onorevole Ministro, annulla o quanto meno diminuisce notevolmente «l'effetto catenaccio» del decreto e fa venir meno, anche se non del tutto, la ragione per cui si è utilizzato lo strumento del decreto.

In questo modo, onorevole Presidente, ho illustrato anche l'emendamento che poi mi limiterò probabilmente a commentare con una dichiarazione di voto se sarà il caso. Queste sono le ragioni per cui noi abbiamo votato assieme a molti altri Gruppi a favore del provvedimento alla Camera. Ci accingeremo a votare a favore anche qui se esso non subisse modificazioni. Se invece il provvedimento subirà modificazioni e, in particolare, sarà accolto l'emendamento presentato dal collega Berlanda, naturalmente il nostro voto dovrà cambiare e lo diremo in sede di dichiarazione di voto a conclusione di questa discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BERLANDA, relatore. Siccome il collega Bonazzi ha ampliato un po' il discorso passando dal testo del decreto al nostro esame al tema più generale delle operazioni di

fusione, voglio anch'io ricordare, come lui ha fatto, che la materia è da tempo all'esame: era stata affrontata già nel testo unico di riforma dell'IRPEF depositato dal Governo alla Commissione dei trenta fin dall'ottobre del 1985. Siccome quell'articolo e la relazione accompagnatoria mi sembrano frutto della stessa penna che ha steso il decreto e questa relazione, voglio solo ricordare che nell'articolo 125 del testo unico così come proposto si fa un approccio al tema delle operazioni di fusione più ampio di quello del decreto.

Si incomincia a premettere nella relazione che sul piano fiscale la natura delle operazioni di fusione si riflette nel principio di neutralità, nel senso che la fusione di per sé non può produrre redditi né perdite. Questo come conseguenza comporta però dei problemi che vengono affrontati in quelle materie che sono ben più ampie di quelle del decreto e che riguardano il trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze, l'avanzo e il disavanzo per i rapporti di cambio. Si conferma, come fa anche il decreto, il subentro negli obblighi e nei diritti delle società fuse, perché da qualche settimana o da qualche mese qui si parla solo del subentro della società incorporante in diritti che sarebbero costituiti da presunte perdite, che tra l'altro non sono mai definitive fino a che non sono definite, e non si ricordano mai gli obblighi. Questo è un principio che deriva dal carattere generale del codice civile e che è preminente rispetto alle conseguenze fiscali.

L'articolo 125 parla ancora dei fondi di sospensione di imposta e della limitazione a riporto delle perdite: ecco il comma riportato in questo decreto. Altro tema importante sul quale l'amministrazione finanziaria non si è mai pronunciata definitivamente pur avendo annunciato una circolare in proposito è quello che riguarda la decorrenza degli effetti di fusione.

Rimane evidente che, avendo voluto anticipare doverosamente con il consenso del Parlamento, sia della Camera che del Senato, due commi di quell'articolo proposto dalla Commissione dei trenta, si è affrontato il problema urgente degli abusi che si verificavano. Rimane aperto tutto il resto del pro-

blema, in una situazione che peraltro — è da ricordare — viene affrontata con un decreto in conseguenza degli abusi. Questo non perché si trattasse di un fenomeno di evasione: ci sono grosse elusioni dovute ad una normativa che deriva da disposizioni di carattere non solamente tributario ma civilistico. Comunque ho voluto solo ricordare — convenendo con il senatore Bonazzi — che questo è un aspetto particolare che si va ad affrontare.

Non ho riferito sugli atteggiamenti assunti in Commissione su questo o quell'emendamento perché, non essendo stati approvati, mi riservo di farlo al momento dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, signori senatori, dopo la relazione e la replica del senatore Berlanda e l'intervento del senatore Bonazzi ben poco spetta al Governo da aggiungere data la chiarezza e la completezza degli interventi. Non posso che confermare il carattere particolare e limitato del provvedimento, che ha voluto correggere una situazione che da tutti veniva riconosciuta come anomala per il commercio e che si era verificata, secondo i più macabri, sulle bare: qui in Senato è stato detto giustamente sulle scatole vuote. Questa situazione è stata affrontata con dei mezzi empirici.

Devo dire che non esiste nessuna norma di diritto divino o di diritto naturale che assicuri il riporto delle perdite in caso di fusione. Basta che pensiamo, del resto, alla materia del riporto delle perdite delle imprese individuali che abbiamo introdotto con un emendamento del Parlamento alla legge n. 17 del febbraio 1985, che prevede appunto il riporto delle perdite anche per le imprese individuali. È ovvio che quelle perdite non sono poi trasmissibili in caso di successione per morte e tanto meno sono trasmissibili per successione testamentaria: il soggetto non può lasciare le perdite per testamento a sua cugina, a sua zia o a chi meglio gli può piacere.

Quindi anche in materia di fusioni è da vedere concretamente ed empiricamente,

senza scomodare sacri principi che non esistono, quale sia l'opportunità legislativa. Non si impediscono affatto le fusioni, che restano regolate dal codice civile e dalle norme fiscali che non le ostacolano in nessun modo, ma che in un certo senso e per molti aspetti le agevolano. Si corregge solo l'aspetto del riporto delle perdite, nel senso che quando le perdite superano il patrimonio netto della società che partecipa alla fusione, o come incorporata o come incorporante, il limite non può che essere appunto quel patrimonio netto.

Questo è il criterio empirico, ma anche obiettivamente giustificato, che si è scelto. Questo è quindi il provvedimento; io non ho da aggiungere altro, se non una precisazione che vedremo poi più compiutamente forse in sede di esame degli emendamenti.

Devo confermare che alla Camera è accaduto qualcosa che sotto molti aspetti può dirsi spiacevole, ma spero che questo elemento verrà corretto e rettificato. Intendo cioè precisare che la norma sostanziale è quella dell'articolo 1 e soltanto quella. All'articolo 2 vi sono, secondo il testo del comma primo che è evidente e — devo aggiungere — secondo le dichiarazioni di chi lo ha redatto anche nel comma secondo, soltanto norme transitorie. Il secondo comma, nelle intenzioni (io ebbi il torto di accettarlo così come mi era stato sottoposto, mentre in Aula c'era un certo subbuglio) di chi lo aveva redatto concordemente con i vari Gruppi (ed io non avevo partecipato alla redazione), aveva il carattere di norma transitoria.

Pertanto, mentre il primo comma disponeva l'efficacia del provvedimento per le fusioni, il cui atto fosse stato depositato dopo l'entrata in vigore del decreto, il secondo comma voleva dare una maggiore retroattività per le fusioni deliberate nel periodo di imposta in corso, ma che non rispondessero a certe condizioni, cioè che dovessero considerarsi secondo quella definizione: «scatole vuote» o «bare» che fossero. Questa era la dichiarata intenzione e questa mi fu riferita anche dal relatore — e lo riaffermo qui — nel momento in cui mi portò il testo ed io, probabilmente sbagliando nel concedere la

mia fiducia, lo accettai perchè mi si diceva essere appoggiato dall'accordo unanime della Commissione.

Senonchè quel secondo comma è scritto in un modo che può dare luogo almeno a tre interpretazioni. Pertanto, dato che con la sua autorità ed esperienza il collega senatore Berlanda ha accennato, anzi ha indicato, che una delle possibili interpretazioni è quella che la norma abbia carattere strutturale e permanente, per cui così essendo annullerebbe quasi interamente la portata dell'articolo 1 e avremmo approvato inutilmente questa legge, allora è indispensabile che il secondo comma venga cambiato e che si introduca il carattere transitorio nel secondo comma stesso. Vedremo poi i singoli emendamenti, ma quello che per me ed il Governo è essenziale è che il secondo comma non può rimanere con i dubbi che esso determina, cioè se abbia carattere strutturale e permanente tale da inserirsi nella disciplina del primo comma e da annullarla, ma che esso abbia chiaramente (in un senso e nell'altro: lo vedremo a proposito degli emendamenti) carattere transitorio.

Ciò è necessario per una lealtà verso quella che fu l'intenzione di chi allora alla Camera scrisse quelle norme, per una lealtà verso quanto è stato dichiarato a me ed anche per una onestà legislativa, perchè non si può, attraverso l'espedito di un comma successivo che ha carattere transitorio, modificare delle norme che hanno carattere sostanziale come quelle dell'articolo primo e stravolgerle.

Detto questo, vedremo poi a proposito degli emendamenti quale sia il punto importante e quali siano le possibilità di raggiungere questo risultato riaffermando ancora che per me, proprio come metodo di lavoro — e non entro nel merito che toccheremo poi al momento dell'esame degli emendamenti — è necessario che sia ben chiaro che il secondo comma dell'articolo 2, quale ne sia o ne voglia essere il contenuto, ha carattere transitorio, come era nelle intenzioni di chi lo ha così malamente redatto e poi tentato di interpretare in modo diverso nel testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 277, recante riporto delle perdite nelle fusioni di società, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

" In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi

dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonché alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente " ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni o incorporazioni deliberate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di fusioni o incorporazioni di società il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, inferiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di fusione le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, non possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che eccede quello del rispettivo patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2502 del codice civile, senza tenere conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi diciotto mesi. La limitazione non si applica

alle incorporazioni, con atto di fusione anteriore al 1° gennaio 1988, di società che alla data dell'atto medesimo risultino controllate dalla società incorporante da almeno due anni, o dalla data della loro costituzione, ai sensi dell'articolo 2359, numeri 1 e 3, del codice civile, nonchè alle fusioni che abbiano luogo entro il termine indicato fra società che risultino controllate, ai sensi delle richiamate disposizioni del codice civile e per il periodo indicato, da una medesima società o da un medesimo ente ».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 2.

1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto per le fusioni o incorporazioni deliberate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di fusioni o incorporazioni di società il cui conto dei profitti e delle perdite per l'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata indica un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, inferiore al 40 per cento di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui all'articolo 1 non ha tuttavia effetto per le fusioni le cui deliberazioni sono state adottate, da parte di tutte le società partecipanti, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di

cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

2.1

BERLANDA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La disposizione di cui all'articolo 1 ha tuttavia effetto anche se il deposito prescritto dal secondo comma dell'articolo 2504 del codice civile è stato effettuato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ma nel periodo di imposta in corso alla data medesima, se dal conto dei profitti e delle perdite della società le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio prece-

dente a quello in cui la fusione è stata deliberata, risulta un ammontare di ricavi, di cui all'articolo 2425-bis, parte prima, numero 1, del codice civile, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425-bis, parte seconda, numero 3, del codice civile, inferiore al 40 per cento di quelli risultanti dalla media degli ultimi due esercizi anteriori».

2.2 BONAZZI, POLLASTRELLI, VITALE,
GIURA LONGO, POLLINI, SEGA,
CANNATA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BERLANDA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1, da me presentato, è motivato dall'esigenza di modificare il testo della Camera dei deputati e su questo punto la Commissione ha convenuto in modo unanime, salvo poi distinguersi nelle proposte. Come il Ministro ricordava poc'anzi, il testo della Camera può prestarsi ad interpretazioni molteplici e divergenti e di fatto nei giorni scorsi, anche da parte di chi è stato autore del testo della Camera si sono posti quesiti, ad esempio, intorno al problema se la norma del secondo comma dell'articolo 2 è, a regime, valida per il futuro, senza limiti, poichè essa dice «a partire da» e non fissa un termine finale; se la retroattività delle deliberazioni assunte nel periodo di imposta escluda o meno quelle assunte prima dell'attuale periodo di imposta o consenta l'assunzione di ulteriori deliberazioni in questo periodo di imposta. Siffatto pasticcio non può permanere, poichè, se si incomincia già in questa fase ad avere interpretazioni diverse, significa che non si è fatto un buon lavoro. Su questo si è discusso a lungo in Commissione ed il relatore ha proposto in quella sede e ripropone qui, in Aula, una soluzione che, in sostanza, anzichè inseguire le possibili ipotesi di interpretazione del testo della Camera dei deputati, cercando di capire o di confermare questa o quella intenzione, affronta l'argomento con una logica diversa.

Con l'emendamento, si vuole perciò affermare quanto segue: confermare che la nor-

mativa in materia di fusioni societarie, e specificamente sulla possibilità del riporto delle perdite, è modificata in generale dalla data del decreto in poi; chiarire che le eccezioni hanno carattere transitorio, perchè tale carattere ha l'eccezione contenuta nell'articolo 1 che riguarda tutte le eventuali fusioni di aziende appartenenti ai gruppi fino al 1° gennaio 1988, così come carattere transitorio ha quanto previsto al secondo comma che riguarda le altre società non appartenenti ai gruppi che si limitano con parametri a discriminare tra «scatole vuote» e «scatole non vuote»; fare salvi — ed è questo il terzo concetto contenuto nell'emendamento — cioè non assoggettare ad una limitazione nel riporto delle perdite le deliberazioni assunte fino al decreto, nel rispetto delle condizioni, che la Camera dei deputati ha individuato per discriminare le «scatole vuote» dalle altre.

Ciò in virtù di quale principio? Si ritiene, da parte di chi propone l'emendamento, che, dal momento che in tema di fusioni la volontà dei partecipanti alla fusione si esplicita con la deliberazione, atto che manifesta la volontà — la quale, come ho ricordato, viene assunta con atto pubblico ed ha una pubblicità adeguata in quanto deve essere depositata entro 30 giorni in cancelleria, ed è inoltre sottoposta a termini per l'eventuale opposizione di terzi, minimo 3 mesi ed anche un periodo più lungo in caso di opposizione — ci si trovi di fronte a un processo sempre revocabile; ma un processo che si conclude positivamente con l'atto di fusione, quello finale, mentre la deliberazione è solo l'atto iniziale di tale manifestazione di volontà.

Ora, far retroagire gli effetti di questa nuova normativa su deliberazioni assunte in epoca non sospetta (tre mesi, sei mesi, ma anche a due anni fa), quando le condizioni erano diverse, non sembra corretto; si è ritenuto di porre una discriminante non parlando, come ha fatto la Camera, di «periodo di imposta» che è termine, come ho detto, vago sia per il riferimento anteriore che per il riferimento finale, ma dicendo invece che tutte le deliberazioni assunte fino alla data di entrata in vigore del decreto non sono sottoposte a limitazioni, purchè non siano «scatole vuote».

In tal modo, c'è ugualmente la penalizzazione per chi avesse fatto commercio di scatole vuote, in quanto la limitazione indicata dalla Camera viene confermata. È questo il senso e il contenuto dell'emendamento 2.1.

BONAZZI. Signor Presidente, ritengo di aver già sufficientemente illustrato l'emendamento 2.2 nel corso del mio precedente intervento. Mi riservo comunque di tornare su di esso durante le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.2.

BERLANDA, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VISENTINI, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, colleghi, più volte e in tutti i modi — spero che se ne trovi traccia negli atti — ho sottolineato in Commissione che il Governo presentava l'emendamento, ora ripreso dai colleghi comunisti, al secondo comma dell'articolo 2, per una ragione doverosa di lealtà verso la Camera. Quell'emendamento, infatti, rispecchiava la volontà della Camera — malamente espressa e che dette luogo alle discussioni che tutti conosciamo — contenuta nel testo del secondo comma, così come presentato ed approvato da quel ramo del Parlamento. Nello stesso tempo feci poi presente che se l'emendamento era mosso da un dovere di lealtà per ripristinare la volontà della Camera, non era però l'emendamento che il Governo avrebbe preferito. Al contrario, infatti, il Governo avrebbe voluto la eliminazione totale del secondo comma così da restituire il provvedimento alla Camera e permetterle di spiegare meglio le sue intenzioni su questa norma che, come giustamente è stato detto, risulta piuttosto pasticciata. Posso ancora riservarmi di proporre la pura e semplice abrogazione del secondo comma, non credo però che ciò si renderà necessario. I due emendamenti al nostro esame hanno entrambi il pregio, che io metto in evidenza, di ripristinare il carattere transitorio della norma contenuta nel secondo comma, rispondendo così alla intenzione ed alla volontà del Governo che desidera mantenere questo carattere transitorio.

Per quanto concerne il merito è chiaro, senatore Bonazzi, che una differenza esiste, ma essa non è così drammatica. Non gonfiamo dunque le cose oltre i termini esatti della questione. L'emendamento 2.2 che riproduce l'intenzione della Camera, e che pertanto era stato riproposto dal Governo in sede di Commissione, a certe condizioni, concede una maggiore retroattività; la consente infatti per l'esercizio in corso. L'emendamento del senatore Berlanda esclude invece la retroattività che, sia pure parzialmente, si verifica con il testo governativo. Il testo del primo comma, infatti, fa riferimento al deposito dell'atto di fusione. Io continuo a difendere tale soluzione su cui ho molto riflettuto: per me il dubbio esisteva tra l'atto di fusione o il deposito di esso ma non sulle deliberazioni assembleari.

Si tratta tuttavia di elementi estremamente opinabili. A rigore può darsi che in precedenza si siano create situazioni che noi certo non possiamo andare ad inseguire, concernenti chi ha già fatto l'acquisto delle scatole vuote in un momento anteriore e che si trova quindi ad aver sborsato somme per queste scatole che oggi non gli sono più utili. Noi certamente, come ho detto, non possiamo andare ad inseguire tali vicende.

In conclusione mentre entrambi gli emendamenti sono per me pregevoli poichè ripristinano il carattere transitorio del secondo comma, non mi dichiaro indifferente all'uno o all'altro di essi. Devo dire che — qui si torna indietro nel tempo riprendendo un discorso fatto alla Camera dei deputati — sono piuttosto per l'emendamento del senatore Berlanda perchè corregge forse un qualche aspetto di retroattività — che a me sembrava inevitabile e, d'altronde, è una correzione molto modesta, perchè tutte le deliberazioni devono essere già intervenute — che può esserci nel testo governativo. Andare ad una maggiore retroattività mi pare che possa essere meno giustificato.

Soggiungo, senatore Bonazzi, che in queste materie l'importante è il regime strutturale che andiamo a creare, il regime permanente e che poi, nel periodo transitorio, quelli che si salvano invece di essere due possano essere tre o quattro non è dato a noi saperlo. Non so assolutamente quante siano le fusioni

in corso anche perchè noi, a differenza di altri paesi, non abbiamo un regime autorizzativo per le fusioni: mentre in altri paesi prima di procedere ad una fusione è necessario chiedere un'autorizzazione amministrativa — alla quale sarei contrarissimo, perchè guai se subordinassimo anche questa materia ad autorizzazioni amministrative — nel nostro paese non c'è neanche l'obbligo di comunicazione. Infatti, l'amministrazione, per vedere le fusioni, dovrebbe andare a guardare il BUSA o rincorrere tutte le cancellerie dei tribunali.

Concludendo, pur considerando entrambi gli emendamenti pregevoli, in quanto danno il carattere di transitorietà alla norma contenuta al secondo comma, ritengo che l'emendamento del senatore Berlanda offra una possibilità di maggior certezza del diritto per chi precedentemente avesse già in tutte le società che partecipano all'operazione preso le necessarie deliberazioni, che ovviamente dovranno essere adottate con atto pubblico e con deposito in cancelleria presso il tribunale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

JANNELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo ascoltato or ora le argomentazioni e le considerazioni svolte dal ministro Visentini.

È noto che in Commissione si è svolto un largo e approfondito dibattito su questi problemi e che la materia offriva lo spunto e l'appiglio a numerose e complesse interpretazioni.

Credo, tuttavia, che l'emendamento proposto dal senatore Berlanda, relatore del disegno di legge, che è stato testè accolto dall'onorevole Ministro, sia un emendamento chiarificatore: praticamente si privilegia la transitorietà delle disposizioni contenute nel secondo comma. Ciò ci convince ad adottare una determinazione favorevole nel senso che il Gruppo socialista si esprime in favore dell'emendamento del relatore.

Le argomentazioni portate dal relatore sono molto convincenti e sembrano estremamente attendibili.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Signor Presidente, dichiaro che anche da parte nostra si sottolinea il carattere transitorio sia dell'una che dell'altra proposta: il che vuol dire che da una certa data in poi il riporto delle perdite sia nel caso che la fusione sia una scatola vuota sia che si tratti di una scatola semivuota o addirittura apparentemente vuota è limitato al patrimonio netto. Questo è un punto che questa discussione, se l'esito del dibattito alla Camera dei deputati aveva lasciato qualche dubbio, chiarisce — mi pare — definitivamente e in modo inequivoco.

Questo vuol dire, onorevole Ministro, certamente che la differenza fra i due emendamenti non è drammatica — non volevo presentarla come tale — tuttavia, colleghi socialisti e colleghi repubblicani, è significativa. Nell'ambito della transitorietà i due emendamenti rispondono a logiche esattamente contrarie.

Concludendo, voglio sottolineare un ultimo punto: è vero — come il Ministro ha ricordato — che la soluzione che abbiamo proposto alla Camera dei deputati (perchè quella riproposta in Commissione dal Ministro è la stessa che la Camera ha voluto) non fu di iniziativa del Governo, ma anche d'iniziativa del Gruppo socialista, sì, d'iniziativa del Gruppo repubblicano, sì! Ed io voglio sottolineare — ciascuno di noi poi ne trarrà il significato politico, io ne ho ipotizzato uno — che la nostra contestazione non è rivolta tanto al comportamento del Governo, che tuttavia, colto nella sua buona fede o non, ha accettato alla Camera quell'emendamento, ma è rivolta ai Gruppi socialista e repubblicano che alla Camera, come tali e non come partiti di Governo, hanno spezzato la solidarietà di Governo, così come l'hanno spezzata in Commissione in quanto, collega Jannelli, il voto preannunciato qui è l'esatto contrario di quello che il collega Finocchiaro ha

espresso in Commissione ieri mattina. Il Gruppo socialista e repubblicano hanno cambiato posizione nel giro di poche ore o di pochi giorni e la spiegazione di ciò la lascio all'intelligenza politica dei colleghi.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rispetto a questo dibattito sugli emendamenti vorrei ricordare due cose. La prima è che nel testo del Governo non era contenuta una norma riguardante una retroattività di questo tipo. Ed io continuo a ritenere, anche se così facendo entro in dissenso con il mio collega della Camera dei deputati, che non si sarebbe dovuta inserire alcuna norma relativa alla retroattività. Sono per principio contrario a qualsiasi tipo di retroattività in quanto questa crea sempre ingiustizie, insegue casi singoli e si può prestare a mille manovre.

BONAZZI. Però, senatore Venanzetti, in Commissione lei ha votato a favore di tale principio.

VENANZETTI. Ribadisco che in generale sono contrario alla retroattività. Questa è la mia posizione e quindi avrei preferito che non fosse inserita alcuna norma riguardante questo aspetto. In tal modo il decreto-legge sarebbe stato, a mio giudizio, anche più lineare, più semplice, più chiaro e soprattutto più certo. Di fronte ad un emendamento inserito alla Camera dei deputati è chiaro che non posso ignorare la posizione che in tal modo è stata espressa. Pertanto il problema principale che dovevamo risolvere, come ha ricordato poco fa il Ministro, era quello di dare almeno, visto che da parte dei Gruppi della Camera si era voluto inserire una norma di tipo transitorio, la certezza che la norma fosse appunto di natura transitoria e non strutturale e definitiva. Ma, come avevamo già detto in Commissione e come abbiamo ripetuto questa mattina, la norma che ne è emersa è invece una norma che contraddice appunto al principio della transitorietà.

Quale delle due soluzioni accettare a questo punto? Desidero ricordare che in Commissione mi sono astenuto sull'emendamento presentato dal senatore Berlanda, proprio facendo presente una evidente difficoltà che avevo e che mi derivava dal fatto di non poter non tenere conto chiaramente della posizione che un collega del mio Gruppo aveva espresso alla Camera dei deputati. Ma oggi, nella valutazione complessiva del provvedimento, rispetto a questi due emendamenti che sono al nostro esame e che, come ha ricordato il Ministro, non sono così drammaticamente dissimili nelle impostazioni, a me sembra che sia da condividere il principio della minore retroattività possibile, visto che non la si può annullare. Per questo in Commissione mi sono astenuto sull'emendamento; l'importante è non tener fermo l'emendamento che è stato approvato dalla Camera dei deputati. Il precedente testo della Camera dei deputati infatti creerebbe certamente una difficoltà enorme perchè renderebbe completamente inutile il decreto. Una volta non approvato questo emendamento logicamente bisognava quanto meno tentare di modificare il testo pervenuto dalla Camera. Oggi siamo in una situazione in cui abbiamo discusso e abbiamo valutato tutti gli aspetti della questione e pertanto mi sento di votare in piena coscienza a favore dell'emendamento presentato dal senatore Berlanda.

CAVAZZUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore dell'originario emendamento proposto dal ministro Visentini e dal Governo e poi fatto proprio dal Gruppo comunista perchè in questa sede, in questa materia delicata è vero, sì, come dice il Ministro, che vale la normativa di carattere generale che poi resterà, ma non a caso questa normativa di carattere generale è stata introdotta con un decreto, proprio perchè era nell'esperienza e nella conoscenza di tutti che negli ultimi mesi si stavano molti-

plicando questi atti, evidentemente e chiaramente elusivi dell'onere di imposta. È dunque un po' nella natura dei decreti fiscali avere una norma di salvaguardia di una moderata retroattività.

Infatti, credo che fosse l'unico settore in cui la retroattività in qualche modo è ammessa proprio perchè gli operatori tendono a prevedere il comportamento delle autorità e a cautelarsi, dunque, con atti che li fanno salvi dalle norme più stringenti (vedi articolo 1). Mi pare che rappresenti un atto di saggezza e di sapienza giuridica, nonché politica, introdurre quella moderata retroattività che nei pochi mesi immediatamente precedenti l'entrata in vigore del decreto possa colpire comportamenti chiaramente elusivi.

Non si tratta in questo caso di scomodare grandi principi, si tratta in qualche caso di scegliere la soluzione che, con buon senso, riesca a sposare equità con efficienza.

In questo senso non posso aderire all'emendamento del collega Berlanda perchè esso rappresenta una soluzione estrema: è una soluzione che manda salvi tutti i comportamenti precedenti. Pertanto si tratta di una posizione radicale che non condivido perchè sarebbe come se il passato non avesse

motivato il decreto al nostro esame per cui, in base all'emendamento del collega Berlanda, avrei molte difficoltà a sostenere la necessità e l'urgenza del decreto stesso. Infatti è nell'esperienza di tutti noi l'osservazione quotidiana di questo commercio di bare, di «scatole» piene o di «scatole» vuote, commercio al quale bisognava apporre un immediato freno.

Pertanto non si tratta di uno scontro su principi, ma di una valutazione di opportunità la quale mi fa dichiarare a favore di un emendamento, il 2.2, che con una moderata retroattività riesce a colpire alcuni comportamenti esclusivamente motivati dal sospetto che il Ministro avrebbe prima o poi presentato un decreto per porre fine a tali provvedimenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Berlanda.

È approvato.

L'emendamento 2.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori, resta pertanto precluso.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è il seguente:

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BONAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI. Onorevole Presidente, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del senatore Berlanda, il nostro voto sarà di astensione.

LAI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, annunzio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento in esame e ringrazio il relatore ed il Governo per aver proposto ed illustrato questo provvedimento che ha certamente carattere di necessità e d'urgenza per le finalità che persegue.

Pertanto siamo favorevoli a questo provvedimento, come siamo stati favorevoli all'emendamento Berlanda.

PINTUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINTUS. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Sinistra indipendente dichiara con rammarico l'astensione dal voto. Il rammarico discende dal fatto che il Gruppo avrebbe preferito, se non ci fossero state le vicende alle quali ha fatto riferimento il senatore Bonazzi, esprimere voto favorevole.

Del resto, anche nell'altro ramo del Parlamento, non si erano fatti misteri della simpatia con la quale il Gruppo della Sinistra indipendente guardava sia all'uso dello strumento del decreto-legge sia al contenuto di questo decreto-legge.

Il problema, in effetti, era assai vecchio: le prime relazioni del Servizio centrale degli ispettori tributari sull'argomento erano del

1984 e il problema era allora già vecchio perchè era stato scoperto ed accertato nel 1983. Il Servizio centrale degli ispettori tributari è, come noto, quel corpo nei confronti del quale è in corso un'azione di disconoscimento della paternità, fatto abbastanza usuale, perchè oggi abbiamo assistito ad una analoga azione compiuta dal ministro Visentini nei confronti del suo emendamento correttivo del secondo comma dell'articolo 2.

Il fenomeno era dilagante e le proporzioni scandalose, ma il fine che veniva perseguito attraverso queste azioni era chiarissimo: era il risparmio sul pagamento delle imposte. I mezzi? Bene, i mezzi erano i soliti, perchè il nostro ordinamento privilegia il contenuto giuridico rispetto a quello economico e la facilità era data dal fatto che era sufficiente la presenza di un notaio e di un commercialista per rendere possibili larghi risparmi di imposte. Il risultato non cambia di segno: l'operazione era truffaldina perchè trasformava in utili individuali gli obblighi fiscali. Le «bare», le «scatole vuote»: ancora una volta ci troviamo a misurarci con il rapporto tra evasione ed elusione. È facile dichiararsi contrari alla prima, tanto si tratta di norme che rimangono scritte sulla sabbia. I problemi si pongono invece — e questo esempio ne è un utile ammaestramento — soltanto quando si tratta di creare degli strumenti antielusivi e se ne comprende il motivo. Si diceva una volta che la ragione per la quale i giudici erano solitamente feroci con i ladri e comprensivi verso le infanticide dipendeva soltanto da un problema di interesse, perchè avevano da tempo perso la possibilità di essere vittime di quest'ultimo reato, mentre invece conservavano la possibilità di essere vittime del primo.

La vera piaga era quindi l'elusione, che consiste nella creazione di un rapporto che è identico a quello assoggettato alle imposte, solo con la barba finta. In Francia si chiama *but de droit* e la norma antielusione esiste, oltre che in Francia, negli Stati Uniti d'America, in Germania, in Gran Bretagna, persino in Svizzera. Era prevista una delega per la promulgazione dei testi unici, ma questa possibilità è caduta per voto del Parlamento. Esisteva un disegno di legge dell'onorevole

Piro, il n. 3858 degli atti della Camera, ma a questo il Governo ha risposto no, ha detto che era preferibile il ricorso ai decreti-catenaccio. Abbiamo visto con quale rapidità i catenacci hanno funzionato! A pagina 60 della relazione del 1983 del SECIT, dove si parlava di operazioni finanziarie di gruppi societari, si fa riferimento specificamente a: «serie di operazioni compiute al precipuo, se non unico, scopo di ridurre o annullare le risultanze attive di bilancio, in particolare fusioni societarie per incorporazione dirette o comunque idonee a produrre quel risultato».

Quindi non era un fatto nuovo. Ci si è impiegato un po' di tempo per chiudere quella porta, esattamente due anni e mezzo. Il decreto originario del Governo, quello appunto che è stato preferito in funzione antielusiva come norma singola, prevedeva delle limitazioni oggettive e delle limitazioni temporali. Queste limitazioni, oggettive e temporali, sono state progressivamente allargate dalla Camera dei deputati. L'emendamento del Governo, quello fatto proprio dal Gruppo comunista e al quale noi abbiamo espresso il nostro convinto appoggio, era l'ultima spiaggia. L'emendamento approvato da questo ramo del Parlamento non fa altro che incoraggiare le società ad affrettarsi per fare in modo che il risultato sia raggiunto nel più breve tempo possibile, prima che arrivi il vero e proprio catenaccio dell'impossibilità di far ricorso a questo tipo di elusione. Si è favoleggiato su pretese violazioni della norma costituzionale, quasi che esistesse un diritto all'illecito tutelato dalla Carta fondamentale del paese.

Quello che il Governo voleva ottenere era mettere un freno al malcostume dilagante. Lo strumento oggi, così come è stato approvato dal Parlamento, si presenta inadeguato. Ancora una volta si chiude la stalla quando i buoi sono già fuggiti.

FIOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Il Gruppo liberale darà il voto favorevole al disegno di legge n. 1919. Esso

si muove infatti nella direzione della riduzione dell'area delle elusioni fiscali. Con l'emendamento oggi approvato si è voluto tener conto delle situazioni antecedenti alla entrata in vigore del decreto-legge in modo più equo e meno penalizzante, superando contemporaneamente la questione della retroattività dell'applicazione indicata invece nell'emendamento presentato dal Gruppo comunista.

Pieno consenso dunque al disegno di legge n. 1919 che risolve in maniera soddisfacente il problema delle società ricche di perdite definite scatole vuote o anche bare. Mi sia però consentito in questa sede di esternare alcune perplessità in ordine al carattere di transitorietà dei parametri del secondo comma dell'articolo 2 che, se risolve la questione delle società che hanno preso le delibere di fusione antecedentemente alla entrata in vigore del disegno di legge, lascia aperto qualche interrogativo sul futuro comportamento delle aziende che potrebbero realizzare operazioni di fusione con altre aziende al solo fine di ristrutturarle salvaguardando così i livelli occupazionali.

In altre parole, accanto alle operazioni poste in essere aventi come unico scopo le elusioni fiscali (mi riferisco all'acquisto delle scatole vuote), ce ne sono altre che hanno certamente e solo un contenuto imprenditoriale e industriale. La limitazione nel recupero delle perdite costituirà certamente una remora per le aziende destinate al risanamento con probabile perdita di posti di lavoro. I parametri che nel secondo comma dell'articolo 2 sono stati indicati — altamente attendibili, dice il senatore Bonazzi — mi lasciano alquanto perplesso, specie quello relativo all'ammontare della manodopera dell'anno precedente alla fusione rispetto alla media dei due anni antecedenti. Cito il caso di un'azienda con un elevato numero di operai in cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria nell'anno precedente la fusione proprio perchè si è in fase di ristrutturazione. In questi casi il limite del 40 per cento rispetto alla media dei due anni antecedenti sarà sicuramente superato.

Per questi motivi invito il Governo a trovare eventuali correttivi in futuro affinché possano essere salvaguardate quelle operazioni

di fusione e di incorporazione aventi esclusivamente finalità industriali.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORCIARI. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere a quanto dichiarato dal collega senatore Jannelli. Quindi mi limito ad esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista.

* PISTOLESE. Signor Presidente, intendo soltanto dichiarare che il Gruppo del Movimento sociale italiano si asterrà dal voto su questo provvedimento. Pur riconoscendo l'utilità e la necessità di intervenire in questa materia, rimangono molte perplessità specie per quanto riguarda la retroattività, sia pure attenuata con l'emendamento Berlanda. Ci domandiamo chi si voleva punire e chi si voleva salvare. Ma lo sappiamo tutti: non facciamo i nomi solamente per delicatezza, ma sappiamo perfettamente quali erano le aziende che dovevano essere colpite evidentemente per ragioni di concorrenza o per ragioni particolari.

Mi astengo da ulteriori commenti, perchè le notizie e i dati si sanno perfettamente. Solo per correttezza evitiamo di dire i nomi delle aziende interessate.

Comunque, per queste ragioni che ci lasciano veramente perplessi, il nostro Gruppo si asterrà dal voto su questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1920

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. A nome delle Commissioni permanenti riunite 9ª e 12ª, chiedo, a norma

dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1920, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Di Lembo si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari» (1920) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Lembo.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dico subito che le Commissioni riunite 9ª e 12ª all'unanimità hanno deciso di proporre all'Assemblea la approvazione del decreto-legge al nostro esame nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. L'urgenza infatti di ripristinare la fiducia dei consumatori italiani ed esteri ne è una delle ragioni, ma non certamente l'unica, anche se è la più determinante, considerato che il far rimbalzare questo decreto-legge da un ramo all'altro del Parlamento certamente non giustificerebbe l'urgenza e oltretutto otterrebbe, secondo la considerazione delle Commissioni riunite, scopi contrari a quelli che il decreto-legge si propone.

Non è l'unica ragione, perchè, alla base di una tale decisione, vi è anche una valutazione di compatibilità tra *ratio* delle disposizioni normative, obiettivi e strumenti per perseguirli e contenuti delle norme che ci vengono proposte; cioè compatibilità tra quello che si vuole ottenere e il contenuto delle norme. Anche l'esistenza di tale compatibilità è da considerare pertanto causa valida delle decisioni delle Commissioni riunite sanità e agricoltura. Con questo voglio dire che le Commissioni non hanno ottenuto ciò che potevano senza tenere conto della validità delle norme, ma hanno tenuto conto di questa validità in relazione agli obiettivi e agli scopi che il Governo ed il Parlamento si prefiggevano.

Della necessità di rapida approvazione del decreto si sono fatte carico anche le Commissioni affari costituzionali, giustizia e finanze e tesoro, che si sono limitate a fare alcune osservazioni che, a mio giudizio, sono fondate e che, senza le ragioni che giustificano la rapida approvazione del decreto, avrebbero dovuto essere oggetto di proposte di emendamento.

L'unico parere parzialmente contrario è quello della Commissione bilancio, la quale afferma che, esaminato il decreto-legge, non vede motivi di obiezione, purchè — aggiunge — venga sostituita la lettera *f) bis* dell'articolo 22 del decreto con il seguente testo: «quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento piano agricolo nazionale e piano per la forestazione».

Le Commissioni sanità ed agricoltura, riunitesi ieri pomeriggio, esaminato questo parere, pur riconoscendone la fondatezza, hanno unanimemente rilevato due motivi che ostano all'approvazione della suaccennata disposizione. Il primo deriva dalle illustrate necessità di fare in modo che il decreto-legge dia subito una risposta alle preoccupazioni dei consumatori, risposta che peraltro arriva già con un certo ritardo. Il secondo motivo trova ragione nel fatto che la copertura prevista dalla Commissione bilancio «quanto a

lire 53 miliardi» fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando cioè l'accantonamento piano agricolo nazionale e piano per la forestazione. Non è infatti ipotizzabile, hanno ritenuto le Commissioni 9^a e 12^a, che si possa continuare ad attingere ai fondi dell'agricoltura, certamente non sufficienti a far fronte ad emergenze che non possono essere ascritte a responsabilità degli addetti all'agricoltura, di chi cioè lavora la terra, e che richiedono invece la solidarietà di tutti. Noi ci troviamo di fronte a situazioni di emergenza che devono essere a carico di tutta la collettività e non soltanto di un settore che già soffre di determinate carenze, anche per quanto riguarda le disponibilità economiche.

Per questi motivi si propone all'Assemblea di approvare l'articolo 22 nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto riguarda il decreto-legge in esame va subito detto che il Governo, nel proporcelo, ha tenuto conto delle modifiche apportate al precedente decreto n. 104, non convertito per decorrenza dei termini, dal Parlamento ed in particolar modo dal Senato, così come era corretto che facesse. E lo ha fatto correttamente, rispettando però la *ratio* delle norme già esistenti nel nostro sistema, le cui modificazioni trovano giustificazione nell'accelerazione che possono dare alla soluzione di un problema, quello delle frodi alimentari, che è vecchio quasi quanto il mondo e che travaglia tutti, anche se in altri paesi non si dà eccessiva risonanza al fenomeno ed ai suoi guasti.

Voglio ricordare, così come ho fatto in Commissione, di aver letto che già Plinio, in materia di adulterazione del vino, sosteneva che moltissimi tipi di vino venivano contraffatti sin dalla remota antichità ed aggiungeva che assai pochi sono quei vini che possono aversi schietti. Quello delle sofisticazioni alimentari è un problema vecchio, reso più grave dall'uso di agenti chimici che hanno contribuito ad aumentare la produzione, ma la cui nocività non era e non è facilmente e del tutto prevedibile. Credo che siano ancora da scoprire tutti i danni alla salute che mediamente, e non solo immediatamente, alcune sostanze possono produrre sulla salute

dell'uomo, sostanze che pure servono alla produzione per migliorarla. Gli stessi limiti alla nostra conoscenza possono far ritenere non pericoloso quello che domani potrebbe sembrare delittuoso: basti pensare, ad esempio, ai danni prodotti da alcuni diserbanti.

Non è certo questo, però, il caso dell'uso del metanolo per la sofisticazione del vino. Usare tale sostanza per sofisticare il vino significa, infatti, porre in essere scientemente un'attività criminale e giustamente è stato sostenuto che era assolutamente imprevedibile l'utilizzo, da parte di qualcuno, di alcool metilico, per fabbricare il vino, considerato che questa sostanza può essere equiparata al cianuro quanto a tossicità. Un'attività criminale che ha prodotto effetti luttuosi e notevoli danni all'economia del nostro paese, nel quale vivono ed operano produttori onesti che a causa di alcuni comportamenti disonesti hanno subito danno perchè colpiti dalla emotiva e molto spesso interessata propaganda diretta a distruggere l'immagine faticosamente costruita della qualità e del prestigio dei prodotti italiani.

Bisogna allora ridare lucentezza a questa immagine, rispondendo con fermezza e tempestività ai timori della gente, in Italia ed all'estero, di essere soggetti passivi di frodi alimentari che danneggiano la salute. Bisogna cioè, nel rispetto del dettato costituzionale, tutelare la salute del cittadino, preservando la qualità degli alimenti ed offrendo al consumatore certezza dei prodotti e delle loro caratteristiche.

Certo, non basta a risolvere il problema la sola repressione delle frodi, che pure è indispensabile, ma che scatta dopo che il male è stato fatto; è necessaria, infatti, anche una vasta opera di prevenzione e di informazione. Ed il decreto — è questo ciò che più importa — si sforza di compiere, di rendere possibile tale opera di informazione oltre che un'efficace opera di controllo. Sarebbe parimenti necessario che anche gli altri paesi della CEE, in particolare Francia e Germania, dessero risalto, come noi facciamo, alle frodi che effettuano i loro produttori, spesso con sistemi meno artigianali dei nostri. Qualche tempo fa, ad esempio, un docente universitario reperì nella birra traccia di una

sostanza tra le più cancerogene, la nitrosamina, ma nessuno ne ha parlato. Sarebbe inoltre opportuno colmare la disparità di normativa esistente tra i paesi della Comunità. È stato ad esempio evidenziato che, mentre la nostra legislazione in materia di latte e prodotti caseari è estremamente severa, vengono importati in Italia prodotti confezionati con polvere di latte. Per quanto concerne il vino, poi, va ricordato che l'Italia è l'unico paese della CEE a perseguire coloro che effettuano lo zuccheraggio, l'aggiunta cioè di zucchero al mosto o al vino al fine di elevarne rispettivamente la gradazione zuccherina ed alcolica, sofisticazione che invece è ammessa in alcune zone viticole della Germania e della Francia, dove lo zuccheraggio è praticato da tempi immemorabili e fa pertanto parte integrante di una tecnica vinicola tradizionale.

Tutto questo però non può valere come giustificazione di comportamenti delinquenti. L'uso del metanolo nel vino, quindi, che ha dato luogo ad una vera e propria fase di emergenza non può trovare in queste considerazioni una benchè minima giustificazione. Di fronte all'emergenza determinata da tali comportamenti, era necessario capire che cosa non avesse funzionato e quali rimedi si dovessero approntare per evitare che in seguito si potessero verificare altri casi di frode. Da questa esigenza hanno tratto ragione e giustificazione sia l'articolazione semplice del decreto al nostro esame sia gli obiettivi che lo stesso decreto si propone, obiettivi che possono sintetizzarsi nell'esigenza di prevedere, da un lato, norme più severe, capaci di accrescere la forza dissuasiva e, dall'altro lato, un migliore e più puntuale sistema di controllo.

Il decreto perciò — lo abbiamo ribadito più volte — si muove lungo tre direttrici. La prima è quella della previsione di norme sanzionatorie che non modifichino il sistema penale pur nella previsione di sanzioni ulteriori, quali la confisca obbligatoria e l'interdizione. La seconda è quella della previsione di norme di carattere organizzatorio, necessarie per rendere più rapido e preciso il coordinamento dell'intervento allo scopo di prevenire, oltre che reprimere, le sofisticazioni

zioni, includendo in questa attività di coordinamento anche le regioni che, in materia sanitaria, come è a tutti noto, hanno competenze dirette e proprie. Infine, la terza direttiva è quella del potenziamento del servizio di ispezione e di controllo, anche attraverso l'ampliamento nel numero degli addetti a queste funzioni e la rapida copertura dei posti in organico che l'utilizzo di norme previste per altri Ministeri rende possibile.

In sostanza, dunque, ciò che non ha funzionato è stato il sistema di controllo. Ho letto da qualche parte che la quantità di metanolo nel vino, generalmente, non veniva controllata dai nostri laboratori di analisi. Il sistema di controllo, quindi, doveva essere reso più efficiente: quello che è mancato è stato il coordinamento tra i diversi addetti ai controlli. A queste carenze che si sono manifestate per una emergenza non prevedibile era necessario provvedere ed è quanto fa con una certa precisione ed efficacia il decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda la previsione di norme sanzionatorie, con l'articolo 1 vengono apportate due integrazioni al sistema penale vigente. Con la prima si dispone che, ove sia pronunciata condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari), 440 (adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari), 441 (adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate), il giudice è obbligato ad ordinare la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto quando dal fatto sia derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona; con la seconda si stabilisce che la condanna per taluno dei delitti sopra indicati comporta l'interdizione dalla professione (arte, industria, commercio o mestieri esercitati) per un periodo da cinque a dieci anni. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

Per quanto riguarda la confisca, anche per anticipare determinate critiche che, per la verità, sono state mosse già durante la di-

scussione del precedente decreto-legge n. 104 e che verranno mosse all'articolo 1 del decreto-legge che ci è stato riproposto, per chiarire altresì definitivamente questo concetto, voglio affermare che i motivi per i quali non si è stati d'accordo con la soluzione adottata dall'altro ramo del Parlamento sull'articolo 1 del decreto-legge n. 104 — giova a questo riguardo ricordare il parere espresso dalla Commissione giustizia in relazione all'articolo 1 del precedente decreto-legge — risalgono al fatto che è apparsa eccessivamente severa e non del tutto in linea con il sistema penale la soppressione del riferimento alla morte o a lesioni gravi o gravissime di una persona. La confisca non è una pena, ma è solo una misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'articolo 240 del codice penale, che prescinde dalla pericolosità sociale del reo ed è diretta solo ad evitare che restino nella disponibilità di questi cose che per la loro natura o per la loro attinenza di reato possano costituire stimolo a commettere nuovi illeciti.

Va detto che la confisca obbligatoria generalizzata è un residuo di legislazione precedente che tutti abbiamo condannato: erano sistemi punitivi in linea con il sistema penale di un tempo, ma che certamente non sono in linea con l'attuale sistema penale e nella fattispecie con il dettato dell'articolo 240 del codice penale. Credo che certamente non sia opportuno ripristinare quei sistemi.

In ordine a presupposti giuridici e di fatto cui è condizionata la applicabilità della misura di sicurezza in esame, è stato più volte affermato dalla Corte di cassazione che la confisca delle cose che servono a commettere il reato implica un rapporto causale effettivo, diretto ed immediato tra la cosa ed il reato, nel senso che la cosa deve risultare inequivocabilmente e soggettivamente collegata al secondo da un nesso strumentale che renda possibile l'esplicazione di una attività punibile altrimenti non attuabile, almeno nella forma prevista e voluta dalla gente. Ad esempio, la Cassazione ha escluso — interpretando l'articolo 240 del Codice penale: lo dico per far capire quale sia il sistema — l'applicabilità della confisca nel caso dell'automobile usata dai ladri per recarsi sul luogo

del delitto e per allontanarsene con la refurtiva. Ecco perchè correttamente si è ritenuto che non fosse possibile, in coerenza con il sistema vigente, prescindere da un nesso causale fra i delitti di cui agli articoli 439, 440, 441 e 442 del codice penale e l'acquisizione degli stabilimenti di produzione dei macchinari, così come prevedeva l'articolo 1 emendato dall'altro ramo del Parlamento, e che fosse necessario evitare presunzioni di derivazioni.

Il parere della 2^a Commissione testualmente diceva: «Per quanto concerne poi la prevista ipotesi di confisca obbligatoria di cose che risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome ovvero sia comunque partecipe alla attività di produzione e distribuzione delle sostanze in esame, occorre distinguere dai casi di dolo legando la confiscabilità a profili di realizzazione dell'illecito penale». «E' un punto questo su cui occorre riflettere evitando di coinvolgere gli stessi lavoratori — così come si correva il rischio di fare — i prestatori d'opera, che pur essendo partecipi all'attività produttiva non abbiano agito con dolo».

Non era possibile, pena lo stravolgimento del sistema, prevedere la confisca di cose di persone estranee al reato, come avveniva con l'emendamento apportato dall'altro ramo del Parlamento. Lo esclude l'articolo 240 del codice penale, che esclude altresì la confisca dei beni del prestanome che non sia in colpa o in dolo. Sostenere il contrario significherebbe, a mio giudizio, ammettere una sorta di responsabilità oggettiva in contrasto con il primo comma dell'articolo 27 della Costituzione che espressamente prevede che la responsabilità penale è personale.

Alla base della responsabilità sembra ormai pacifico che vi sia la negazione della responsabilità per fatto altrui — così come potrebbe essere per il prestanome — e il ripudio della responsabilità oggettiva o senza colpa, che essendo fondata su un mero rapporto di causalità materiale è priva di quel requisito essenziale della personalità che è l'elemento psicologico. D'altra parte, se il prestanome è a conoscenza dell'attività delittuosa, si versa in una vera e propria ipotesi di concorso. È da considerarsi concor-

rente anche chi partecipa scientemente all'attività criminosa o di produzione, ma certamente non l'operaio o il custode dell'azienda che produce alimenti sofisticati.

Il metanolo, causa di lutti e di ingenti danni economici, svolge nella preparazione del vino artificiale, come è noto, la funzione di aumentare la gradazione alcolica, al pari dello zucchero e dell'alcool etilico. Se in precedenza non si era fatto uso di un tale veleno non era stato per la buona coscienza dei sofisticatori — e questo va riconosciuto — ma per la mancanza di convenienza economica dell'operazione illecita. E giustamente ciò le Commissioni riunite hanno unanimemente rilevato. Questo tipo di adulterazione del vino è divenuto conveniente con l'emanazione della legge 28 luglio 1984, n. 408, che ha detassato, sottraendolo alla vigilanza degli uffici finanziari, il metanolo, il cui costo è diventato dieci volte inferiore a quello dell'alcool etilico. In altri termini si è deciso di impiegare il metanolo per ottenere il massimo profitto con il minimo costo della materia prima e senza correre il rischio di essere sorpresi in flagranza, giacchè la sofisticazione attuata con il metanolo — così come ho letto — avviene in brevissimo tempo per cui si riduce al minimo il pericolo di controlli a sorpresa. Opportunamente perciò con l'articolo 2 sono stati sottoposti alla disciplina fiscale l'alcool metilico, l'alcool propilico e isopropilico e se ne è vietato l'impiego nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

Quindi, secondo la comune concezione delle Commissioni riunite, è giusta la previsione dell'articolo 2 ed è giusta soprattutto per dissuadere eventuali sofisticatori dall'usare il metanolo. Allo stesso modo è giusta la previsione dell'articolo 3 che aumenta la dotazione organica complessiva del personale tecnico dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette con la possibilità di assunzioni con le procedure concorsuali rapide previste dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

Passando ad illustrare brevemente solo le parti qualificanti del decreto-legge, diciamo che l'articolo 4 disciplina le competenze del sindaco in materia di salute pubblica minac-

ciata dall'accertata pericolosità di alimenti e bevande; l'articolo 5 prevede il giudizio direttissimo per i reati di pericolo per la salute pubblica. Credo che la perseguibilità rapida dei sofisticatori sia un'altra delle norme che qualificano questo decreto-legge anche se da ciò possono sorgere inconvenienti. Certo, sarebbe stato opportuno — e questo giustamente lo ha rilevato la Commissione giustizia e io lo ripeto perchè rimanga agli atti affinché l'interpretazione delle norme possa tener conto della volontà espressa in questa materia dal Senato — precisare la fattispecie dalla quale può derivare pericolo alla salute pubblica, non usando una formula generica, come fa l'articolo 15, ma richiamando le ipotesi previste negli articoli 439, 440, 441 e 442 del codice penale, per dar modo al giudice di giudicare senza essere fuorviato dall'eccessiva discrezionalità nell'individuare i reati di pericolo per la salute pubblica.

L'articolo 6 prevede l'istituzione di un apposito comitato di coordinamento per un'efficace lotta di repressione delle frodi, coordinamento che, come si è detto, è mancato finora e questa è stata probabilmente una delle cause di leggerezza nel controllare il pericolo di sofisticazioni.

L'articolo 7 è innovativo ed istituisce l'anagrafe vitivinicola su base regionale. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un centro di raccolta e di elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola. Ciò è necessario perchè, come abbiamo già detto, per una corretta azione di prevenzione è indispensabile informare la gente. Tale centro dovrà essere raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

Da qualche parte si sono manifestate difficoltà nel capire la differenza tra anagrafe e catasto: l'anagrafe sostanzialmente rappresenta il registro delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati di vermouth e vini aromatizzati; pertanto è un elenco delle imprese. Per catasto, invece — parola che deriva dal greco *καταστιχον* — si deve intendere quella elencazione e descrizione dei vigneti con l'annotazione dei successivi

mutamenti nello stato dei possessi e dei possessori. Ieri ho letto che un parziale catasto, anche se approssimato, già si ha per quanto riguarda i vini DOC e DOCG perchè gli ispettorati dell'agricoltura possono controllarne la quantità in ettari destinati a vigneti. Si tratta, comunque, di indicazioni approssimate.

È opportuno redigere questo catasto come, d'altra parte, ci viene imposto da una direttiva comunitaria recepita dal Parlamento.

L'articolo 8 istituisce presso il servizio informativo sanitario del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai principali laboratori pubblici, nonchè delle indagini compiute dagli organi investiti di compiti di prevenzione; inoltre istituisce presso il Ministero della sanità l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che hanno riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per reati di frode e di sofisticazione alimentare; infine prevede la pubblicazione, a cura del Ministero della sanità, nella *Gazzetta Ufficiale*, dell'elenco delle ditte condannate nell'anno precedente per reati di frode e sofisticazione alimentare. Analoga pubblicazione avviene in almeno due quotidiani a diffusione nazionale: tutto ciò sempre nell'ottica di una corretta informazione dell'opinione pubblica per prevenire i danni che possono derivare dalle sofisticazioni alimentari.

L'articolo 8-bis — sul quale potremmo discutere a lungo, ma non lo facciamo — anticipando una riforma del codice di procedura penale ancora in discussione in dottrina e non solo presso il legislatore, consente alle associazioni dei produttori, dei consumatori e alle altre associazioni interessate di costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni e integrazioni. Prescindendo dalla opportunità di una tale previsione normativa prima che sia ben precisata nel nuovo codice di procedura penale la tutela degli interessi diffusi — perchè qui si parla di interesse senza danno — sarebbe stato quantomeno opportuno precisare quali siano le altre asso-

ciazioni interessate indicate nel testo in modo molto generico. Infatti, ripeto, si dice che è consentito di intervenire in giudizio come parte civile alle associazioni dei consumatori — e fin qui ci siamo — e «alle altre associazioni interessate»: è un termine molto lato e quindi per la sua ampiezza molto equivoco. Quali sono le associazioni interessate? Potrebbero essere tutte le associazioni di cittadini, di produttori e non, di consumatori e non, interessate a che gli alimenti non siano sofisticati; siamo tutti interessati. Quindi il riferimento alle «altre associazioni interessate» è molto ampio, molto elastico e pertanto, nella sua elasticità, poco preciso.

L'articolo 8-ter impone l'obbligo di indicare sul recipiente con etichetta il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG. Questo, a mio giudizio, è importante, anche se qualcuno ha detto che questa previsione non è in linea con le direttive comunitarie. È importante perchè, come leggevo ieri, i vini da tavola che non siano a DOC e a DOCG rappresentano il 90 per cento della produzione di vino da tavola in Italia. Quindi il 90 per cento della produzione di vini da tavola in Italia non sarebbe soggetto a questo controllo che il consumatore può fare. Per questo penso che anche questa norma sia stata opportunamente introdotta nel testo.

L'articolo 9 assoggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento la circolazione dello zucchero in quantità superiore ai 10 chilogrammi. So che probabilmente verranno mosse critiche a questo articolo. Vorrei soltanto ricordare che è un articolo introdotto con un emendamento al precedente decreto dall'altro ramo del Parlamento. Il Governo non si era dichiarato d'accordo su questo emendamento ma poi, come ho detto all'inizio, correttamente lo ha riproposto nel testo.

L'articolo 9-bis prevede l'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili.

L'articolo 9-ter assoggetta a sanzione penale — questa è un'altra scelta opportuna fatta

dal decreto-legge, sempre nell'ottica di reprimere tutte le sofisticazioni e non solo quelle che provengono dall'uso del metanolo — da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500.000 per ogni quantità utilizzata, l'impiego fuori dei casi consentiti di alcole, zuccheri, o materie zuccherine o fermentate ovvero di antibiotici e di altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio, acido salicilico, acido malico e sostanze inorganiche. Sull'utilità di una tale previsione ho già detto.

L'articolo 10 adegua l'organizzazione del servizio repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che viene costituito in ispettorato centrale. È un'anticipazione di un disegno di legge presentato dal Governo che giace presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 11 concerne l'apparato tecnico di supporto dell'Ispettorato centrale repressione frodi. L'articolo 12 prevede per la copertura più sollecita dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere comprese nelle tabelle A e B il ricorso a procedure di concorso semplificate.

L'articolo 13 opportunamente raddoppia gli importi delle sanzioni pecuniarie ex decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965.

L'articolo 14 autorizza la spesa per la realizzazione di una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo di vino e di informazione per l'Italia e per l'estero, da promuoversi da parte dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura e foreste. Circa l'opportunità di questo articolo, credo di non dover dire nulla. Dovrei soltanto aggiungere che dopo i guasti della sofisticazione del vino con il metanolo, le richieste che erano venute erano proprio queste: maggiori sanzioni penali, più precise sanzioni penali, maggiori controlli, possibilità di informare rapidamente la gente. Credo che correttamente il decreto si sia mosso lungo queste direttrici per dare risposte puntuali a queste domande.

L'articolo 15 prevede il risarcimento del danno causato agli acquirenti stranieri dai provvedimenti adottati da taluni paesi per il ritiro dal mercato del prodotto adulterato.

Gli articoli 16 e seguenti potenziano le strutture sanitarie — anche questa è una richiesta che ci veniva dall'opinione pubblica — e provvedono all'adeguamento del personale.

L'articolo 22 contiene una norma di copertura finanziaria. Per quanto riguarda questo articolo, come ho detto all'inizio, proporrei all'Assemblea di votarlo non per mancanza di rispetto alle osservazioni che ha fatto la Commissione bilancio del Senato ma solo per ragioni di rapidità e di urgenza, delle quali ho già parlato, e di compatibilità, che d'altra parte vi è, tra queste norme e la risposta che ci viene chiesta dai consumatori.

L'articolo 23 contiene una norma di salvaguardia, la quale prevede che restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge n. 104 dell'11 aprile 1986. L'articolo 24 contiene la clausola di urgenza, cioè quella che prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, mi sia consentito di concludere ripetendo l'appello all'Assemblea perchè aderisca alla proposta unanime delle Commissioni riunite agricoltura e sanità di approvare il decreto-legge al nostro esame senza proporre modifiche o aggiustamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Costa.

COSTA, relatore. Signor Presidente, sarò breve, anche perchè il collega Di Lembo ha detto tutto o quasi tutto. Comunque mi associo a lui nel dire che è necessario chiedere a questo ramo del Parlamento l'approvazione urgente del provvedimento, nonostante la decisione elaborata ieri dal comitato ristretto della 5^a Commissione che non boccia il provvedimento ma indica un diverso capitolo di bilancio da imputare per la copertura della spesa prevista dalla legge.

Questo mi consente anche di dire, onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, che sembrerà certamente strano ai non addetti ai lavori, a coloro cioè che sono

fuori dalle nostre Aule, che per la quarta volta stiamo discutendo di cose che intrinsecamente avevano e hanno una obiettiva urgenza e che andavano approvate in tempi rapidissimi, cioè quando il Governo con una discreta tempestività presentò il primo decreto-legge il 20 aprile 1986: decreto-legge non perfetto, che forse andava valutato con maggiore attenzione, calma e puntualità, ma che certamente rappresentava una prima immediata risposta agli eventi delittuosi che si registrarono nel marzo 1986.

Doveva essere quindi un decreto-legge tampone per l'emergenza e nello stesso tempo doveva servire da ponte per l'emanazione di un disegno di legge da parte del Governo che potesse dare una disciplina completa, moderna, diversa a tutto questo settore della vita nazionale. D'altra parte non possiamo dimenticare che la legge n. 833, che attua il servizio sanitario nazionale, prevede all'articolo 2, comma sesto, che allo Stato — e per Stato intendo tutto ciò che ha carattere pubblico: Governo, regioni, comuni — incombe il dovere di occuparsi dell'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti, degli avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché della prevenzione, della difesa sanitaria degli allevamenti animali eccetera.

Sono tutte cose che non sono state puntualmente fatte in questi anni e che hanno portato, come è noto, a problemi gravi riscontrati in questi ultimi tempi. I più gravi di tutti sono certamente quelli della sofisticazione del vino, ma io direi che si tratta di qualcosa di molto più grave della sofisticazione perchè siamo nel campo della sofisticazione omicida che è stata perpetrata nel marzo scorso nella fabbricazione del vino.

Vorrei ancora aggiungere che i provvedimenti che maggiormente interessano l'aspetto sanitario del problema sono quelli che prevedono il potenziamento delle unità sanitarie locali, per quanto attiene agli ex laboratori di igiene e profilassi. È noto a tutti che la legge n. 833 non prevede più la dizione specifica di laboratori di igiene e profilassi, ma prevede le unità sanitarie multizonali o soprazonali. In alcune regioni sono state create, in altre no; in alcune province esistono ancora e funzionano i vecchi laboratori di

igiene e profilassi, in altre sono stati soppressi.

La realtà è che, laddove non esistono queste strutture, c'è una carenza evidente, perchè lo Stato, la parte pubblica non ha la possibilità della individuazione tempestiva della frode, nè del controllo. Laddove sopravvivono i laboratori, anche con nomi diversi, c'è da notare lo scarso adeguamento alle tecnologie moderne delle apparecchiature e quindi la necessità di cambiare le strutture

in queste istituzioni, che in gran parte sono rimaste attrezzate come dieci, quindici e forse più anni fa.

Per questo il decreto-legge prevede una spesa di 40 miliardi, a mio avviso estremamente limitata, perchè è certamente poca per attrezzare i laboratori delle unità sanitarie locali ai quali sono devoluti il controllo e l'indagine, sia preventivi che repressivi, nel settore dell'alimentazione e di tutto ciò che attiene ad essa.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue COSTA, relatore). Altro punto importante è che per la prima volta in questo provvedimento si dà un compito di coordinamento all'Istituto superiore di sanità, il quale dovrebbe indicare le metodiche da impiegare negli esami a tutti i laboratori provinciali o — come ho detto poc'anzi — per essere più esatti a tutte le unità sanitarie locali. È un punto certamente qualificante ed importante, ma che desta delle preoccupazioni costituzionali, essendo l'Istituto superiore di sanità un organo statale alle dirette dipendenze del Ministro della sanità ed essendo i laboratori provinciali o — meglio ancora — le unità sanitarie locali organi locali autonomi, sottoposti al controllo esclusivamente delle regioni. Questo aspetto andrà nel prosieguo di tempo chiarito con maggior precisione, onde evitare eventuali conflitti che potrebbero nascere tra l'Istituto superiore di sanità e le unità sanitarie locali.

Un punto certamente importante è quello di avere disciplinato l'impiego dell'alcol metilico, dell'alcol propilico ed isopropilico, i quali sono stati parificati nella loro utilizzazione al benzolo, al toluolo, allo xilolo, agli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici. Così come è stato espressamente vietato l'uso di alcol metilico da solo o associato in bevande o alimenti.

A questo punto non posso non esprimere alcune preoccupazioni che ho, perchè avevamo già recepito una norma CEE che prevede la tolleranza di eventuali riscontri di tracce

(naturalmente tracce non dannose) di metanolo, che potrebbero trovarsi nella lavorazione del vino. Quindi andrebbe meglio precisato questo punto; a tal proposito presenteremo degli ordini del giorno. Certamente, tale questione sarà oggetto di maggiore discussione nella applicazione di questo decreto-legge, che mi auguro possa tra qualche minuto diventare legge dello Stato.

Importante — è stato già detto e lo ripeto — è la costituzione di comitati regionali e provinciali: regionali per le regioni a statuto ordinario e provinciali per le province di Bolzano e Trento. Questi comitati, nominati dai consigli regionali e provinciali, sovrintendono alla prevenzione ed alla repressione. Su quest'ultima avrei però dei dubbi perchè la repressione ritengo sia compito esclusivo dello Stato, nel senso che spetta agli organi di polizia e alla magistratura occuparsi di tale aspetto che sarà certamente oggetto, quando verrà applicata la legge, di revisione da parte degli organi governativi.

È importante anche il coordinamento che devono attuare i Ministeri della sanità e dell'agricoltura per evitare che procedano non dico in senso inverso, ma su due binari differenti, perchè sotto certi aspetti ed in moltissimi casi hanno necessità di coordinare la loro attività ed i servizi che esercitano le stesse attività. È prevista anche la presenza di un organo, non meglio precisato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che possa coordinare, dare indirizzi di

coordinamento, in caso di emergenza o, evidentemente, in caso di non perfetta identità di vedute tra il Ministro della sanità ed il Ministro dell'agricoltura, anche se spero che ciò non debba mai avvenire.

Importante è poi l'istituzione presso il SIS, cioè il Servizio informativo sanitario del Ministero della sanità, di un centro di raccolta che può utilizzare i dati periferici, che vengono dai laboratori e anche dai nuclei antisofisticazione, dagli organi di polizia, in modo che possano essere immagazzinate per zona, per momento, le attività delle industrie e degli organi che sono deputati alle indagini di controllo e di repressione.

Occorre anche tenere presente che si va verso una disciplina nuova dello zucchero, del glucosio, del levulosio, del melasso, con la possibilità di impiego dello zucchero solo quale stabilizzante in alcune lavorazioni del vino e, naturalmente, con l'esclusione di tale divieto per i prodotti medicinali. Indubbiamente sarebbe stato possibile, se avessimo avuto più tempo a disposizione, portare avanti un decreto più completo e soprattutto maggiormente rispondente alle necessità di tale settore.

Un aspetto importante che è stato considerato ed inserito nel provvedimento e che desidero ricordare è quello dell'ampliamento dell'organico dei nuclei antisofisticazione i cui membri sono oggi appena 200. Con il provvedimento al nostro esame l'organico viene portato a 400 nel 1986 e ad 800 nel 1987, in modo da poter avere costantemente, su tutto il territorio nazionale, la presenza vigile di carabinieri, sottufficiali ed ufficiali preparati e addestrati al compito loro affidato. Ricorderò solo un dato: nel 1985 i nuclei antisofisticazione hanno effettuato oltre 24.000 ispezioni su tutto il territorio nazionale.

Vorrei, in conclusione, signor Presidente, onorevoli Ministri, raccomandare all'Aula l'approvazione di questo provvedimento che rappresenta un atto di buona volontà del Governo e l'immediata risposta ad un evento delittuoso che purtroppo ha recato danni non solo a persone fisiche, ma anche alla nostra economia. È stato detto in sede di Commissione che vi è stato un calo di oltre il

40 per cento nella vendita del vino. Non sono in condizioni di valutare l'esattezza di tale cifra, ma certamente si è prodotto un grave danno alla nostra industria che per anni è stata una delle prime d'Europa. Ringrazio le Commissioni che mi hanno autorizzato insieme al senatore Di Lembo a portare in discussione in Assemblea il decreto senza modificazioni e con gli impegni di spesa assunti nell'altro ramo del Parlamento e rinnovo la richiesta di volerlo approvare così come licenziato dalla Camera dei deputati. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garibaldi. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. La ringrazio, signor Presidente e ringrazio anche i colleghi Margheriti e Fiocchi che mi hanno consentito di anticipare il mio intervento.

Signor Presidente, signori Ministri, allo stato delle cose, già dovremmo poter fare un completo consuntivo di questa incredibile tragedia, purtroppo possiamo invece solo constatare la persistente presenza di un cupo, pesante e diffuso sospetto su tutto il settore perchè la magistratura, nonostante i molti morti accertati, morti che dovrebbero essere posti a carico dei sofisticatori in termini di omicidi con previsione dell'evento non ha ancora dato al paese ed al mondo la soddisfazione dell'avvio di un pubblico processo. Mi auguro non si debba aspettare — è saltato fuori in questa congiuntura — tale giudizio quanto si sta aspettando quello su una grossa sofisticazione effettuata ad Ascoli Piceno circa vent'anni fa. Dicevo dunque che la magistratura deve questo processo agli italiani produttori onesti ed ai consumatori poco garantiti; lo deve all'immagine di sè stessa e soprattutto a quella della nostra produzione storica verso l'estero, apprezzabile ed apprezzata. Non può lasciarci aspettare oltre, non può lasciar finire tutto in una bolla di sapone come molte volte è successo in vicende di sofisticazioni.

In attesa dunque di giustizia sollecita, credo sia utile sottolineare l'avidità di coloro

che, direttamente o indirettamente, hanno posto in essere questa incredibile impresa criminosa e, soprattutto, la loro incommensurabile ignoranza, confrontabile soltanto con quella di quei signori di Casale Monferato che eliminavano le scorie tossiche in un pozzo in disuso vicino a casa. Sull'avidità umana non pone il caso di fare altra letteratura; sulla ignoranza di certi uomini è forse opportuno invece fare qualche riflessione, specie se si tiene presente che le conoscenze si ingigantiscono ogni ora, da un lato aumentando la possibilità dell'uomo, dall'altro elevando il numero dei potenziali strumenti della sua autodistruzione quotidiana. Come difendersi? Come difendere l'umanità da questi individui? Nella genesi della vicenda al metanolo degli anni 1980 hanno dunque giocato, sinergicamente, l'avidità e l'ignoranza. Faccio queste affermazioni senza voler portare attenuanti ad alcuno; ciò che è accaduto è potuto avvenire per l'enorme ignoranza della tossicità del metanolo da parte dei sofisticatori e, persino, questo ha dell'incredibile, di quel Daniele Ciravegna, figlio enologo — dico per dire — dei Ciravegna di Narzole, diplomatosi con chissà quali conoscenze di chimica allo istituto agrario di Alba. Come difendersi, dicevo, da tale tipo di ignoranza? A mio parere si dovrebbe in primo luogo imporre per legge che ogni sostanza chimica di sintesi o ritrovata o composto chimico, suscettibile di impiego a qualsiasi titolo nell'alimentazione umana o animale, ove non sia stato riconosciuto idoneo a tal fine dal Ministero della sanità, venga qualificato da chi lo produce, lo importa, lo commercia e lo mette in vendita come vietato per l'alimentazione.

Si dovrebbe contemporaneamente imporre a chiunque confezioni alimenti o bevande per singoli o per collettività, oltre alle attuali prescrizioni, di trascrivere sui contenitori i componenti del contenuto.

Inoltre, si dovrebbe riconsiderare tutta la sistematica degli esami per il rilascio — e la revisione, se è il caso — delle licenze di commercio per generi alimentari e bevande, che dovrebbe essere ridisciplinata ed orientata in modo da consentire di verificare se gli interessati sono consapevoli di ogni even-

tualità di danno derivante dall'assunzione di alimenti o bevande comunque rispondenti ai requisiti di igienicità prescritti dalle apposite norme. C'è poi la questione dei controlli: sono indispensabili efficienti ed efficaci, estesi su tutto il territorio nazionale, con mezzi adeguati e personale qualificato. A questo proposito si dovrebbero predisporre piani di controllo sistematici, statisticamente e metodologicamente affidabili, da compiere sul territorio nazionale per ogni tipo di alimento e bevande di qualsivoglia origine e produzione. Si potrà così ottenere una migliore attenzione da parte sia dei produttori che dei consumatori, essenziale per interventi tempestivi ed orientati.

Il decreto-legge, a mio parere — non suoni iattanza verso l'impegno dei ministri che riconosco essere stato intenso e vissuto — pur modificato, è restato quella sorta di pasticcio giuridico e ordinamentale, divenuto tale sotto l'impulso di uno stato d'animo più prossimo all'isterismo che alla fredda e lucida determinazione di chi dovrebbe essere consapevole che in questo paese in questo settore può succedere l'incredibile.

Fatta eccezione per le norme di potenziamento delle strutture tecniche di accertamento delle frodi e di quelle preventive o repressive, nonché del lodevole catasto vitivinicolo, come dicevo poc'anzi, sembra che queste norme siano state dettate più sotto l'impulso delle emozioni che non dalla razionalità. Sia le sanzioni penali che le disposizioni tecniche antisofisticazione esistevano ed esistono e sono di tutta razionalità ed efficacia: andrebbero però applicate. A questo fine ci volevano e ci vogliono i mezzi e gli strumenti per applicarle. Il problema in materia era ed è soprattutto quello della vigilanza e della conseguente repressione. In questo senso occorreva — e mi pare che sia stato fatto — potenziare e coordinare i controlli.

Penso però che il Governo aveva l'opportunità di riproporci questo decreto-legge in modo più aderente all'ordinamento, meno emotivo ed improvvisato, complessivamente più efficace. Ha trascurato, per esempio, proprio per il modo di sentire del paese, di introdurre nella legislazione parte di quei

principi comunitari che tendono a sanzionare la responsabilità oggettiva del produttore e degli altri soggetti della catena distributiva (importatori, grossisti e dettaglianti), andando in questo modo a responsabilizzare e a rafforzare le misure di precauzione. E mi spiego meglio: oggi, chiunque riporta danno dall'assunzione di alimenti comunque sofisticati o adulterati deve dare la dimostrazione — e questo è sempre un problema di non poca difficoltà — che il produttore o il grossista o il commerciante o il dettagliante hanno agito in modo contrario alla legge. Il problema di prevedere una responsabilità oggettiva, cioè di riconoscere una presunzione di responsabilità in coloro che sono comunque intervenuti nel meccanismo che ha determinato un danno di origine alimentare porterebbe — così come, a suo tempo, è stato fatto per la presunzione di responsabilità in coloro che conducono gli autoveicoli — ad una maggiore cautela, ad una migliore attenzione e a una più consistente preoccupazione i produttori, gli importatori, i grossisti, i dettaglianti e così via.

Inoltre mi auguro che sollecitamente venga recepita la direttiva comunitaria del luglio passato, che introduce o, meglio, invita i Governi ad introdurre questa inversione dell'onere della prova in materia di danni da sofisticazioni alimentari; mi auguro che il Governo abbia anche la possibilità di considerare l'esigenza di predisporre strumenti di contrattazione e di reciprocità verso i paesi comunitari perchè cessi, laddove è in atto, o perchè venga disincentivata una certa azione strisciante di boicottaggio o di strumentalizzazione di questa vicenda, messa in atto per danneggiare la nostra produzione e la nostra esportazione vitivinicola.

Detto questo, noi riteniamo che per gli interventi di potenziamento strutturale dei mezzi di indagine delle organizzazioni di lotta, per il catasto vitivinicolo e per gli interventi di promozione si sia dimenticato, signor Ministro dell'agricoltura, di responsabilizzare il pur meritevole e via via sempre più dimenticato Istituto nazionale per la nutrizione che avrebbe dovuto essere coinvolto in questa operazione complessiva di rilancio, di recupero e di ricostruzione della

nostra affidabilità commerciale in materia di produzione vinicola. Tuttavia per le ragioni dette, che sono una premessa alla sicurezza e al recupero della nostra immagine, ci esprimiamo in senso favorevole al provvedimento, convinti però che senza il costante impegno politico e la professionalità degli operatori non saremo mai sufficientemente garantiti. *(Applausi dalla sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fiocchi. Ne ha facoltà.

FIOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere la parola sul disegno di legge n. 1920, riguardante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, non posso cancellare dalla mia mente i caratteri cubitali dei giornali che nei mesi scorsi, quasi quotidianamente, riportavano i nomi di cittadini deceduti per aver bevuto vino al metanolo. L'episodio del vino al metanolo ha indignato giustamente l'opinione pubblica, che si è commossa di fronte a tante vittime innocenti. Devo però anche aggiungere che le tragiche conseguenze sono state contenute al massimo dagli interventi che, anche su sollecitazione del Parlamento, hanno messo in atto i Ministeri della sanità e dell'agricoltura.

L'atto delittuoso ha prodotto certamente un frutto importante e cioè la creazione di una responsabilità, di una coscienza di dover far qualcosa di organico, anche nel campo legislativo, per la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari con moderni mezzi.

La possibilità, infatti, di mettere in atto frodi ed adulterazioni di prodotti alimentari è enormemente cresciuta per lo sviluppo delle tecnologie, per i particolari processi chimici sofisticati che rendono anche ardua l'individuazione della frode, se non esistono, a mio parere, soprattutto mezzi adeguati di prevenzione.

Da più parti in passato, compresi noi liberali, si era lamentato questo stato di cose e denunciata, ad esempio, l'insufficienza dei nuclei antisofisticazione che operano nel-

l'ambito del Ministero dell'agricoltura; ma le denunce erano cadute nel vuoto, in mezzo all'indifferenza generale; così pure occorre dare atto al ministro Pandolfi che erano state formulate le richieste da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per un potenziamento dei NAS, cioè dei nuclei antisofisticazione, ma anche queste richieste non erano state prese nella giusta considerazione.

L'episodio luttuoso e criminoso del vino al metanolo è stato un grido d'allarme ed un primo risultato di questo allarme che rivelava la debolezza di alcune strutture è il disegno di legge di conversione del decreto-legge del 18 luglio scorso che oggi discutiamo per la seconda volta.

Occorre dire, tenendo conto delle premesse prima fatte, che questa seconda edizione del decreto-legge, specie dopo le modifiche introdotte dalla Camera, appare più organica e rispondente alle esigenze di impostazione di una moderna ed aggiornata legislazione di garanzia del consumatore, della quale il provvedimento al nostro esame costituisce un atto molto importante.

Il disegno di legge al nostro esame, come giustamente ha detto il relatore Di Lembo, al quale desidero esprimere il mio più vivo apprezzamento per l'ampia, articolata ed esauriente relazione, si articola su tre direzioni, cioè sanzionatoria, organizzativa, tendente a migliorare il coordinamento degli enti interessati e per il potenziamento delle strutture.

Per noi liberali la migliore lotta alla frode e alla sofisticazione in tutti i campi, ma in particolare in quello alimentare, è data dall'informazione e conoscenza. Il produttore deve avere l'obbligo — e dal punto di vista imprenditoriale anche l'orgoglio — di far conoscere al consumatore quali sono gli ingredienti ed i componenti degli alimenti e delle bevande messe in vendita; sarà il consumatore ad esercitare, sulla base di queste informazioni, il suo diritto di scelta nell'acquisto di prodotti.

Mi pare, dunque, che con questo provvedimento ci siamo messi su tale strada quando, ad esempio, è detto all'articolo 8-ter, introdotto con un emendamento della Camera, che per i vini diversi da quelli DOC e DOCG,

cioè quelli a denominazione d'origine controllata e a denominazione d'origine controllata e garantita occorre esplicitamente indicare il nome delle uve usate per la vinificazione ed il luogo di produzione. Così come, nella stessa logica, l'articolo 9-ter vieta l'uso di alcole, zuccheri e sostanze antifermentative nella preparazione del vino, al di fuori da quelle provenienti dall'uva fresca.

La strada seguita per il vino deve essere tenuta presente anche per gli altri prodotti alimentari in quanto il campo della nostra alimentazione deve essere tutelato con ogni mezzo e in ogni modo.

Tenuto conto di queste circostanze e del complesso del disegno di legge che è alla nostra approvazione, il voto dei liberali non può che essere di approvazione del disegno di legge di conversione. Ma, prima di concludere, vorrei sottolineare che il potenziamento delle disponibilità finanziarie sia per la campagna d'informazione ai consumatori, sia per quella, ancor più importante, della promozione del vino italiano sui mercati internazionali costituisce un fatto di grande rilevanza. Ricordiamo, come è già stato detto ampiamente negli interventi precedenti, che l'esportazione del vino rappresentava e speriamo che rappresenti anche in futuro una componente determinante della nostra bilancia commerciale che solitamente si presenta con un saldo passivo.

Con queste dichiarazioni annuncio e confermo il voto favorevole del Gruppo liberale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheriti. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, è già stato ricordato che siamo alla seconda lettura al Senato e alla quarta complessivamente di questo decreto, che ha avuto una gestazione difficile e non poteva non essere così data la delicatezza della materia; un decreto che è stato in larga misura riscritto dal Parlamento in un confronto utile con il Governo. Saggiezza politica e senso di responsabilità vogliono che si debba a questo punto fare presto, mettere un punto fermo all'intera drammatica vicenda conseguente al vino al metanolo e riprendere

con calma, col tempo necessario e con grande senso di responsabilità il tema del riordino e dell'adeguamento dell'intera materia inerente le norme legislative e gli strumenti oggi più idonei a combattere e soprattutto a prevenire ogni frode ed ogni sofisticazione alimentare.

Tuttavia, alcune considerazioni e alcune sottolineature si rendono ancora necessarie. Intanto, bisogna riconoscere che avevamo ragione a sostenere a metà giugno l'approvazione senza modifiche del testo pervenuto e già notevolmente migliorato dalla Camera dei deputati, pena la necessità di ricominciare daccapo. È una ben magra soddisfazione, ma è una considerazione che va fatta, quanto meno per obiettività e per correttezza, tant'è vero che a fine luglio siamo di nuovo qui a discutere della stessa materia.

L'individuazione del micidiale vino al metanolo risale ai primi di marzo. Dire che di fronte ai gravissimi fatti allora individuati, ai ritardi e alle sottovalutazioni iniziali da parte del Governo era ed è oggi ancora più urgente una risposta forte, puntuale, decisa da parte delle pubbliche istituzioni rischia persino di suonare retorico. Eppure questa è la realtà e questa è la necessità cui dobbiamo rispondere responsabilmente in questa sede. Lo richiede non solo la nostra coscienza di fronte alle numerose vittime del metanolo, ma lo richiede anzitutto il paese, che vuole vedere debellata la gravissima ed estesa pratica delle sofisticazioni alimentari; lo richiedono a gran voce i produttori onesti, che sono quasi la totalità, fortemente danneggiati nella loro immagine, nella loro dignità e nei loro redditi; lo richiedono tutti i paesi con i quali abbiamo rapporti commerciali, i quali hanno dovuto rendersi conto di quanto meschino ed effimero fosse il vantaggio per i loro produttori vitivinicoli quando, accusando il vino italiano di essere dannoso alla salute e perfino bloccandone le importazioni per mesi e mesi, hanno visto ridursi di molto anche i consumi dei loro vini, perchè era l'immagine del vino in quanto tale ad essere colpita anche dalla loro propaganda ed hanno dovuto subito cambiare atteggiamento, a cominciare dagli Stati Uniti e dalla Germania.

Ebbene, onorevoli Ministri, colleghi senatori, dà una risposta adeguata, forte e convincente in tutte queste direzioni il decreto al nostro esame? Ha capacità di tranquillizzare la pubblica opinione in Italia e all'estero? In sostanza, ha capacità di deterrenza verso i sofisticatori o chi avesse intenzione di incamminarsi sulla pratica della sofisticazione, anche quando non comporti la morte o danni gravi alle persone, ma danni lievi e ripetuti, che nel tempo possono avere anch'essi gravi conseguenze?

Pongo questi interrogativi perchè a questo, essenzialmente, deve servire il decreto al nostro esame, non tanto e non solo a punire chi fino ad ora si è reso responsabile di atti criminosi contro la salute e contro i legittimi onesti interessi degli operatori del settore, bensì a prevenire, a scoraggiare che altri intraprendano ancora la pratica della sofisticazione, oltre che ad attivare i necessari strumenti di analisi, di controllo, di vigilanza che si rendono necessari e a ridare la carica necessaria, vorrei dire, a quelli esistenti.

Noi comunisti riteniamo a questo proposito che vengono date alcune risposte positive che ci convincono, anche perchè sono il frutto in larga misura di proposte nostre, della riscrittura del decreto avvenuta nei due rami del Parlamento. Mi riferisco in particolare al processo per direttissima agli accusati di sofisticazione, alla pubblicazione annuale dell'elenco dei sofisticatori, al controllo sulla circolazione di tutti i prodotti chimici usati in enologia, alla reintroduzione della tassa sul metanolo, alla istituzione dell'anagrafe vitivinicola supportata dal centro di raccolta ed elaborazione dei dati che dovrà collegarsi al catasto viticolo ormai — mi è parso di leggere in questi giorni — reso obbligatorio dalla Comunità economica europea; mi riferisco al potenziamento quantitativo e qualitativo dei laboratori di analisi, al rafforzamento dei servizi di repressione delle frodi e delle sofisticazioni e al loro coordinamento in sede nazionale e in sede regionale; mi riferisco infine allo stanziamento di 60 miliardi per due campagne — da parte del Ministero della sanità e del Ministero dell'agricoltura — per l'educazione alimentare e

per la valorizzazione e la promozione dei nostri vini oggi più che mai necessarie di fronte alla riduzione dei consumi e alla caduta del nostro *export*.

Nonostante le risposte importanti che il decreto fornisce in tutte queste direzioni, noi rimaniamo però convinti che lo strumento principale di deterrenza, di scoraggiamento e perciò di prevenzione contro le sofisticazioni e le adulterazioni alimentari, anche se ovviamente non il solo, sia rappresentato essenzialmente non tanto dalla severità delle pene quanto dal che cosa si va a colpire. E allora ci domandiamo e domandiamo al Governo: che senso ha l'aver introdotto all'articolo 1 il concetto per cui la confisca degli impianti è resa obbligatoria solo in presenza di sofisticazioni che abbiano provocato la morte o lesioni gravi o gravissime a una persona? Si deve giungere a queste conseguenze per essere colpiti nel proprio interesse speculativo e criminale, nella ragione sociale che è servita e per la quale è realizzata la sofisticazione? Come si fa a parlare di prevenzione delle sofisticazioni alimentari, come recita il titolo del decreto, se si fa dipendere la confisca dal rilevamento di danni gravi e perfino dalla perdita della vita delle persone? Si ritiene che con questi criteri si possano scoraggiare le sofisticazioni e le frodi alimentari, che come sappiamo sono molte estese, investono vari campi, ivi compresa una serie di alimenti a cominciare dalla carne con gli estrogeni che importiamo in così grande quantità dagli altri paesi senza i necessari controlli alle frontiere?

Signor Presidente, a me sembra che non si sia voluto e non si voglia porre un argine vero, forte, sicuro contro questo tipo di criminalità senza scrupoli. In secondo luogo, che senso ha l'aver soppresso, sempre all'articolo 1, la possibilità di confisca obbligatoria dei beni accumulati con i guadagni derivanti dalle frodi e sofisticazioni alimentari e la possibilità di colpire anche eventuali prestanome e gli stessi trasportatori complici una volta accertata la complicità, di colpire cioè l'interesse primario che può spingere a sofisticare, quello del guadagno, dell'arricchimento facile, della concorrenza sleale? Tutto ciò significa che non si intende prende-

re atto in modo adeguato delle nuove complesse forme di organizzazione criminale dei sofisticatori, spesso vere e proprie cosche o associazioni a delinquere di stampo mafioso, come è emerso da alcune delle indagini sul vino al metanolo, per combattere le quali il solo richiamo all'entità delle pene e ai soggetti, che sulla base degli articoli 439 e seguenti del codice penale possono essere colpiti, non è più sufficiente, come la vicenda del metanolo conferma con drammatica evidenza.

Come vedete, il peggioramento del decreto all'articolo 1, dopo che questo articolo era stato approvato senza variazioni dai due rami del Parlamento, è molto grave. Rischia di ridurre l'efficacia del decreto al nostro esame che, pure, con i miglioramenti reintrodotti dall'altro ramo del Parlamento, per molti aspetti — ripeto — ci convince. E rischia di far riemergere interrogativi inquietanti verso il Governo e verso la maggioranza che lo sostiene.

Perchè, onorevoli Ministri, colleghi della maggioranza, non si sono volute colpire con durezza, nella ragione che le determina (il guadagno illecito, ripeto), e perciò prevenire le sofisticazioni alimentari, anche quando non comportino la morte o lesioni gravi o gravissime di una persona? Perchè non colpire non solo qualcuno, ma le intere organizzazioni del crimine? Si vogliono o no, per prevenire, scoraggiare ed impedire guadagni illeciti realizzati sulla pelle dei cittadini e a danno di milioni di produttori onesti, fare questi passi?

Oppure il Governo ritiene che la sofisticazione sia così ampia (ma non voglio crederlo, anzi sono certo che non è così) per cui la confisca degli stabilimenti e dei beni, anche nei casi in cui non vi sia la morte o lesioni gravissime, potrebbe significare la chiusura di gran parte della industria alimentare e mettere in difficoltà il paese?

Certo so bene, onorevoli Ministri, onorevoli relatori, che è necessario distinguere tra sofisticazioni e sofisticazioni, che non è utile e non si deve colpire alla cieca e perciò si devono prevedere sanzioni adeguate, rapportate alla gravità del reato e del danno che ne è derivato. Ma quando si tratta di crimini

contro la salute è utile non andare molto per il sottile. E comunque l'esperienza insegna che le misure cautelari ed in particolare la possibilità della confisca degli stabilimenti e dei beni accumulati con i guadagni illeciti, in sostanza il ridurre in povertà chi viene scoperto, forse è la sola misura e in ogni caso la più efficace per combattere, prevenendolo, il crimine della sofisticazione.

Ecco perchè, su questo primo aspetto, attendiamo risposte chiare e persuasive da parte del Governo e ci auguriamo che vengano date senza coprirsi dietro un *non possumus* di tipo un po' burocratico, come quello che ho ascoltato ancora qui da un relatore, fatto di soli richiami all'esistenza di articoli del codice penale che, pur prevedendo pene severe, come abbiamo dovuto purtroppo constatare, non sono serviti ad impedire la sofisticazione fino all'impiego del metanolo. Ripeto, ci auguriamo che il Governo sappia dare risposte più convincenti, perchè, data la delicatezza della materia e l'importanza di dare una risposta forte, decisa e perciò unitaria dell'intero Parlamento, ma anche rapida, vorremmo che il decreto, a questo punto, potesse essere definitivamente approvato senza modifiche anche con il voto favorevole del Gruppo dei senatori comunisti.

Sappiamo bene, infatti, quanto sconcerto ha prodotto la vicenda, quanti danni ha fatto ai produttori e quale attesa è ancora viva tra la gente verso il Parlamento. Sappiamo altrettanto bene che, se la severità delle pene e soprattutto il che cosa si va a colpire è parte essenziale dell'opera di prevenzione, tuttavia non è tutto.

Sono indispensabili altri strumenti, un servizio di indagine, di controllo e di repressione che implica non solo agenti ispettivi e di polizia efficacemente coordinati, sia a livello centrale che periferico; non implica soltanto laboratori modernamente attrezzati e con adeguato personale nelle unità sanitarie locali, ma soprattutto è indispensabile coerenza, volontà politica nel far operare questi strumenti senza rispetto per nessuno e senza ossequio per alcuno, e occorrono strumenti di prevenzione e di controllo che non implicano sempre — ripeto — misure di polizia, di ispezione e di programmazione, quali so-

no l'indispensabile, rapida realizzazione del catasto vitivinicolo, base essenziale di tutto il processo produttivo e del controllo, allora sì possibile, sulla quantità e sulla qualità del vino prodotto ed in circolazione nel paese, catasto supportato dal centro raccolta ed elaborazione dati sia nella produzione che nel commercio, come previsto dalle norme comunitarie e da alcune delle norme introdotte alla Camera dei deputati nel decreto al nostro esame.

Ma una vera opera di prevenzione richiede anche una nuova normativa sulle classificazioni dei vini, una classificazione che consentendo una maggiore diversificazione produttiva, ottenibile dagli stessi vitigni, consenta redditi sufficienti anche nelle annate poco buone, sottraendo così vini poveri di alcol all'arricchimento con zucchero o altre sostanze per potersi garantire la possibilità di vendita e quindi del minimo reddito indispensabile, ed estenda allo stesso tempo i controlli su nuove e più ampie quantità di vini diversi da quelli a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Ecco, onorevole Ministro dell'agricoltura, noi riteniamo che i ritardi accumulati nell'adeguare leggi e servizi in tutte queste direzioni, assieme ad un colpevole lassismo nel campo della repressione, documentato dalla grande differenza di prelievi e di analisi tra l'anno 1985 ed i primi sei mesi del 1986 che, dopo il caso del vino al metanolo, hanno visto un enorme incremento confermando che molto era possibile fare anche prima nonostante l'inadeguatezza dei servizi, riteniamo che questi ritardi e queste negligenze — ripeto — siano tra le cause principali di quanto è accaduto nel campo della sofisticazione alimentare e, in particolare, di quella del vino, perchè oltre alla mancata prevenzione ed all'insufficiente controllo, i ritardi e le negligenze nell'adeguamento di leggi e servizi sono stati di incoraggiamento per i disonesti e per i criminali, in quanto hanno fornito segnali gravi di non volontà o, quanto meno, di scarso interesse, di sottovalutazione da parte del Ministero e perciò di possibile impunità per le loro azioni criminose. E di fatto, come abbiamo potuto purtroppo constatare, i guadagni illeciti e le impunità sono

stati tanti prima che qualche medico scrupoloso accertasse che alcuni decessi erano dovuti al vino al metanolo.

E come era possibile, onorevole Ministro dell'agricoltura, che non venissero così interpretati alcuni atteggiamenti del Governo quale, ad esempio, il parere contrario alla riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1965 sulla repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, dei vini e degli aceti, già concordata alla Camera dei deputati tra tutti i Gruppi nella precedente legislatura e non approvata solo perchè richiedeva un aggravio di spesa di 5 miliardi? Ma analoga cosa potremmo dire in merito all'ormai unanimemente riconosciuta e richiesta riforma del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sulle classificazioni dei vini, per la quale esistono e fioriscono ormai da anni e da ogni parte proposte di legge; le ultime sono quelle predisposte dall'Associazione degli enotecnici e dall'Unioncamere nazionale, ma manca ancora quella del Governo. Mentre lo stesso piano vitivinicolo nazionale, più volte annunciato come pronto e prossimo all'adozione definitiva ed alla presentazione, che avrebbe dovuto affrontare anche i temi della classificazione e del catasto, come era stato annunciato in Commissione dallo stesso Governo, non ha ancora visto la luce.

Onorevole Ministro, su tutta questa materia si è registrata l'assenza di iniziativa legislativa e di programmazione da parte del Governo ed una certa insensibilità anche verso il comitato nazionale per le denominazioni d'origine, spesso lasciato senza personale e senza i necessari finanziamenti. Si è avuta e purtroppo si continua ad avere la sensazione che di fronte a problemi complessi, quando in campo vi sono contrasti di interessi tra categorie diverse di operatori economici, il Governo si renda latitante, incapace di scegliere e purtroppo in questo caso di scegliere tra interessi particolari di singole corporazioni e l'interesse della vitivinicoltura italiana, della produzione onesta, della salute dei consumatori, della prosperità di un intero settore produttivo, essenziale per la nostra agricoltura. In sostanza abbiamo un Ministero che lascia liberi i diversi

interessi di incontrarsi e di scontrarsi per raccoglierne, quando può, gli orientamenti ma che, quando permangono divisioni, finisce con il non scegliere, con il cadere nel più totale immobilismo in attesa degli eventi, creando difficoltà non secondarie ai suoi stessi funzionari.

Ed è questa non volontà di scegliere e di adeguare orientamenti e decisioni, è questa latitanza, questo lasciar fare le singole categorie o, al massimo, qualche funzionario ministeriale più volenteroso che hanno impedito le necessarie riforme legislative, perfino l'attuazione del regolamento comunitario sui vini tipici e lo stesso tempestivo adeguamento del servizio repressioni; adeguamento che si era voluto legare alle sorti ed ai tempi della generale riforma del Ministero dell'agricoltura e foreste, non cogliendo l'urgenza e la fattibilità che ora invece il decreto al nostro esame sancisce. Da ciò nasce il sospetto che si volesse usare questa riconosciuta urgenza quale momento di pressione perchè il Parlamento approvasse la riforma del Ministero dell'agricoltura, pur necessaria ed urgente, così come proposta dal Governo, quasi senza discutere, pena il farsi complici di ritardi nell'adeguamento degli strumenti di lotta alle sofisticazioni alimentari.

Ma lasciamo da parte le ipotesi e le supposizioni, che pure hanno la loro legittimità di fronte a determinati atteggiamenti. Sta di fatto che è questa la situazione nella quale la piaga della sofisticazione ha potuto verificarsi ed estendersi fino al crimine contro la salute dei cittadini. Da qui allora l'esigenza di porre un alt, intanto approvando subito il decreto, nonostante le ferite da esso subite all'articolo 1 e poi, senza soluzioni di continuità, ponendo mano alle riforme dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 162 e 930 ed accelerando da parte del Ministero dell'agricoltura la predisposizione e l'adozione del piano vitivinicolo, provvedimenti sui quali il Governo sarebbe bene desse assicurazioni in questa sede di un impegno reale e tempestivo. E questo, signor Ministro dell'agricoltura, anche per evitare che qualche residuo di emotività, prodotto dai fatti criminali, e comunque l'urgenza di una prima risposta forte, possa indurci a commettere

errori sia in termini di sottovalutazione, come emerge dall'articolo 1, sia in termini di eccessi che, alla prova dei fatti, potrebbero colpire anche coloro che con le sofisticazioni non hanno nulla a che vedere e che potrebbero creare difficoltà sia al settore vitivinicolo, specie ai piccoli produttori, sia alle istituzioni locali, sia ancora al settore della rete distributiva e del commercio di prodotti che con l'enologia, in realtà, hanno poco a che vedere.

Può, ad esempio, creare difficoltà in questo senso l'articolo 8-ter del decreto al nostro esame, un articolo di cui ben si comprende la motivazione di fondo: dare un'informazione puntuale ai consumatori, che è una delle condizioni per riconquistare un'immagine ed avvicinare il consumatore al vino. Tuttavia, siccome i vini diversi da quelli a denominazione di origine controllata o controllata e garantita sono legalmente ottenibili con vari tagli e perciò con vini ottenuti da vitigni vari, anche più di due, mentre il regolamento comunitario n. 355 del 1979, che ovviamente è legge dello Stato anche se non è stato attuato per la parte inerente ai vini tipici, prevede che l'indicazione della varietà della vite possa essere inserita in etichetta solo per i vini da designare con indicazione geografica ed alle condizioni dell'articolo 5 dello stesso regolamento e perciò non per i vini diversi da quelli a denominazione di origine, potremmo correre il rischio di creare con l'articolo 8-ter, così come è formulato, anche se dà al Ministro il compito di dettare norme attuative, difficoltà non secondarie alla commercializzazione dei vini diversi da quelli indicati nel regolamento comunitario che avessero descritti nelle loro etichette i nomi delle uve e delle zone della loro provenienza, con possibili gravi contraccolpi per tutta la nostra produzione di vini da tavola che — come sappiamo — è ancora l'88 per cento dell'intera produzione nazionale.

Questo inconveniente perciò pensiamo che debba essere evitato e chiediamo formalmente a questo proposito al Ministro dell'agricoltura l'impegno di attuare questo articolo tenendo conto del regolamento comunitario, di affrettare i tempi per emettere il decreto sui vini tipici allo studio ormai da oltre due

anni che in larga misura può ovviare a questo problema, e di farsi parte attiva perchè una volta in vigore il decreto-legge al nostro esame si possa tornare sopra a tutta la materia e con il tempo necessario, senza l'assillo dei 60 giorni del decreto-legge, per una risistemazione organica, affrontando la riforma dei due decreti nn. 362 e 930 cui mi sono riferito, studiando e concordando per essi, eventualmente, itinerari preferenziali e rapidi nelle Commissioni competenti e in Aula, senza scartare neppure l'ipotesi di procedere stabilendo i principi essenziali anzichè i particolari tecnici sulla cui base per delega il Governo potrebbe emettere i relativi decreti, come già accadde nel 1962 e nel 1965.

Proponiamo questo *iter* e questi tempi rapidi senza soluzione di continuità, anche perchè nell'attuazione concreta del decreto-legge al nostro esame potrebbero sorgere difficoltà e incongruenze non secondarie: basti pensare, ad esempio, a cosa prescrive l'articolo 9 in materia di circolazione dello zucchero, quando stabilisce in dieci chilogrammi il massimo della libertà di circolazione, per cui chi per avventura o per reale necessità ne acquistasse undici chilogrammi per il consumo domestico dovrebbe avere la bolletta di accompagnamento, due copie della quale dovrebbero essere spedite per raccomandata al comune e ai servizi repressione frodi e sofisticazioni; dovrebbe fornire un documento per essere riconosciuto dal negoziante; dovrebbe fornire il relativo numero di codice fiscale; dovrebbe far identificare il mezzo di trasporto; dovrebbe perfino far descrivere nella bolletta il percorso che dovrà fare dal negozio per arrivare a casa. Una procedura, come vedete, non semplice per l'acquirente e ancor meno per il negoziante e, in particolare, per la grande distribuzione; una procedura, peraltro, solo macchinosa ma incapace di impedire l'eventuale uso di zucchero nella vinificazione, dal momento che è pur sempre possibile andare più volte al giorno da uno o più negozianti per comprare più volte e ovunque dieci chilogrammi di zucchero senza aver bisogno per questo della bolletta di accompagnamento.

Quindi, è facile immaginare che esigenze di riesame di alcune parti del decreto-legge,

ivi compreso l'articolo 9, si porranno e anche in tempi rapidi: basti pensare che questo articolo, che ha operato l'estensione degli obblighi di registrazione in appositi libri di carico e scarico a «tutti» — ripeto, a tutti — gli utilizzatori di sostanze zuccherine — quindi anche al pasticciere, al dolcificio, alla gelateria, eccetera: pertanto non solo alla grande industria ma anche a migliaia e migliaia di piccoli laboratori artigiani — ha introdotto anche una norma che non potrà non produrre intralci seri a queste attività produttive, un appesantimento burocratico consistente e forse perfino impossibile da realizzare. Mi riferisco al punto 5 dell'articolo 9, dove si prescrive che le annotazioni di carico e scarico devono essere fatte subito, «all'atto in cui si verificano», neppure in fondo alla giornata, mentre cioè si impastano i dolci o si producono i gelati, per ogni quantità, sia un chilo o un etto di zucchero che viene consumato! Mi riferisco anche al punto 7 dello stesso articolo, quando si prescrive l'annotazione nel registro per ogni tipo di prodotto (il dolce, il gelato, la *brioche*) nel quale ci sia la presenza di sostanza zuccherina, con grande chiarezza, della percentuale delle sostanze zuccherine impiegate. Ogni produttore, quindi, sulla base di questo articolo, che non si riferisce evidentemente ai produttori vitivinicoli per i quali l'uso dello zucchero è vietato, dovrebbe calcolare e annotare non solo la quantità dello zucchero consumato — il che evidentemente è possibile — ma anche la percentuale di sostanza zuccherina presente nei diversi prodotti, nel dolce e così via. La cosa mi sembra francamente assurda e di difficilissima fattibilità. Da queste considerazioni emergono chiaramente gli impegni che noi chiediamo al Ministro dell'agricoltura e al Governo di assumere, mentre in questa fase andiamo verso la doverosa approvazione del decreto al nostro esame, impegni ad operare poi con ponderazione, a cominciare dalle circolari applicative che saranno emanate perchè i possibili inconvenienti di cui ho parlato non abbiano a verificarsi e impegni per una risistemazione organica della intera materia inerente la prevenzione e la repressione delle

sofisticazioni in generale e di quella sulle produzioni e sulle denominazioni vitivinicole in particolare, sulla linea che ho cercato di tratteggiare.

Due ultime richieste vorrei avanzare, onorevole Ministro, avvicinandomi alla conclusione di questo intervento ormai troppo lungo. La prima è inerente ai danni subiti ad opera dei sofisticatori dai produttori di uva che nel 1985 hanno conferito il loro prodotto e poi, a causa della vicenda del metanolo, non sono stati pagati. In questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione analoga a quella conseguente all'incidente nucleare di Chernobyl. I coltivatori, senza avere alcuna colpa, ma per colpa di criminali della sofisticazione, sono stati defraudati del loro reddito. In proposito noi pensiamo che il Ministro dovrebbe assumere l'impegno di operare perchè queste perdite possano essere in qualche modo risarcite.

La seconda richiesta è inerente alla sistemazione del personale precario. Si tratta, cioè, di tenere conto nel coprire i posti negli organici dei laboratori degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria con priorità del personale precario ormai da anni assunto a contratto. Mi dicono, infatti, che vi siano persone assunte ormai da 15-20 anni. Si tratta, in altri termini, di prevedere per questo personale un'adeguata riserva di posti in modo che, previa presentazione di una domanda, queste unità di personale possano entrare in ruolo ed essere assegnate alle sedi di appartenenza, considerando il periodo lavorativo pregresso utile anche ai fini pensionistici.

È con queste motivazioni, è con queste richieste di chiarimento e di impegni da parte del Governo, è con queste raccomandazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, che il Gruppo comunista non presentando alcun emendamento e sperando — ma mi sembra che sia così — che anche gli altri Gruppi politici facciano la stessa cosa, sollecita la definitiva e rapida approvazione del disegno di legge n. 1920, nel testo unanimemente accolto da parte delle Commissioni agricoltura e sanità del Senato. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 282, demanda al Ministro dell'agricoltura la facoltà di modificare le sedi e le circoscrizioni territoriali degli Uffici periferici interregionali ed interprovinciali del Servizio repressione frodi;

rilevato che viene in tal modo affidato al Ministro il compito della ristrutturazione dell'intero servizio allo scopo di approntare più efficaci misure contro le sofisticazioni alimentari;

considerato che corre voce di orientamenti ministeriali intesi a sopprimere gli uffici delle sedi di Pisa e Salerno;

impegna il Governo:

a valutare, al fine della conservazione di tali uffici, il fondamentale lavoro del personale addetto per organizzare un servizio efficiente, la vasta esperienza da esso acquisita e le notevoli spese finora affrontate per dotare i relativi laboratori di attrezzature scientifiche costosissime, tenendo anche conto che gli uffici di tali sedi sono gli unici che hanno personale e mezzi per individuare le frodi che vengono perpetrate nel settore sementi a scapito degli operatori, in agricoltura ed in botanica, nazionali ed esteri.

9.1920.1 ORIANA, PINTO Michele

Il Senato,

considerato che in conseguenza dei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria nei confronti delle aziende inquisite per aver adulterato rilevanti quantitativi di vino con il metanolo, molti produttori vitivinicoli non hanno realizzato e non realizzeranno per molto tempo una remunerazione del loro prodotto, ceduto tramite alcune cantine sociali alle aziende inquisite,

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative a difesa del reddito dei sopraddetti produttori,

vittime di una vera e propria calamità, sia pure di origine anomala e non naturale.

9.1920.2 CONSOLI, MARGHERI, DE TOFFOL, CASCIA, COMASTRI, LIPPI, MERIGGI

Il Senato,

impegna il Governo perchè venga precisato che nell'applicazione del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, siano tenute presenti da parte degli organi di controllo le norme CEE già recepite dall'ordinamento legislativo nazionale.

9.1920.3 COSTA, SELLITTI

Il Senato,

impegna il Governo affinché, con i poteri di cui dispone, chiarisca che il comma 1 dell'articolo 5 e il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, si riferiscono ai reati previsti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 del codice penale, come precisato dall'articolo 1.

9.1920.4 COSTA, SELLITTI

Il Senato,

impegna il Governo perchè emani norme applicative per quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, che prevedano, in caso di forzata variazione del percorso da effettuare nel trasporto, che sia concesso di apportare tale variazione dandone immediata segnalazione ai competenti organi di controllo.

9.1920.5 COSTA, SELLITTI

Il Senato,

con riferimento all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, considerate le difficoltà che si porrebbero per i vettori e per i servizi statali (postali o ferroviari) nell'effettuare le consegne della bolletta di accompagnamento entro il termine massimo di 48 ore,

invita il Governo

a prevedere norme di attuazione che autorizzino il vettore ad indicare sulla bolletta stessa un nuovo termine di consegna non superiore a 48 ore, con annotazione fatta sotto la propria responsabilità, prima di proseguire il trasporto.

9.1920.6

SELLITTI, COSTA

Il Senato,

considerata la necessità di rendere il provvedimento in esame più rispondente alle finalità che si propone soprattutto per quanto concerne i diritti e le aspettative del personale in servizio presso il ruolo centrale dell'Agricoltura che ha presentato domanda di trasferimento negli uffici periferici del servizio repressioni frodi, in data antecedente a quella del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 281;

impegna il Governo:

a riservare al personale già in servizio nel ruolo centrale dell'Agricoltura, intenzionato a trasferirsi in servizi periferici dell'amministrazione, il 10 per cento dei posti messi a concorso dal Ministero stesso in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

9.1920.7

SELLITTI, COSTA

ORIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORIANA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, illustrerò molto rapidamente l'ordine del giorno n. 1. Se, come spero e come mi auguro, verrà approvato il provvedimento al nostro esame, e in particolare l'articolo 10, sarà demandata al Governo la facoltà di operare una ristrutturazione dell'intera organizzazione dei vari servizi periferici del servizio repressione frodi, stabilendo la dislocazione delle sedi e le circoscrizioni territoriali; ovviamente esse dovranno rispondere meglio a quelle che sono le moderne e le attuali necessità per il controllo delle frodi là dove le frodi più numerose si verificano, statisticamente parlando, e dove il

traffico dei generi alimentari è evidentemente più intenso. In questo senso ritengo che sia veramente importante aver dato al Governo questa facoltà, perchè solo con un'organizzazione agile, ben congegnata, ristrutturata e riportata a quelle che sono le necessità del momento potrà applicare queste norme per la repressione delle sofisticazioni.

Fatta questa premessa, devo aggiungere che corre voce — e quando si dice «corre voce» per chi è pratico di Ministeri sa che qualche cosa già è stata fatta — che si avrebbe intenzione di chiudere le sedi di Pisa e di Salerno. Faccio presente la necessità di non addivenire a questa decisione. Infatti, si tratta di uffici con caratteristiche tutte particolari e che si occupano del controllo delle frodi sulle sementi. Sono pertanto specializzati ed hanno una vasta competenza territoriale che non può essere frazionata negli uffici già esistenti. L'ordine del giorno che può sembrare mirato — premetto però che il provvedimento non è mirato o perlomeno non è soltanto mirato a particolari persone e a particolari uffici — si propone, in coerenza con la logica di una sana riforma, di far sì che non vengano tagliati i rami vegeti e funzionali. Nel caso particolare si tratta di personale che ha dato e darà sempre ottimi risultati nel proprio lavoro e che ha una lunga esperienza. Inoltre sono stati spesi molti soldi per il laboratorio e l'ufficio di Pisa ha diretti contatti con la locale facoltà di agraria — e si sa il valore della facoltà di agraria dell'università di Pisa — utilissimi per svolgere i propri compiti. Chiedo, pertanto, che si tenga presente l'opportunità, a mio parere molto evidente, di non chiudere questi due uffici di Pisa e di Salerno.

CONSOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Illustro brevemente l'ordine del giorno n. 2. Per quanto riguarda il merito, i colleghi intervenuti nel dibattito hanno già evidenziato i danni che la vicenda del metanolo ha comportato per il settore. Il collega Margheriti ha fatto riferimento ad un tipo particolare di danno, cioè quello ricaduto sui

produttori che hanno ceduto vino genuino, tramite le cantine sociali o direttamente, ad alcune di queste aziende inquisite.

Come sappiamo tutti, la normativa sulle calamità naturali non prevede questi casi; come sappiamo tutti, i provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti che si sono susseguiti — in alcuni casi sono state attivate le procedure fallimentari per le aziende inquisite — ci danno la certezza che questi produttori non prenderanno una lira, come remunerazione del loro prodotto, quest'anno e forse mai più.

Posso capire l'obiezione che può nascere a questo proposito e cioè il rischio di impresa. Infatti, anche un piccolo produttore vitivinicolo deve sottostare alle leggi del mercato ed al rischio di impresa, però bisogna considerare — ed è un problema che ci dobbiamo porre tutti — che il varo di questo decreto, pur con alcuni limiti, rappresenta un passo importante per rimediare a ritardi e responsabilità che sono di tutti, in modo particolare del Governo, ma anche — io dico — dell'opposizione, per non aver fatto più di quanto hanno fatto. Infatti, la vicenda delle sofisticazioni è antica e in alcuni casi questi sofisticatori non sono apparsi come fatti anomali nel mercato, ma erano grosse aziende con forti credenziali. Voglio fare un esempio: l'azienda Fusco di Manduria, che è una delle maggiori inquisite; se uno va a Manduria sa che è la più grossa azienda della zona, sa che il controllo dell'esportazione in Francia era monopolio di questa azienda. Ma sa anche che in quello stabilimento vitivinicolo c'era la fotografia di qualche ministro che consegnava il premio all'imprenditore Fusco e la fotografia di qualche sottosegretario di Stato che faceva da testimone alle nozze del figlio del signor Fusco. Come meravigliarsi se questi nostri poveri contadini, che producono 50 quintali d'uva su un ettaro di terra, lavorando un'intera annata, anche quando si mettono in cooperativa e fanno la cantina sociale, sono poi costretti a portare il prodotto ai Fusco?

Mi pare quindi, signor Ministro, onorevoli colleghi, che l'obiezione sul rischio d'impresa non sia valida in questo caso. Bisogna pensare a trovare una soluzione affinché in qual-

che modo siano difesi questi produttori. Il rischio è che da questa vicenda non si abbia soltanto un colpo duro al settore ma che ci sia un colpo per alcune produzioni, che sono quelle del vino cosiddetto «da taglio». Non credo sia nell'interesse nazionale e nell'interesse di un equilibrio soddisfacente del settore che queste produzioni scompaiano. Naturalmente, se questi produttori non troveranno modo di poter vivere e quindi di percepire in qualche modo alcunchè, questa strada pericolosa diventerà molto più concreta. Per cui raccomando al Governo di assumere questo impegno e ai colleghi di votare l'ordine del giorno. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTA, *relatore*. Intervengo, signor Presidente, per illustrare gli ordini del giorno da me presentati assieme al senatore Sellitti. Il primo, che reca il n. 3, si riferisce all'articolo 2, che al comma terzo precisa il divieto di impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, anche in miscela tra loro. Siccome la CEE ha previsto la possibilità che possano riscontrarsi tracce di metanolo senza infrangere le leggi penali, noi chiediamo al Governo che sia tenuto presente quanto da noi già recepito in legge dello Stato e che credo debba essere accolto da tutti.

Il successivo ordine del giorno n. 4 si riferisce all'articolo 5 il quale prevede che, allorquando gli organi di controllo ravvisino reati dai quali possa derivare pericolo per la salute pubblica, si agisce con rito direttissimo. Noi chiediamo una maggiore precisazione, rifacendoci all'articolo 1, laddove è specificato che ci si riferisce agli articoli 439, 440, 441 e 442 del codice penale, onde evitare confusione nell'interpretazione e nell'applicazione della legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 5, ci riferiamo all'articolo 9, che indubbiamente è un articolo molto complesso e che è stato molto criticato da qualche collega che ci ha preceduto. Al comma 3 del predetto

articolo è scritto tra le altre cose che nella famosa bolla di accompagnamento deve essere specificato l'esatto itinerario, il che non sembra una cosa possibile, perchè una qualsiasi interruzione del percorso stradale potrebbe portare ad una deviazione e quindi alla impossibilità di seguire l'itinerario prefissato. Allora chiediamo che nella norma esplicativa il Governo faccia presente che, in caso di effettiva necessità nella quale si dovesse deviare, cambiare o modificare l'itinerario, ciò fosse consentito dandone immediata comunicazione agli organi competenti di controllo più vicini.

SELLITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Il primo ordine del giorno riguarda sempre l'articolo 9. Il termine massimo di 48 ore previsto dalla norma per la consegna e la validità delle bollette di accompagnamento credo che sia impossibile da rispettare: occorre infatti tener conto che nessun servizio statale, postale o ferroviario che sia, può garantire simile termine per le consegne anche nella stessa regione o nella stessa provincia. Il termine appare tanto più irrealistico ove si consideri che il vettore è normalmente plurimo in quanto diversi trasportatori assicurano con specializzazione servizi interregionali e interprovinciali e anche locali. Quindi invitiamo il Governo a prevedere norme di attuazione che autorizzino il vettore ad indicare sulla bolletta stessa un nuovo termine di consegna, non superiore alle 48 ore, con annotazione fatta sotto la propria responsabilità prima di proseguire il trasporto.

Il secondo ordine del giorno riguarda soprattutto i diritti e le aspettative del personale che, in servizio presso il ruolo centrale del Ministero dell'agricoltura, ha presentato domanda di trasferimento negli uffici periferici, nel servizio repressione frodi, in data antecedente a quella del decreto-legge del 18 giugno 1986. Avevamo intenzione di presentare su questo punto un emendamento all'articolo 11, però, avendo tutti d'accordo convenuto di non presentare emendamenti, ho

trasformato la proposta in ordine del giorno. Con esso impegniamo il Governo a riservare al personale già in servizio nel ruolo centrale del Ministero dell'agricoltura, proprio quello intenzionato a trasferirsi in servizi periferici dell'Amministrazione, il 10 per cento dei posti messi a concorso dal Ministero stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Di Lembo.

DI LEMBO, *relatore*. Signor Presidente, non voglio fare una replica anche perchè di queste cose abbiamo parlato a lungo. Però sia chiaro che i richiami alla Costituzione o al sistema del codice penale non sono burocratici. D'altra parte, senza fare repliche, vorrei anche dire che condivido alcune osservazioni fatte in ordine all'applicabilità di certi articoli, però la responsabilità non è sempre e solo del Ministro o del Governo. Si è detto che correttamente il Ministro ha riportato nel nuovo decreto-legge quello che era stato approvato dai rami del Parlamento. Guarda caso i due articoli che non piacciono troppo, cioè gli articoli 8-ter e 9, sono stati introdotti, l'articolo 8-ter, a seguito di emendamento dei deputati Binelli, Rabino, Bambi e Patria e, l'articolo 9, quando si discuteva il decreto-legge n. 104, a seguito di un emendamento dei deputati Binelli, Poli e Pastore del Gruppo comunista. Il Governo non ha fatto altro che recepire nel nuovo disegno di legge, così come aveva promesso e così come sostanzialmente gli avevamo imposto, emendamenti che erano stati approvati nell'altro ramo del Parlamento e che erano stati presentati dal Gruppo comunista. Questo soltanto per la storia.

Senza andare molto per le lunghe, esprimo infine parere favorevole a tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, desidero replicare agli intervenuti nella discussione generale anzitutto per ringraziare il senatore Di Lembo e il senatore Costa per la loro illustrazio-

ne degli elementi genetici e dispositivi del provvedimento, illustrazione che esime il Governo dal percorrere la stessa traccia illustrativa già così bene esplorata dalle due relazioni. Il ringraziamento si estende anche al lavoro che il senatore Di Lembo e il senatore Costa hanno compiuto nelle Commissioni di merito e che ha giovato non poco al formarsi di una opinione convergente, quale quella che mi pare oggi possiamo registrare.

Per quanto riguarda gli interventi che ho ascoltato del senatore Garibaldi, del senatore Fiocchi e del senatore Margheriti, vorrei limitarmi ad alcune dichiarazioni di ordine generale che indicano tuttavia qual è il proposito del Governo in presenza di questo decreto-legge. Il Governo ha già concentrato la sua attenzione, sin dall'emanazione del primo decreto-legge, il n. 104, sul momento applicativo ed esecutivo, ponendo in essere già alcuni elementi preliminari che adesso, a decreto-legge convertito in legge, si tradurranno in vere e proprie norme amministrative di esecuzione.

Il Governo in aggiunta a ciò ha anche compiuto alcune azioni fondamentali per il settore vitivinicolo percorso dalla tragedia del vino al metanolo. Rientrano tra le operazioni preliminari di applicazione — lo voglio ricordare — tutte le operazioni che riguardano l'ispettorato centrale per la repressione delle frodi. È stato già nominato l'ispettore generale capo e sono già state compiute tutte le operazioni preliminari per i concorsi con procedura straordinaria che mi pare giustamente siano stati previsti dal decreto legge. Non solo, ma è già stata completata tutta la rete della struttura periferica nuova del potenziato ispettorato centrale, per cui non avremo bisogno di molto tempo per poter avere e il completamento degli organici e la funzionalità piena dei servizi periferici.

Ci siamo occupati anche della dotazione ai servizi periferici dell'ispettorato centrale per la repressione delle frodi di apparecchiature modernissime, che stanno per essere approvate dai servizi della Comunità Economica Europea come apparecchiature in grado di rilasciare certificazioni valide per tutta la Comunità. Uno dei grandi problemi, ad esempio, era quello di distinguere nel vino

alcool etilico di origine naturale e alcool etilico ottenuto per derivazione dallo zucchero o addirittura direttamente immesso nel vino. Con una apparecchiatura costosissima, che è una applicazione di uno dei più moderni strumenti diagnostici, cioè il Nuclear Magnetic Resonance (N.M.R.), si è in grado di distinguere esattamente l'origine dell'alcool etilico e si è in grado anche di ottenere altri sofisticatissimi accertamenti.

Ecco perchè noi doteremo i nostri servizi delle apparecchiature di cui sto parlando. Ma in aggiunta alle operazioni preliminari di esecuzione, abbiamo compiuto due operazioni che mi sembrano fondamentali. La prima, del costo di 140 miliardi, vorrei ricordare al Senato, è una operazione di distillazione straordinaria di due milioni e mezzo di ettolitri di vino per dare un sollievo immediato ai produttori vitivinicoli, che sono stati colpiti dalla crisi di mercato dopo la vicenda del metanolo. Aggiungiamo anche un'operazione straordinaria di distillazione per il moscato Asti spumante, in ragione delle peculiarità eccezionali di questa produzione. L'ammontare delle due distillazioni comporta oneri per lo Stato per 140 miliardi. Mi dispiace che nessuno lo abbia ricordato nel corso di questa discussione, perchè mi pare che qui con prontezza assoluta si sia dato riscontro ad un desiderio fortissimo nelle categorie interessate.

Aggiungo che abbiamo firmato una convenzione con l'ICE per l'impiego di 5 miliardi per una campagna straordinaria di promozione, soprattutto negli Stati Uniti d'America e nella Repubblica federale tedesca. Altra cosa che stiamo facendo, in termini il più possibile accelerati, è lo sviluppo del momento legislativo, a cui hanno fatto riferimento i senatori intervenuti nella discussione, in modo particolare il senatore Margheriti. Proprio mentre stiamo parlando è in corso al Ministero dell'agricoltura la presentazione, alle categorie interessate, della bozza per un primo parere del nuovo decreto del Presidente della Repubblica n. 930, in materia di vini di qualità.

Si è lavorato intensamente anche sul versante del decreto del Presidente della Repubblica n. 162, una norma è stata addirittura

introdotta dalla Camera dei deputati nel disegno di legge di conversione. Le questioni non sono semplici, tuttavia l'intenzione del Governo è di procedere il più rapidamente possibile. Abbiamo lavorato a Bruxelles in modo da portare il Consiglio dei ministri della Comunità Economica Europea ad approvare, quindici giorni or sono, l'istituzione del catasto viticolo.

Devo ora alcune risposte puntuali agli interventi che ho ascoltato. Sono grato al senatore Fiocchi di aver ricordato che questo testo si giova di un disegno di legge che il Governo aveva presentato alle Camere sin dal 22 marzo del 1985 e questo ha consentito di non improvvisare qualche norma di potenziamento dei servizi, ma di riprendere invece un insieme di disposizioni che avevano rappresentato il frutto di una elaborazione assai meditata. Il senatore Garibaldi ha parlato di un qualche pasticcio ordinamentale ed ha invitato il Governo, nella sua azione amministrativa ed applicativa, a correggere alcune possibili distorsioni e, nei limiti in cui la legge lo consente, il Governo lo farà senz'altro.

Ed è la risposta che io devo anche al senatore Margheriti su due questioni in particolare che hanno formato oggetto del suo lungo ed elaborato intervento. La prima questione riguarda l'articolo 8-ter, e l'etichettatura. È chiaro che l'Italia è vincolata da due regolamenti comunitari che hanno avuto immediata applicazione nel paese — lo ha riconosciuto in maniera assolutamente esplicita per tutti i regolamenti comunitari una nota sentenza della Corte costituzionale — e che sono il regolamento 355/79 e, per alcuni aspetti, il regolamento 337/79. Mi gioverò del suo intervento, senatore Margheriti, per evitare censure da parte di colleghi che appartengono al Gruppo comunista della Camera dei deputati: il bicameralismo comporta talvolta qualche disparità di parere tra Gruppi, anche tra Gruppi del Partito comunista italiano. Mi gioverò, quindi, del suo intervento, che mi è parso assai equilibrato, per temperare nelle disposizioni applicative la norma dell'articolo 8-ter con le norme vigenti nel nostro ordinamento dei due regolamenti comunitari che ho ricordato.

Anche per quanto concerne l'articolo 9 siamo in presenza di una disparità di vedute tra le due Camere dello stesso tipo di quella che ho ricordato per l'articolo 8-ter. Sulla circolazione dello zucchero l'altro ramo del Parlamento ha proceduto con mano molto rigorosa. Abbiamo ora allo studio una circolare che non sarà di facile emanazione poiché non possiamo, ovviamente, contraddire il dettato della legge, ma riteniamo di avere una latitudine sufficiente per temperare l'asprezza di alcune disposizioni che renderebbero la norma dell'articolo 9 oltre che inapplicabile anche, per certi aspetti, inutilmente vessatoria. Quindi anche per questo articolo do assicurazione che il Governo si muoverà in questo senso.

A questo punto, vorrei esprimere il parere su alcuni ordini del giorno lasciando al Ministro della sanità quello su ordini del giorno che rientrano più direttamente nella competenza del suo Ministero. Il Governo accetta l'ordine del giorno n. 1 dei senatori Oriana e Pinto Michele, tanto più che con un emendamento introdotto al decreto-legge abbiamo già risolto il caso dei due servizi periferici di Pisa e di Salerno e quindi la questione, del resto giusta, è stata già presa in considerazione e non vi è più motivo di avere perplessità ed incertezze.

Il Governo comprende i motivi che hanno indotto il senatore Consoli ed altri a presentare l'ordine del giorno n. 2 ed io posso fornire questa risposta: il provvedimento della grande distillazione straordinaria per due milioni e mezzo di ettolitri di vino da tavola verrà approvato, io credo stasera, dal CIPAA ed entrerà immediatamente in esecuzione. Esso è tale, a mio avviso, da assorbire e risolvere il caso di produttori vinicoli che si sono trovati penalizzati per via di questa circostanza particolare. In altre parole questo vino, che non ha trovato la possibilità di essere venduto, avrà la possibilità di essere distillato.

CONSOLI. Questo vino era stato venduto ai sofisticatori. È sotto sequestro.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Ho capito, ma a un certo momento, se è vino buono, verrà dissequestrato.

CONSOLI. Ci sono le procedure fallimentari, le confische.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Va bene, ma è vino che può rientrare nella distillazione straordinaria. Mi occuperò della questione e la studierò a fondo, però è difficile poter immaginare un provvedimento *ad hoc* per questo caso. Noi abbiamo oggi la possibilità di avviare alla distillazione il vino da tavola che, per varie circostanze, non ha potuto essere venduto. In questa categoria può rientrare anche il vino a cui l'ordine del giorno fa riferimento. Evidentemente l'autorità esecutiva del Governo non può superare i provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria; quando però intervenisse un provvedimento di dissequestro, questo vino potrà rientrare tranquillamente nelle disposizioni di una distillazione straordinaria, di questa o di quella successiva che sarà disposta ad ottobre direttamente da parte della Comunità economica europea. Posso quindi in conclusione accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, di certo non meramente rituale o formale. Esaminerò il caso perchè indubbiamente esso è di estrema rilevanza.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, presentato dai senatori Costa e Sellitti, non c'è dubbio che il Governo terrà conto delle disposizioni di carattere comunitario che sono del resto già applicabili in Italia, tuttavia in presenza di un dettato normativo molto chiaro quale quello del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge, il Governo non può che accettare l'ordine del giorno come raccomandazione. Non vorrei infatti che il testo legislativo venisse interpretato in maniera estensiva o restrittiva per il semplice fatto che il Governo ha accolto formalmente un ordine del giorno. La raccomandazione consiste nel fatto di tener conto — e in questo caso lo faremo — delle disposizioni di carattere comunitario che non possono evidentemente essere trascurate dal momento che hanno già validità legale nel nostro paese.

L'ordine del giorno n. 4 tratta poi una materia di carattere squisitamente sanitario e pertanto preferirei che fosse il mio collega, Ministro della sanità, a rispondere su di esso.

Per quanto concerne ancora gli ordini del giorno nn. 5 e 6, a firma dei senatori Costa e Sellitti, che toccano effettivamente questioni serie e valide, il Governo dichiara di accettarli entrambi come raccomandazione. Non può invece accettarli formalmente per il fatto che il dettato dell'ordine del giorno implica la modificazione di una norma di legge. Il Governo comunque utilizzerà tutta la latitudine interpretativa ed amministrativa possibile per venire incontro a queste esigenze che ritiene fondate.

L'ultimo ordine del giorno, sempre a firma dei colleghi Sellitti e Costa, sarebbe accettato tale e quale dal Governo. C'è però un'esplicita menzione di un 10 per cento di riserva di posti mentre formalmente la riserva di posti, come è noto, non è stata introdotta. L'obiettivo contenuto nell'ordine del giorno è condiviso dal Governo ed abbiamo mezzi amministrativi per realizzare quello che si realizzerebbe con questa riserva di posti del 10 per cento. Non possiamo però ricorrere a questa formula: il Governo accoglie dunque l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il ministro della sanità ad esprimersi sull'ordine del giorno n. 4 e, eventualmente, ad integrare quanto già osservato dal ministro Pandolfi sugli altri ordini del giorno.

* DEGAN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare i relatori e quanti sono intervenuti, per esprimere poi la mia opinione su due aspetti. Da una parte, il relatore Costa sollevava qualche preoccupazione circa la possibilità di intrecci istituzionali impropri fra la normativa che dovrebbe essere dettata dall'Istituto superiore di sanità e le competenze autonome delle regioni e delle unità sanitarie locali. Mi pare che, viceversa, il testo legislativo in fondo non faccia altro che applicare quel potere generale di indirizzo e di coordinamento che è proprio del Governo in ogni materia, che qui viene avallato addirittura con legge, che ci consente di razionalizzare, anche al fine — è questa la seconda osservazione che faccio — di assicurarli in maniera corretta e ordinata a livello territoriale e nazionale, quei

piani di controllo sistematici che sono stati richiesti in particolare dal senatore Garibaldi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, ne capisco il senso, ma poichè siamo in presenza di un testo legislativo suscettibile di interpretazioni, si verificherà in concreto la possibilità di dare attuazione all'indicazione dell'ordine del giorno. Accolgo pertanto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendosi il Governo pronunciato a favore dell'accoglimento degli ordini del giorno presentati, chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

ORIANA. Signor Presidente, non insisto per la votazione in quanto sono soddisfatto di quanto ha detto l'onorevole Ministro.

DE TOFFOL. Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno n. 2.

SELLITTI. Signor Presidente, non insisto per la votazione degli ordini del giorno nn. 6 e 7; essendo secondo firmatario degli ordini del giorno nn. 3, 4 e 5, dichiaro di non insistere per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore De Toffol e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2:

al comma 4, le parole: « a chiunque trasporti o fa trasportare i » sono sostituite

dalle seguenti: « al responsabile del trasporto dei ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole da: « Ove l'interessato » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — 1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore,

speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino ».

All'articolo 8:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta Ufficiale* ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale ».

Dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 8-bis. — 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

” Art. 109-bis. — Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni ”.

Art. 8-ter. — 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1 ».

All'articolo 9:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

« 10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidi-

mati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonché delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.

10-ter. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ».

Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 9-bis. — 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9-ter. — 1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

” Art. 76. — 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto od in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero

aggiunge altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta " ».

All'articolo 10:

al comma 2 la parola: « annessi » è soppressa;

alla tabella A, prospetto A, la cifra: « 24 » è sostituita dalla seguente: « 26 »;

alla tabella A, prospetto B, la cifra: « 300 » è sostituita dalla seguente: « 298 ».

All'articolo 14:

al comma 1 la cifra: « 2.000 milioni » è sostituita dalla seguente: « 10.000 milioni »;

al comma 2 la cifra: « 5.000 milioni » è sostituita dalla seguente: « 50.000 milioni » e dopo le parole: « di consumo del vino », sono aggiunte le seguenti: « per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole da: « Le regioni e le province » fino a: « istituti zooprofilattici sperimentali » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali ».

All'articolo 18:

al comma 1, lettera b), le parole: « lettere o) e p) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), o) e p) ».

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Art. 20. — 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

" 1. A partire dal centovesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario " ».

All'articolo 22:

al comma 1, all'alinea, le parole: « 20.340 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 73.340 milioni »;

al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

L'articolo 23 è soppresso.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 22 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, con le allegate tabelle, è il seguente:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria ».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

« La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ».

Art. 2.

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art. 3.

1. La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:

a) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 7^a qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;

b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 7^a qualifica funzionale - chimici: n. 30;

c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 4^a qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;

d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 4^a qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 1.250 milioni.

Art. 4.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

Art. 5.

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6.

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repres-

sione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, **in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.**

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

Art. 7.

1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

Art. 8.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

4. Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella *Gazzetta Ufficiale* ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale.

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento.

Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

« Art. 109-bis. — Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 8-ter.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«ART. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la repressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza ».

10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonchè delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.

10-ter. Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ».

Art. 9-bis.

1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9-ter.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Art. 76. — 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto od in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva in vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1, chiunque nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta ».

Art. 10.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella A, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

TABELLA A

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

| Qualifica | Posti di funzione o qualifica |
|---|----------------------------------|
| <i>Prospetto A - Dirigenti:</i> | |
| Dirigente generale | 1 |
| | Ispettore gen. capo |
| Dirigente superiore | 2 |
| Primo dirigente | 26 |
| <i>Prospetto B - Carriera direttiva:</i> | |
| VII e VIII qualifica funzionale | 298 |
| <i>Prospetto C - Carriera di concetto:</i> | |
| VI e VII qualifica funzionale | 225 |
| <i>Prospetto D - Carriera esecutiva:</i> | |
| IV e V qualifica funzionale | 250 |
| <i>Prospetto E - Carriera ausiliaria:</i> | |
| II e III qualifica funzionale | 125 |
| <i>Totale (prospetti A+B+C+D+E)</i> | 927 |

Art. 11.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici

qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella B, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle A e B.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

TABELLA B

Sostituisce l'allegato I, tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

| Qualifica | Posti di qualifica |
|--|--------------------|
| <i>Carriera direttiva scientifica:</i> | |
| Direttore | 23 |
| Direttore di sezione | 144 |
| Sperimentatore | 361 |
| <i>Carriera direttiva amministrativa:</i> | |
| VII e VIII qualifica funzionale | 22 |
| <i>Carriera direttiva tecnica:</i> | |
| VII e VIII qualifica funzionale (analisti) | 48 |
| <i>Carriera di concetto:</i> | |
| VI e VII qualifica funzionale | 262 |
| <i>Carriera esecutiva:</i> | |
| IV e V qualifica funzionale | 132 |
| <i>Carriera ausiliaria:</i> | |
| II e III qualifica funzionale | 273 |
| <i>Totale</i> | 1.265 |

Art. 12.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella A, compresi quelli portati in

aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministro per le finanze » con quello al « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella B.

Art. 13.

1. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

1. È autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero, promossa dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-

reste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali del settore.

Art. 15.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.

Art. 16.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per cono-

scenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria » e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 17.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle *C* e *D*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 12, comma 2.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 4.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.

TABELLA C

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI
DEL MINISTERO DELLA SANITA (TABELLA XIX - DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, n. 748).

| Livello di funzione | Qualifica | Posti di qualifica | Funzione |
|---|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>Quadro B. — Dirigenti amministrativi</i> | | | |
| D | Dirigente superiore | 1 | Vice direttore generale |
| E | Primo dirigente | 1 | Direttore di divisione |
| <i>Quadro C. — Dirigenti medici</i> | | | |
| E | Primo dirigente | 1 | Ispettore capo |
| <i>Quadro D. — Dirigenti veterinari</i> | | | |
| E | Primo dirigente | 1 | Ispettore capo |
| <i>Quadro E. — Dirigenti chimici</i> | | | |
| E | Primo dirigente | 1 | Ispettore capo |
| <i>Quadro F. — Dirigenti farmacisti</i> | | | |
| E | Primo dirigente | 1 | Ispettore capo |
| <i>Quadro G. — Dirigenti ingegneri</i> | | | |
| E | Primo dirigente | 1 | Ispettore capo |

TABELLA D

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 LUGLIO 1980, N. 614.

| Qualifica funzionale — | | Qualifica funzionale — | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Amministrativi</i> | | <i>Ingegneri</i> | |
| VIII | funzionario amministrativo 2 | VIII | ingegnere direttore 1 |
| VII | collaboratore amministrativo 1 | VII | ingegnere 1 |
| <i>Medici</i> | | <i>Ragionieri</i> | |
| VIII | medico direttore 3 | VI | ragioniere 2 |
| VII | medico 2 | <i>Assistenti sanitari</i> | |
| <i>Veterinari</i> | | VI | assistente sanitario 4 |
| VIII | medico veterinario direttore 3 | <i>Segretari amministrativi</i> | |
| VII | medico veterinario 2 | VI | segretario amministrativo 4 |
| <i>Chimici</i> | | <i>Coadiutori</i> | |
| VIII | chimico direttore 2 | IV | coadiutore 3 |
| VII | chimico 1 | <i>Dattilografi</i> | |
| <i>Farmacisti</i> | | IV | dattilografo 5 |
| VIII | farmacista direttore 1 | <i>Autisti</i> | |
| VII | farmacista 1 | III | autista 3 |
| | | <i>Operai</i> | |
| | | II | operai comuni 3 |

Art. 18.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 16, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo

comma, lettere *b*), *o*) e *p*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere *a*) e *b*), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 16 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella *E* allegata al presente decreto.

2. La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

« *a*) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali; ».

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero della agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

TABELLA E

(Legge 24 luglio 1985, n. 410)

| | Organici al 1° genn. 1985 | Organici al 1° genn. 1986 | Organici al 1° genn. 1987 | Organici al 1° genn. 1988 | Organici al 1° genn. 1989 | Organici al 1° genn. 1990 |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sottufficiali | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 | 24.800 | 25.000 |
| Militari di truppa | 63.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.200 | 67.200 |

Art. 20.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

« 1. A partire dal centovesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario ».

Art. 21.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, ivi comprese prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai normali limiti di spesa individuale, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno 1986 da iscriverne in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 15, 16, comma 6, 18 e 21, in lire 73.340 milioni per l'anno 1986, in lire 24.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 13.250 milioni per l'anno 1986 ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria »;

b) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986,

all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano agricolo nazionale e Piano della forestazione »;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato »;

e) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia »;

f) quanto a lire 1.490 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Potenziamento del Sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità ».

f-bis) quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 23 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 24 del decreto-legge è il seguente:

Art. 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SELLITTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLITTI. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il presente decreto in esame dà sistemazione organica alla scottante materia della lotta alle frodi alimentari e sana — come recita il suo articolo 2 — gli atti e i provvedimenti urgenti adottati con il precedente decreto-legge, concernente analoghe misure, decaduto per decorrenza dei termini.

L'impegno del Parlamento non può essere che quello di approvarlo il più rapidamente possibile. La posizione del PSI è su questa precisa linea e sono evidenti le motivazioni che la ispirano.

In primo luogo ci sembra che le misure contenute nell'ultimo testo siano state sufficientemente meditate ed approfondite. Ad esse si è pervenuti dopo l'esame del testo originariamente proposto dal Governo, attraverso il decaduto decreto-legge n. 104 dell'11 aprile 1986 da parte di entrambi i rami del Parlamento.

La Camera dei deputati prima, il Senato poi avevano provveduto a dibattere ed integrare le proposte governative. Sul testo attuale, dunque, si sono formate le più ampie convergenze possibili. Cosa dire delle misure contenute nel provvedimento oltre il fatto che sono ormai palesemente essenziali?

Credo che il primo pregio che vada loro riconosciuto, almeno nelle intenzioni e nei desiderata legislativi, salvo a costatarne in fase attuativa la capacità di realizzarsi, sia quello di prevedere un coordinamento capillare ed organico che colleghi in una logica unitaria i diversi livelli istituzionali di Governo (penso ai Ministeri della sanità e dell'agricoltura, che saldano le loro funzioni con quelle dei poteri locali impersonati dai sindaci e dai comitati responsabili) e le varie unità operative sparse nel territorio e appartenenti ai diversi corpi dello Stato (come si tratta per l'Ispettorato repressioni frodi, per i Nuclei antisofisticazioni dei carabinieri, per i Nuclei di polizia tributaria, della Guardia di finanza e del Corpo forestale che debbono operare in armonia con le Unità sanitarie locali e l'Istituto superiore di sanità).

Un altro elemento che conferisce il necessario quadro di concretezza alle misure adottate, perchè offre gli strumenti per gestirle, è rappresentato dall'introduzione di sistemi di informazione fungibili ai diversi apparati operativi e sostanzialmente facenti capo all'Agricoltura e alla Sanità, cui compete la responsabilità ultima nella vigilanza su base nazionale e nel coordinamento permanente della tutela alimentare ed igienica della popolazione.

Funzionali al perseguimento di livelli di maggiore sicurezza nella qualità dei prodotti alimentari commercializzati appaiono poi gli ampliamenti degli organici dei servizi che sono addetti ai controlli.

Prima che scoppiasse la tragedia del metanolo giungevano già da più parti lagnanze per l'inadeguatezza numerica del personale e delle strutture preposte ai presidi di tutela delle frodi alimentari. Quelle istanze sono state sottovalutate fin tanto che il cosiddetto bubbone non è esploso.

La vicenda del vino al metanolo, al di là della circostanza contingente collegata al

soppresso regime di vigilanza fiscale che ha favorito l'abuso truffaldino di detta sostanza degli ultimi tempi, ha comunque portato alla luce un problema drammatico dei nostri tempi: quello delle enormi possibilità di adulterazioni alimentari che le più moderne e sofisticate tecnologie offrono agli operatori privi di scrupoli.

Il problema della lotta alle adulterazioni alimentari, problema che recentemente ha portato alla ribalta nazionale e internazionale il vino di produzione italiana, è insomma una sorta di mina vagante nel sistema economico nazionale, un pericolo strisciante per vaste specie merceologiche, una terribile potenzialità, direi, che in mancanza di un sistema di sicurezza funzionante rischia di mettere a repentaglio la salute nazionale e con essa la credibilità e la presenza del nostro paese sui mercati alimentari internazionali.

Noi tutti sappiamo che una delle maggiori fonti di ricchezza nazionale è rappresentata dalla produzione tipica di molti generi alimentari, che trovano all'estero facile successo e ottima commercializzazione.

Sappiamo altresì che dovremo impegnarci al massimo delle nostre forze per sviluppare tutte le potenzialità esistenti nel settore dell'industria agro-alimentare con finalità e sbocchi sia interni che internazionali.

Sappiamo inoltre che la tutela della salute va fatta a monte prevedendo l'insorgere delle forme patologiche e non solo attrezzandoci per curarle, perchè siamo stati e siamo tuttora i più grandi sostenitori di una medicina della prevenzione, come prima condizione per un servizio sanitario efficace.

Per tutte queste ragioni, al di là delle polemiche spicciole o della puntigliosa ricerca di una perfettibilità che comunque non necessariamente deve esaurirsi, a nostro parere, in questa immediata sede, siamo convinti della necessità di una tempestiva approvazione del provvedimento.

Siamo altresì convinti della necessità che non debba essere abbassata la guardia mano a mano che gli echi della vicenda del metanolo si vanno spegnendo.

Il pericolo è in agguato, le nuove funzioni, i nuovi organi di controllo, i laboratori, le autorità stesse debbono sapere tutti di avere

una responsabilità permanente che non permette momenti di sosta o pause di lavoro.

La tutela della salute pubblica e l'esigenza di giustizia che postula il perseguimento di chi ad essa, in malafede, attenta, sono due principi che vanno difesi a tutti i costi dallo Stato e da chi in suo nome opera nelle istituzioni democratiche del paese. (*Applausi dalla sinistra*).

MITTERDORFER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITTERDORFER. Signor Presidente, signor Ministro, prendo la parola per esprimere il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282.

Certamente sarebbe stato utile, forse anche necessario, approfondire ulteriormente la complessa materia. Data però la gravità del fatto delittuoso che sta a monte di questo decreto governativo e delle attese dei cittadini, sembra ragionevole arrivare senza ulteriore indugio all'approvazione del provvedimento pur con le lacune che necessariamente esso presenta.

Sono, peraltro, convinto che il caso del metanolo sia soltanto la cima dell'*iceberg* di un fenomeno che, come dicevano il relatore ed altri colleghi, è molto più vasto ed investe vari settori dell'alimentazione dove chimica e tecnologie moderne sono, per molti versi, ancora fuori dalla conoscenza e dalla coscienza comune dei consumatori e della vigilanza delle autorità. È questa un'idea che potrebbe far paura e che esige un'enorme attenzione, comunque un'attenzione più profonda di quella che finora ha ricevuto.

In questa mia breve dichiarazione di voto, signor Ministro, vorrei fare qualche osservazione di carattere formale affinché ella ne possa tener conto nell'attuazione delle misure contenute nel disegno di legge. Molto giustamente al quinto comma dell'articolo 6 si fa riferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; poi, però, all'articolo 7 si parla della raccolta e della elaborazione informatizzata dei dati forniti

dalle regioni: mi sembra evidente che l'espressione «regioni» vada interpretata nel senso di comprendere le due province autonome di Trento e Bolzano. La stessa osservazione la vorrei fare per il secondo comma dell'articolo 8 dove si parla della trasmissione periodica dei dati da parte delle regioni. Ebbene, anche in questo caso ritengo che si debbano intendere anche le province autonome di Trento e Bolzano.

Prego comunque di tener conto di queste mie osservazioni per evitare che si verifichino dei malintesi.

Inoltre, dovrei fare un'osservazione sul primo comma dell'articolo 8 dove si parla dei diversi organi preposti al controllo (organi statali, laboratori sanitari, istituti zooprofilattici, eccetera). Esistono, però, anche altri organi regionali di controllo. Pertanto mi sembra necessario che anche questi possano venire inseriti in tale contesto. C'è sempre una difficoltà nelle elencazioni che sono nominative, cioè se ne potrebbe tralasciare qualcuno. Faccio presente al signor Ministro questo problema.

Non parlo della questione della formulazione «frodi e sofisticazioni»; c'è chi pensa che sia una formulazione troppo generica che può dar adito a difficoltà.

All'articolo 14, dove si parla del finanziamento di una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori, faccio presente che forse l'espressione è troppo restrittiva e che sarebbe utile ed anzi necessario che, in seguito alla situazione che si è determinata per la vicenda del metanolo, l'importo previsto per questa campagna possa essere utilizzato anche per finanziare progetti finalizzati di penetrazione e di informazione sul mercato interno ed estero. Mi sembrerebbe, cioè, utile, amplificare questo concetto un po' troppo restrittivo.

Detto questo, non ho altro da aggiungere che ribadire il mio voto favorevole al provvedimento.

DE TOFFOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE TOFFOL. Desidero annunciare, signor Presidente, il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge di conversione del decreto-legge noto come decreto sul metanolo. Noi riteniamo che con questo disegno di legge si vadano a tutelare maggiormente sia la salute dei cittadini, sia gli interessi dei consumatori, nonché gli interessi dei viticoltori e dei vinificatori che sono onesti e non rientrano nella categoria dei sofisticatori e dei frodatori. Credo anche che con questa legge noi diamo l'immagine e anche la sostanza, esprimiamo la volontà del Parlamento italiano di colpire davvero i sofisticatori e i frodatori e dobbiamo dire che questa legge poteva essere approvata prima, se fossero stati seguiti gli orientamenti del Gruppo comunista che già nella lettura precedente proponeva un'immediata approvazione del disegno di legge.

È un atto importante ma deve essere accompagnato dalla volontà politica reale di andare nella direzione espressa e voluta dal disegno di legge che andiamo ad approvare. Siamo consapevoli che alcuni punti devono essere migliorati, lo diceva prima il collega Margheriti. Credo che in sede di revisione dei decreti del Presidente della Repubblica n. 162 e 930, già in discussione alla Camera, alcuni limiti, che pure esistono e di cui noi stessi ci rendiamo conto, possano e debbano essere superati. Sostanzialmente però il disegno di legge è positivo ed è frutto di una nostra azione, di una nostra battaglia che abbiamo condotto nelle Aule parlamentari. Quello attuale è ben diverso dal decreto iniziale emanato dal Ministro dell'agricoltura e noi quindi siamo convinti di aver dato un contributo notevole in difesa sia della salute dei cittadini che degli interessi dei produttori. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, anzitutto desidero rivolgere un ringraziamento particolare ai Ministri dell'agri-

coltura e della sanità e ai relatori Di Lembo e Costa per l'impegno che hanno profuso in questa discussione. Desidero poi annunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo della Democrazia cristiana.

Il disegno di legge che stiamo per approvare, come tutti ricordano, è la risposta del Parlamento a gravissimi fatti delittuosi di recente verificatisi, consistenti nell'addizione fraudolenta in intere partite di vino di alcol metilico in quantità tale da provocare avvelenamento del consumatore, avvelenamento esitato purtroppo in casi di morte e di lesioni gravi o gravissime. Certo, non è mia intenzione in questo momento andare a svolgere un'analisi delle cause dell'episodio. Però non posso in coscienza non ricordare che alcune condizioni oggettive di fatto hanno reso possibile questo grave episodio di attentato alla pubblica incolumità; mi riferisco alla detassazione del metanolo e all'insufficienza in generale della vigilanza sanitaria periferica.

In questo momento a noi interessa verificare le linee sulle quali con il disegno di legge in esame il Governo ed il Parlamento intendono dare una risposta, che giudichiamo positiva nel suo complesso, anche se il testo in qualche misura avrebbe potuto essere ancora perfezionato. Nonostante un certo disordine nella sistematica, il disegno di legge che stiamo per approvare si orienta su due temi principali, cioè le norme riguardanti tutto il settore delle sofisticazioni alimentari e le norme specifiche riguardanti invece più direttamente il settore del vino. Nell'uno e nell'altro caso sviluppa elementi sia di repressione che di prevenzione, intesa come controlli ai vari stadi del processo produttivo e distributivo, sui quali brevemente mi sembra opportuno portare l'attenzione.

Credo si debba valutare positivamente l'introduzione di nuove norme nel codice penale che completano quell'insieme di disposizioni raccolte nel titolo VI del libro II, attinente come noto alla tutela della pubblica incolumità. Molto ha già detto egregiamente il relatore Di Lembo e quindi mi limito a sottolineare solo alcuni passaggi più importanti. La pubblica incolumità, che è intesa come un bene che riguarda la vita, l'integrità fisica di un numero indeterminato di perso-

ne, deve essere tutelata — come in effetti lo è nelle norme comprese tra l'articolo 438 e l'articolo 448 — dal comune pericolo portato mediante frode. Nella fattispecie che consideriamo, ci troviamo di fronte al concetto di pericolo non semplicemente presunto o astratto, cioè ipotizzato dal legislatore, ma effettivo e concreto, quando cioè oggettivamente la pubblica incolumità ha corso o corre pericolo. È questa appunto la fattispecie alla quale dà risposta ulteriore il nostro disegno di legge.

Nei vari articoli in oggetto del codice penale la funzione di difesa sociale, cui fondamentalmente si rivolge il diritto penale, è affidata sostanzialmente alle pene carcerarie, sia pure graduate nelle previsioni di un minimo e di un massimo in funzione della gravità dei delitti previsti. Nel concetto di difesa sociale si ricerca con la pena non tanto o non solamente il carattere afflittivo ma anche il contenuto potenzialmente dissuasivo che dovrebbe scaturire per l'interessato e per tutti i cittadini dalla pena costrittiva inflitta, nonché la funzione di riabilitazione del delinquente. Questa impostazione, come tutti sanno, in tempi più recenti è evoluta ammettendosi che è necessaria, da un lato, una sempre più accentuata valutazione della personalità del colpevole e, dall'altro, nel commisurare il tipo delle pene, una più puntuale valutazione della socialità o antisocialità del soggetto.

Ora mi sembra di poter sottolineare che il legislatore del disegno di legge che abbiamo esaminato attribuisce una forte antisocialità alla personalità del colpevole nelle fattispecie previste dagli articoli 438 e 444, ribadendo pertanto questa impostazione. Ciò è dimostrato dal fatto che, proprio riconoscendo l'antisocialità per antonomasia dei delitti di comune pericolo mediante frode, ha disposto che il nuovo articolo 446 comporti la confisca obbligatoria delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240, e cioè quelle che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, se dall'avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, dall'adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della salute pubblica, dal commercio di so-

stanze alimentari contraffatte o adulterate è derivata la morte o anche la lesione grave, oltrechè gravissima, di una persona.

Si rafforza, in altre parole, il carattere di delitto, e quindi anche la protezione sociale di riflesso, allorchè si stabilisce anche l'interdizione da 5 a 10 anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere, nonchè l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per lo stesso periodo, per coloro che sono stati condannati per taluno dei delitti previsti dagli articoli 439, 440, 441 e 442, puntando cioè a rafforzare l'effetto deterrente delle disposizioni penali con norme sotto l'aspetto psicologico individuale ed anche della psicologia di massa forse ancora più eclatanti che non la stessa detenzione.

Ritengo anche positivo il fatto che nel disegno di legge che esaminiamo vi sia non solo il ripristino della disciplina fiscale per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, ma anche il ribadito esplicito divieto al loro uso nella produzione di alimenti e bevande.

Ritengo importante sottolineare che con l'articolo 4 si sviluppa anche una politica di prevenzione immediata del pericolo per la salute pubblica determinato da alimenti o bevande che fa perno su un dispositivo organizzativo-amministrativo di pronto intervento incentrato sul sindaco, che si affida però alla professionalità dei laboratori di analisi. Anche questo è un apporto positivo per la profilassi tempestiva dei danni ipotizzabili in questo settore, che richiede però un'intensa e continuativa attività dei laboratori di controllo. E credo che molto si dovrà fare in questo settore.

Ancora degne di rilievo mi sembrano le disposizioni relative al potenziamento della struttura di prevenzione e repressione mediante l'aumento del personale di tutti quei corpi — delle dogane, della finanza, dei nuclei antisofisticazione, dei carabinieri e così via — che concorrono nella prevenzione.

Fa ancora parte della politica di prevenzione indiretta e di deterrenza la istituzione del pubblico elenco delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e sofisticazioni alimentari. Tutto

questo mi sembra positivo nel disegno di legge.

È positivo anche il fatto che le associazioni dei produttori e dei consumatori possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali per l'infrazione delle norme previste dal disegno di legge in esame e si rafforza quindi il principio dell'autocontrollo esercitato dalle varie categorie dei produttori anche verso i propri iscritti, oltre che di testimonianza di «serietà» nei confronti dell'opinione pubblica.

Mi sembra positivo il fatto che per legge sia fissato un programma di azione congiunta del Ministero della sanità e del Ministero dell'agricoltura per interventi sistematici miranti alla più efficace lotta contro le frodi e sofisticazioni degli elementi e delle bevande ed anche che ci sia per legge un'opportuna statuizione della campagna straordinaria di educazione alimentare, di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita attraverso le strutture del servizio sanitario nazionale.

Veniamo a valutare brevemente quelle norme tanto discusse, soprattutto oggi, che riguardano più direttamente il problema della sofisticazione del vino. Certo, misure con effetto positivo, ma purtroppo temo a tempi lunghi (non dobbiamo nascondercelo), sono quelle previste dall'articolo 7 in esame, che si riferiscono cioè all'istituzione dell'anagrafe viti-vinicola. Questa può essere sì messa in collegamento reale con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e foreste e sarà in grado di fornirci vari indici che rapportheranno la produzione di vino a quella delle uve (questo è il problema fondamentale), purchè ogni anno i produttori siano tenuti ad una analitica dichiarazione delle varie qualità di uve che vengono prodotte: allora si potrà con mezzi elettronici arrivare a conoscere il rapporto tra uve e vino.

Già da tempo, cioè anche prima degli ultimi episodi e nel 1980 anche in Parlamento, era stata fortemente richiamata l'attenzione su questo problema e si era dato l'allarme su questa sorprendente divaricazione tra superficie coltivata a vigneto, che è rimasta praticamente immutata nel corso dei vari decenni, e l'aumento della produzione del vino,

passata da 21 milioni di ettolitri del 1911 a 33,3 milioni del 1945 e a 80 milioni di ettolitri del 1979. Si era chiaramente individuato nella disinvoltura delle operazioni enologiche (consentite certamente dalla migliore tecnologia) un potenziale pericolo per la nostra immagine commerciale interna ed esterna e quanto meno un indice della disattenzione con la quale veniva considerato il problema.

Nel dibattito che vi fu nel 1980, nel luglio di quell'anno alla Camera, fu affermato che erano stati messi in commercio nel 1979 15 milioni di ettolitri di vino sofisticato. Ci auguriamo che l'istituzione del centro informativo di gestione dell'analisi vitivinicola venga attivato al più presto e ci consenta di ottenere le informazioni ed anche di attivare la prevenzione e la repressione necessarie.

Qualche perplessità per la macchinosità degli adempimenti richiesti mi sembra sia stata rilevata anche da parte di altri sul problema della gestione amministrativa delle vendite, delle spedizioni, dei trasporti e degli acquisti delle partite di vino, della circolazione dei generi zuccherini indicati dallo articolo 9, pur condividendo evidentemente lo spirito preventivo che c'è nei due articoli.

Positivo di massima, sempre in funzione della prevenzione di adulterazioni, mi sembra quanto è disposto dallo articolo 9-bis circa l'autorizzazione esplicita ministeriale, limitata a cantine che ne abbiano i requisiti tecnici, della preparazione di vini che hanno bisogno di stabilizzazione. Però rimane in me la preoccupazione che questo fatto non venga a privilegiare i grossi produttori che possono permettersi grandi impianti rispetto ai coltivatori diretti, a quelli che hanno esigenze soprattutto di carattere familiare e che fanno il vino dolce per loro proprio consumo o per qualche regalo o per qualche attività diciamo strettamente circoscritta. Questo pure andrà chiarito entro giusti limiti: se cioè le autorizzazioni dovranno arrivare sino al singolo produttore coltivatore diretto oppure no.

Di rilievo mi sembra la sostituzione con nuova formulazione dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 feb-

braio 1965, n. 162; cioè l'introduzione esplicita di acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche, altre sostanze indicate con atti amministrativi tra quelle regolamentate strettamente dalla legge, rafforza certamente il meccanismo di tutela della salute oltre che la lotta alla sofisticazione. È dettata però una normativa che è penalmente più comprensiva («*quod plerumque accidit*», cioè per ciò che comunemente si verifica), del frequente addizionamento in quantità limitate di zuccheri o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana ai mosti in via di fermentazione e solamente nelle aziende — è scritto nella legge — che operano la trasformazione di uva in vino. Riconosco in questo la filosofia del «male minore». Conosciamo assai bene questo criterio di atteggiarsi della realtà umana ma rimane in noi notevole perplessità circa una procedura che certamente non è ortodossa rispetto alle norme europee, che porta ad ammettere il principio dello zuccheraggio, che se introdotto sarà poi difficile disciplinare, anche se viene detto che di volta in volta questa addizione deve essere eventualmente interpretata dal giudice. Purtroppo (il Ministro della Sanità conosce bene i problemi che sorgono in analogia con il problema della «minima dose» nel campo degli stupefacenti) si avranno difficoltà circa l'individuazione di essa. Quindi non vorrei che introducessimo un criterio analogo di interpretazione *ad libitum* da parte del giudice anche per questo problema; tutto ciò avrebbe potuto essere evitato se si fosse accolto il principio dell'addizione di mosto concentrato rettificato sul quale si sta avviando tutta la produzione più moderna. Mi auguro, pertanto, che ciò possa essere fatto.

Credo che principalmente motivi di ordine politico generale, quindi motivi di opportunità politica generale, rendano necessario chiudere questo provvedimento e pertanto esprimiamo questo voto soprattutto alla luce di tale interpretazione. Non dobbiamo tardare a fornire una risposta legislativa a queste esigenze, ma dobbiamo riaffermare che se il disegno di legge va nella necessaria direzione di un rafforzamento di tutte le regole scritte, della dissuasione, del controllo, della sanzione penale e così via, nulla però di

valido potremo fare in termini preventivi se non ci adopereremo anche a diffondere tutti insieme un messaggio di educazione e rispetto alla salute e a costruire una società che recuperi anche i valori della reciproca fiducia. (*Applausi dal centro*).

PAGANI MAURIZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, annuncio a nome del Gruppo socialdemocratico il voto favorevole a questo importante ed opportuno disegno di legge cui, per parte del nostro Gruppo, ha portato il suo contributo con passione e competenza il senatore Sclavi. Si tratta di un provvedimento indubbiamente molto difficile e complesso, che affronta, a nostro avviso, uno dei temi più importanti e preoccupanti della nostra società, vale a dire quello dell'uso distorto dei mezzi che la scienza e la tecnica oggi ci mettono a disposizione. Come controllare allora tale uso distorto?

Con questo disegno di legge diamo appunto una risposta, ovviamente parziale, a tale interrogativo e affrontiamo il problema di dare ai cittadini un'assoluta garanzia dei prodotti che consumano e nello stesso tempo di non colpire indiscriminatamente il mondo agricolo e produttivo che è sano nel suo complesso. Dobbiamo, pertanto, solo cercare di eliminare quelle che sono le «mele marce» che purtroppo hanno colpito e colpiranno ancora.

Sia nella sua parte propriamente giuridica, sia in quella dei provvedimenti e dei controlli, riteniamo che questo disegno di legge rappresenti un inizio utile, che indica una strada che dobbiamo percorrere anche in altri settori. Di particolare interesse è la campagna di educazione che si promuove con questo disegno di legge. Noi crediamo che l'educazione sia, anche in questo campo, il vero rimedio della situazione e la conoscenza e la coscienza che si determineranno a seguito di questa campagna ci auguriamo possano determinare un controllo collettivo che renda un domani inutili le spreche della

legge. Crediamo che questa sia la strada da percorrere e quindi ribadisco il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1921

PINTO MICHELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO MICHELE. Signor Presidente, a nome della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1921, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Michele Pinto si intende accolta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata» (1921) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

ne in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità, nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO MICHELE, *relatore*. Io renderò una relazione molto breve anche in considerazione dell'ora tarda. Non posso però mancare di ringraziare i colleghi componenti della Commissione speciale per il contributo intelligente ed appassionato che hanno dato ai lavori della Commissione stessa, nonché il Ministro della protezione civile, onorevole Zamberletti, che con intelligenza e continuità ha seguito i nostri lavori.

Il decreto-legge della cui conversione ci occupiamo contiene proroghe di termini scaduti o prossimi alla scadenza, ma contiene anche norme significative ed importanti che sono state suggerite, e vorrei dire anche imposte, dalla sperimentazione della normativa, complessa e già modificata, intervenuta a seguito del terremoto del 1980. Mi riferisco in particolare al comma 4-*ter* dell'articolo 1 che prevede che le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma possano essere espropriate, anche a valere sui fondi stanziati a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.

Fa seguito a questa norma anche quella contenuta nell'articolo 5 del decreto-legge relativa all'esigenza di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo, in base alla quale è prevista per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile, la spesa di 100 miliardi. Questo articolo 5 è diventato tristemente drammatico per i fatti di Senise a cui il provvedimento in esame intende dare una immediata e positiva risposta.

Il decreto in esame, per il resto, contiene, come prima accennavo, una serie di provvedimenti di differimento di proroghe di alcuni

termini come, per esempio, interventi a favore della comunità scientifica, delle associazioni di volontariato e di protezione civile per l'utilizzazione del personale convenzionato, sempre per le esigenze relative al terremoto. Tali termini, che dovevano cessare entro il 30 giugno 1986, sono invece prorogati al 31 dicembre 1986.

L'onere è quantificato in 7.200 milioni ed è posto a carico della protezione civile. Alla stessa data del 31 dicembre 1986 sono prorogate le norme concernenti il collocamento in aspettativa e la corresponsione dell'indennità per gli amministratori locali e anche per i segretari e funzionari comunali presso gli enti locali. A questo proposito e a proposito degli uffici tecnici istituiti presso i comuni, la Commissione ha esaminato gli emendamenti che sono stati presentati.

Al 31 dicembre 1986 è prorogato anche il termine per la occupazione temporanea e per la definizione delle procedure espropriative.

L'articolo 1-*bis* prevede provvidenze ed interventi in favore di Pozzuoli e dell'area flegrea. L'articolo 1-*quater* regola l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e infine l'articolo 1-*quinquies* determina un aumento di 50 miliardi di lire per il 1986 a favore del fondo acquisto alloggi per occupanti monoblocchi in appositi campi.

L'articolo 2 prevede la proroga, sempre al 31 dicembre 1986, della realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli.

Mi avvio alla conclusione dicendo che l'articolo 3 proroga al 30 settembre 1986 gli interventi relativi agli articoli 21 e 32 della legge n. 219 del 1981. Senza soluzione di continuità, subito dopo questa data, e cioè dal 1° ottobre al 31 dicembre 1986, il Presidente del Consiglio provvederà, anche attraverso delega a ministri, all'attività necessaria per il completamento delle iniziative assunte ed avviate e quindi con esclusione di iniziative nuove.

L'articolo 4 prevede che i contributi di cui all'articolo 21 della legge n. 219 possono essere concessi anche agli imprenditori che rilevino aziende danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano però cessato l'attività

nel periodo dal 23 novembre 1980 al 31 maggio 1986, purchè l'istanza sia stata presentata nei termini previsti. L'articolo prevede altresì la riconversione industriale, e ciò per mantenere o aumentare i livelli dell'occupazione.

Debbo terminare, signor Presidente, facendo un doveroso riferimento ai pareri che la Commissione bilancio ha formulato in ordine al testo originario del provvedimento e agli emendamenti formulati dalla Commissione.

La Commissione bilancio, nel parere formulato ieri, si è espressa in termini positivi e favorevoli su tutti gli articoli, salvo che sull'articolo 1-ter e sull'articolo 1-quinquies, con una motivazione che credo sia inutile rileggere in questa sede. La Commissione bilancio è poi stata riconvocata stamane — e in proposito chiediamo scusa a tutta la Commissione bilancio e al suo presidente per questo ritornare su argomenti che riteniamo pure essenziali ai fini dello svolgimento del nostro lavoro — ed ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.2, concernente i segretari comunali, 5.0.1 concernente il comune di Senise, nonché al 5.0.2 sulla facoltà concessa al Ministro dei lavori pubblici di utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera q), della legge 3 agosto 1978, n. 475. La Commissione ha espresso poi parere contrario sull'altro emendamento 1.1, riguardante la immissione in ruolo del personale tecnico degli uffici comunali.

In conclusione, signor Presidente, i pareri formulati dalla Commissione bilancio sono due: quello formulato stamane, che è favorevole a tutti gli emendamenti, salvo che all'emendamento 1.1, concernente i tecnici, e il parere espresso nella giornata di ieri che, invece, era favorevole a tutti gli articoli del provvedimento, salvo che agli articoli 1-ter e 1-quinquies.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

GIOINO. Signor Presidente, dirò poche cose anche in considerazione dell'ora. Abbiamo dato un nostro contributo in Commissione

per la conversione in legge del decreto, naturalmente non dimenticando che, in linea di principio, eravamo contrari alla proroga dei poteri commissariali.

Ciò nonostante abbiamo ritenuto di dover dare ulteriormente il nostro apporto, anche sulla base delle modifiche positive che la Camera ha introdotto nel decreto al nostro esame. Essenzialmente mi riferisco al fatto che è sembrato irrinunciabile a tutta la Commissione dover modificare e in qualche modo arricchire il decreto, tenendo conto dei fatti avvenuti nel senese in questi giorni ed anche della necessità di porre ordine in alcune questioni ancora contraddittorie. In particolare mi riferisco alle aspettative degli amministratori ed alla partita, per noi decisiva, del mercato del lavoro.

Ci riteniamo, quindi, soddisfatti delle conclusioni cui è pervenuta la Commissione, naturalmente nella speranza che questo lavoro non venga messo in crisi in Aula, nell'auspicio che l'Aula possa approvare il disegno di legge di conversione di questo decreto, sapendo che l'altro ramo del Parlamento ha la possibilità, a sua volta, di convertirlo definitivamente in legge. Pertanto, anche da questo punto di vista, non ci sarebbero alibi. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maurizio Pagani, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

rilevato che l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, così come modificato dalla Camera dei deputati, prevede un incremento di lire 50.000.000 del fondo per acquisto di alloggi nel comune di Napoli; che a tale finanziamento si provvede mediante riduzione del fondo sociale istituito a termini del Titolo III della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone);

ricordato che al Senato è in discussione la riforma della legge n. 392 del 1978, che prevede un consistente incremento del fondo sociale onde far fronte alla situazione di disagio sociale che conseguirà all'aumento degli affitti, e che pertanto in tale prospetti-

482^a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 LUGLIO 1986

va appare incongruente la riduzione proposta nel decreto-legge n. 309 del 1986,

impegna il Governo

a reintegrare il predetto fondo di lire 50.000.000 onde permettere un adeguato funzionamento.

9.1921.1 PAGANI Maurizio, LOTTI Maurizio

Il senatore Maurizio Pagani ha facoltà di parlare.

PAGANI MAURIZIO. Signor Presidente, il mio intervento sarà molto breve, data l'ora tarda, per rispetto ai colleghi.

Riferendomi all'ordine del giorno n. 1, ricordo che l'articolo 1-*quinquies* recita: «Il fondo previsto dall'articolo 2, ..., del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114... è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro...». Ebbene, al di fuori del linguaggio legislativo, talvolta poco comprensibile, questo articolo vuol dire che si tolgono 50 miliardi dal capitolo dedicato al fondo sociale di cui alla legge n. 392 sull'equo canone, per destinarli all'acquisizione di case per i terremotati di Napoli, attualmente alloggiati nei *containers*. Indubbiamente abbiamo rispetto della necessità di questo intervento, però non condividiamo il fatto che questi 50 miliardi vengano tolti dal fondo sociale dell'equo canone.

Signor Presidente, lei sa quali siano le attese e quale sia il bisogno sociale di giungere, in tempi brevissimi, anche se ormai sono trascorsi tre anni, alla riforma della legge sull'equo canone e a questa integrazione per i cittadini che, a seguito dell'aumento degli affitti che purtroppo si determinerà, non saranno più in condizione di poter far fronte al pagamento degli affitti stessi. Ci sembra, allora, incongruente togliere a dei bisognosi per dare ad altri bisognosi. Con l'ordine del giorno, quindi, impegniamo il Governo — non volendo assumerci la responsabilità di rinviare un decreto che ha suscitato indubbiamente attese molto vive in tutta la nazione — affinché utilizzi questi 50 mi-

liardi, togliendoli dal fondo sociale, a tempi brevi, vale a dire provvisoriamente e s'impegni quindi a reintegrarli in modo che una categoria di cittadini bisognosi non abbia danno da questo provvedimento.

Ritengo che l'illustrazione non abbia bisogno di ulteriori specificazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

a seguito della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante disposizioni in materia di calamità naturali,

invita il Governo

a tenere in particolare considerazione la situazione di grande pericolo idrogeologico esistente in Val Sesia (Piemonte) a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose e delle valanghe verificatesi nella primavera scorsa e ad attuare opere che non riguardino solo il ripristino di quelle distrutte, ma a predisporre con urgenza quegli interventi di protezione che rimuovano le cause di pericolo incombente che renderanno precaria la situazione durante il prossimo inverno.

9.1921.2 PAGANI Maurizio, BAIARDI

Il Senato,

considerata l'emergenza abitativa e di servizi nel comune di Senise;

lo stato di grave disagio di sgombrati e di esercenti attività produttive;

l'insufficienza del primo stanziamento a favore della Prefettura di Potenza,

impegna il Ministro della protezione civile a censire rapidamente il fabbisogno di alloggi e di ricoveri;

a intervenire tempestivamente con i mezzi e con i fondi della protezione civile.

9.1921.3

CALICE

BAIARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIARDI. Signor Presidente, quando ieri con il collega Pagani ho presentato analogo ordine del giorno nella Commissione speciale per gli eventi sismici, un collega mi ha chiesto dove si trovi la Val Sesia. Il fatto che pochi o molti non conoscano questa splendida valle piemontese in provincia di Vercelli che confina con la Svizzera, ricca di storia, di cultura, di artigianato, di conquiste tecnologiche dell'industria tessile, dove abitano alcune decine di migliaia di persone, che come si suol dire ha dato i natali a personaggi illustri, tra cui il leggendario comandante partigiano Cino Moscatelli ed il non dimenticato ministro e fondatore della CISL, onorevole Giulio Pastore, valle che per i meriti acquisiti durante la lotta della Resistenza ha visto insignita di medaglia d'oro la città di Varallo Sesia, conferma il carattere schivo della gente di questa valle, che nel bene o nel male si comporta in modo da non fare notizia sui giornali.

Questa primavera, a seguito della caduta di valanghe e di frane che hanno distrutto o interrotto la viabilità, numerosi centri della Val Sesia sono stati per lungo tempo isolati, con gravi conseguenze non soltanto per l'incolumità dei suoi abitanti ma anche per le attività turistiche, che dovrebbero competere ed essere alternative a quelle della vicina Svizzera, ma anche per la sopravvivenza delle poche attività produttive che ancora sono rimaste: la valle è in via di costante spopolamento. L'interruzione dei collegamenti e della viabilità ha impedito il pascolo in alta valle del bestiame. Gli interventi strutturali che si rendono necessari sono di una entità tale che non possono essere affrontati dai comuni e dalla comunità della valle. Già si paventano i pericoli imminenti per la prossima stagione invernale per gli interventi che ritardano.

Il Ministro ha espresso in più di una circostanza la sua comprensione per la Val Sesia. Mi auguro che l'accettazione dell'ordine del giorno possa significare che la comprensione

si traduce questa volta in atti concreti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Signor Presidente, credo che il Ministro sia in grado, servendosi dei suoi poteri di ordinanza riferiti alla legislazione sul terremoto, di intervenire con urgenza sulle situazioni emergenti dagli sgomberi causati dalla frana di Senise. Non c'è bisogno di illustrare l'ordine del giorno perchè esso si illustra da sè. Spero soltanto che nella replica del Ministro ci sia una risposta all'ordine del giorno che ho presentato.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore ed al Ministro per la replica, prego il Presidente della 5^a Commissione di precisare il pensiero della Commissione in ordine al testo del decreto come modificato dalla Camera dei deputati e agli emendamenti che sono stati presentati.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, desidero innanzitutto fare una dichiarazione che in un certo qual modo deve essere anche preghiera di scusa, perchè la mia Commissione sta facendo un lavoro improbo, specialmente in questi giorni di decreti-legge: li discute prima, li discute *in itinere*, li discute dopo. E poi debbo aggiungere che abbiamo anche una sorpresa: che dopo aver esaminato tre volte gli emendamenti dobbiamo venire in Aula ad evitare che altri se ne presentino. Dico questo perchè rischiamo di essere sottoposti ad un lavoro veramente improbo e per sottolineare un fatto: che il nostro compito è molto delicato specialmente quando manca la copertura.

Signor Presidente, credo che dobbiamo riesaminare un punto. Quando la copertura non c'è non è un problema di sovranità dell'Aula: l'Aula deve prima dare la copertura e poi decidere; altrimenti ci troviamo di fronte a situazioni che sono, vorrei dire, di una complessità e di una delicatezza estreme. Questo ho desiderato dire perchè forse sembriamo

dei molesti, ma abbiamo il compito ingrato che certe cose ci obbligano a svolgere.

CALICE. Ha il nostro consenso, Presidente, su questa posizione.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, a titolo personale e non come Presidente di turno di questa Assemblea, condivido pienamente quello che lei ha detto testè e addirittura come componente di questa Assemblea ho presentato anche una proposta di modifica di alcuni articoli del nostro Regolamento: soltanto che qui è veramente l'Aula sovrana a giudicare la mia proposta.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, su molte cose abbiamo espresso parere favorevole. Dove abbiamo espresso opinione contraria è innanzitutto sull'articolo 1-bis. Attualmente il relatore mi fa presente che una nostra valutazione preoccupata, che andrebbe al di là della cifra indicata nel decreto legge, non sarebbe esattamente fondata. Siccome qui siamo nell'ambito di valutazioni, in un certo qual modo mi rimetterei all'Aula.

Poi abbiamo l'articolo 1-ter. A questo riguardo la Commissione si è espressa in termini contrari con l'adesione non soltanto della maggioranza ma vorrei dire di tutti i Gruppi, tenuto conto del fatto che passiamo da 10 a 24 rate: qui diamo, Presidente, delle facilitazioni che veramente non hanno una giustificazione obiettiva, soprattutto perchè a questo riguardo il rappresentante del Ministero delle finanze si è espresso in termini contrari dicendo che ne derivano minori entrate.

Allora, signor Presidente, la mia posizione è questa: se il Governo dichiara che queste minori entrate non ci sono posso anche ritirare il parere della Commissione; ma se il Governo, per tramite del Ministero delle finanze, mi ha detto che ci sono queste minori entrate noi siamo costretti ad insistere perchè questa disposizione non passi.

Dopo di ciò, signor Presidente, abbiamo un problema molto delicato per Senise: per l'emendamento su Senise non c'è copertura. Si fa riferimento, dopo aver preso 10 miliardi, ad un capitolo che ormai ha esaurito i fondi;

questo è un caso tipico di un comportamento che non è accettabile. Devo dire con sincerità che se l'emendamento 1-sexies.0.1 venisse approvato, sarei costretto a chiedere la sospensione della discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

PINTO MICHELE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che non ci sia bisogno di alcuna replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dico subito, per sgomberare il terreno, che accetto i tre ordini del giorno presentati, compreso l'ultimo del senatore Calice, sugli interventi, essendo nei poteri del Ministro della protezione civile le ordinanze in deroga alle norme per gli interventi assistenziali e operativi di emergenza: quindi anche la utilizzazione, qualora ve ne fosse necessità, di strutture eccezionali per l'emergenza-Senise.

Voglio dire, a proposito degli emendamenti che sono stati presentati a questo decreto, che ho tentato forse inutilmente di indurre questo ramo del Parlamento a non emendare il decreto per la preoccupazione che il calendario dei lavori parlamentari non ci consenta di approvare la conversione prima della interruzione per le ferie estive.

Perchè ho questa preoccupazione? Perchè questo decreto, come lor signori sanno, prevede una serie di proroghe di termini scaduti; ma vi è un articolo, l'articolo 5, che prevede 100 miliardi per interventi urgenti per la difesa del suolo, interventi connessi non a generiche operazioni di difesa del suolo, quindi di competenza della legge sulla difesa del suolo che il Parlamento approverà, ma alla difesa della vita delle popolazioni.

Questi 100 miliardi sono il risultato di uno stanziamento che è già presente nel decreto, e quindi disponibile, di 80 miliardi e di una integrazione, che la Camera dei deputati ha deliberato nel corso dell'esame in prima let-

tura, di altri 20 miliardi. La necessità di questo ulteriore finanziamento corrisponde ad una richiesta urgente delle regioni e degli enti locali; nei 20 miliardi sono compresi alcuni interventi urgenti per l'Arno, richiesti dalla regione Toscana e per Senise (7 miliardi e 500 milioni, che sono il risultato di una proposta che i tecnici della nostra commissione grandi rischi e i tecnici del comune e della regione hanno presentato alla protezione civile). Ed è per poter utilizzare subito anche i 20 miliardi che prima della conversione non sarebbero disponibili che mi sembra consigliabile il voto definitivo, evitando il rinvio alla Camera.

Sono pochi 20 miliardi, ma in questo momento i 7 miliardi e 500 milioni per Senise sono estremamente urgenti per opere immediate e per azioni di consolidamento, in attesa di un provvedimento che il nuovo Governo non mancherà di adottare per la sistemazione complessiva dei problemi di Senise e del senisese e, se possibile, anche per interventi aggiuntivi per la situazione delle frane in Basilicata, che notoriamente è ad alto rischio.

Ecco perchè rinviare questo provvedimento alla Camera non aggiungerebbe una lira allo stanziamento per le calamità e ritarderebbe la disponibilità di questi fondi. Mi auguro che il ritardo sia solo di una settimana, ma la disponibilità dei 20 miliardi potrebbe essere rinviata fino alla fine delle vacanze estive e quindi all'inizio di settembre. Tenendo conto che alcune delle opere che gli enti locali e le regioni devono realizzare devono essere compiute approfittando delle condizioni meteorologiche e climatiche della stagione estiva per non essere colti alla sprovvista — si è parlato della Val Sesia — siamo già in ritardo per intervenire. Ulteriormente ritardare l'intervento rappresenterebbe una grossa difficoltà per la situazione locale.

È pur vero che questo decreto ha avuto, per quanto riguarda la restituzione rateale delle imposte e dei contributi sospesi per il terremoto dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Molise, un parere negativo della Commissione bilancio. Se, per effetto di questo parere, il provvedimento ritornasse all'altro ramo

del Parlamento si potrebbero aggiungere alcuni emendamenti, tutti peraltro accettabili come quelli presentati dal relatore relativi ai tecnici e ai segretari comunali. Però voglio fare presente — e lo dico perchè voglio informare questo ramo del Parlamento del perchè la Camera abbia allungato il termine, da 12 a 24 mesi, della rateizzazione — che il Parlamento — lo dico al presidente Ferrari-Agradi, perchè lo fece anche questo ramo del Parlamento a suo tempo — sospese i pagamenti delle imposte e dei contributi di due anni, senza eccepire nulla per la copertura.

Adesso sarebbe il momento, per coloro che hanno beneficiato della proroga, di restituire ciò che devono pagare quest'anno più ciò che dovevano pagare negli anni scorsi. A conti fatti, sulla busta paga del lavoratore più di un quinto verrebbe sottratto per una restituzione in dodici mesi. L'altro ramo del Parlamento, su proposta unanime della Commissione di merito ed anche della Commissione bilancio, ha presentato un emendamento tendente non a una sanatoria, nel senso di non far più pagare ciò che doveva essere pagato negli anni scorsi, ma a consentire una più ampia rateizzazione per non far gravare sui lavoratori delle tre regioni una restituzione immediata che, se questo emendamento non fosse approvato, dovrebbe avviarsi automaticamente. Non è che l'entrata non vi sia, c'è, ma è più dilazionata nel tempo, va su esercizi finanziari futuri; e non dobbiamo dimenticare che il Parlamento a suo tempo, senza indicare alcuna copertura, autorizzò con legge la sospensione dei pagamenti delle imposte e dei contributi.

Dico questo come dico — accettando l'ordine del giorno n. 1 — che per quanto riguarda Napoli è vero che se sgomberiamo gli alberghi e le case requisite risparmiamo alcuni miliardi al mese di affitti e di assistenza alla popolazione, per cui l'acquisto di alloggi consentirebbe di alleggerire lo Stato di un costo che si protrae ormai da cinque anni, ma tuttavia devo dire che i sette dodicesimi della quota per l'equo canone previsti con il recupero di questi 50 miliardi comunque non sarebbero utilizzati. Pertanto sarebbero fondi iscritti a memoria poichè non è ancora esecutiva la normativa che ci consentirebbe di

utilizzarli: fino ad agosto non potremo utilizzare quei fondi.

LOTTI MAURIZIO. Sono 8 anni che esiste la normativa. Fatto diverso è che, non sempre per difetto del Governo, i fondi non vengono utilizzati.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Accolgo l'ordine del giorno però ritengo che

non esista adesso un problema di copertura. Per tali ragioni avevo invitato la Commissione a rinunciare agli emendamenti. Per quanto riguarda il comune di Senise, se fosse approvato il decreto, avremmo abbondantemente i mezzi relativi alla spesa prevista di 7.500 milioni fin da domani, con ordinanza di attuazione della norma prevista nel decreto. Ebbene, anzichè perdere giorni e forse mesi, avremmo già a disposizione una cifra per un intervento immediato a consolidamento del terreno di Senise.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

(Segue **ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile**). Concludo quindi rivolgendo un ultimo appello all'Assemblea. Se dovessimo rinviare il provvedimento insistendo quest'Aula per la soppressione dell'articolo 1-ter, potremmo anche accogliere gli emendamenti del relatore, però se fosse possibile approvare il provvedimento nell'attuale testo in attesa di un ulteriore intervento che il Governo senz'altro dovrà maturare come iniziativa da presentare al Parlamento sul problema di Senise, avremmo a disposizione per la difesa del suolo, per gli interventi urgenti ed immediati, 20 miliardi in più con cui far fronte anche a tale problema.

CALICE. Lei, signor Ministro, è troppo disinvolto, nelle questioni finanziarie, rispetto alle osservazioni poste dalla Commissione bilancio. La smetta, per cortesia, di citare Senise, perchè non c'entra.

ZAMBERLETTI, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. Vorrei far presente al senatore Calice che è mio diritto fare un invito all'Assemblea la quale può accoglierlo o meno. Se l'Assem-

blea non lo accoglie, accogliendo invece le osservazioni della Commissione bilancio, ne prenderò atto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati.

PINTO MICHELE, relatore. Esprimo parere favorevole su tutti gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Senatore Pagani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

PAGANI MAURIZIO. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione perchè, ritengo, costituirebbe un impegno maggiore. Anche se prendo atto dell'accoglimento, e ringrazio il Ministro per questo, sono convinto che una votazione sottolinei maggiormente l'importanza di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Pagani Maurizio e Lotti Maurizio.

È approvato.

Senatore Pagani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

PAGANI MAURIZIO. Insisto per la votazione. Mi consenta anzi di svolgere una breve dichiarazione di voto per dire che mi associo completamente a quanto detto nell'illustrazione dal senatore Baiardi. Desidero altresì aggiungere che quanto è successo la primavera scorsa in Val Sesia — il ministro Zamberletti lo sa bene — non sarà nulla in confronto a quanto succederà l'inverno prossimo ove non si ponga rimedio alla situazione attraverso quei provvedimenti che il Ministro, che ulteriormente desidero esortare e ringraziare per il suo interessamento, conosce.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Pagani Maurizio e Baiardi.

È approvato.

Senatore Calice, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

CALICE. Non insisto, il Ministro lo ha accettato. Si tratta di un atto di fiducia.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, recante proroga di termini e provvedimenti in materia di calamità nonché finanziamento dell'esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni Campania e Basilicata, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, le parole: " sono prorogate al 30 giugno 1986 " sono sostituite dalle seguenti: " cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1986 " »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo ».

Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 1-bis. — 1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero nel comune di Pozzuoli di cui al comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini della indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immo-

bili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonchè per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 1-ter. — 1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: « dieci rate » e « dodici rate » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « venti rate » e « ventiquattro rate ».

Art. 1-*quater*. — 1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986 ».

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art. 1-*quinquies*. — 1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno

1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone) ».

Art. 1-*sexies*. — 1. Il comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è soppresso ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — 1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonchè per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonchè i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria

ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività ».

All'articolo 3:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate ».

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. La misura dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme stanziare per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliar-

di di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « limitatamente alle ipotesi di cui al comma 1 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 80 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 100 miliardi »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonchè i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari ».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nei commi 7 e 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente rispettivamente interventi in favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato di protezione civile e utilizzazione del personale convenzionato per le esigenze del terremoto del novembre 1980, è prorogato al 31 dicembre 1986. Il relativo onere, valutato in complessive lire 7.000 milioni, è posto a carico del fondo della protezione civile.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, le parole: « sono prorogate al 30 giugno 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1986 ».

3. Il termine di tre anni previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è differito al 31 dicembre 1986. Al relativo onere provvedono i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala con le disponibilità di cui alla citata normativa.

4. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 settembre 1986. Il relativo onere valutato in 2.700 milioni di lire è posto a carico del fondo della protezione civile.

4-bis. Il termine di due anni previsto dall'articolo 13-novies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogato al 31 dicembre 1986.

4-ter. Le aree utilizzate per la sistemazione di famiglie terremotate e per l'insediamento di servizi sociali e di attività produttive danneggiate dal sisma, possono essere espropriate, anche a valere sui fondi previsti a tale scopo dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, dai comuni interessati per essere destinate ad uso pubblico e collettivo.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'onere derivante dall'assunzione in ruolo, mediante concorso indetto ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, del personale occorrente per la costituzione dell'ufficio tecnico dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata è posto a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'anno 1986. L'importo di spesa di lire 1 miliardo costituisce base per i trasferimenti statali per gli anni successivi agli enti interessati».

1.1 PINTO Michele, GIOINO, SCARDACCIONE, VISCONTI, CALICE, PISTOLESE, CODAZZI, DE CINQUE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-ter. I comuni sedi di titolarità di segretari comunali utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato con provvedimenti di comando o distacco adottati ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187 e successive integrazioni e modificazioni e del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, possono richiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle Amministrazioni suddette il rimborso degli emolumenti corrisposti ai segretari comunali dalla data della loro utilizzazione.

1.2

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il 31 agosto 1986 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. A partire dal 1° settembre 1986 nei comuni disastriati e in quelli gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato fino al 31 dicembre 1987».

1.3

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, sono prorogati al 31 dicembre 1986».

1.4

LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quinqües*. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, è prorogato alla scadenza dell'annata agraria 1986-1987».

1.5

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PINTO MICHELE, *relatore*. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente l'emendamento 1.1 che mi vede tra i suoi firmatari.

Per prima cosa desidero ringraziare il presidente della Commissione bilancio per la sensibilità dimostrata nel rimettersi, sostanzialmente, all'Assemblea per quanto concerne i rilievi in precedenza formulati dalla Commissione bilancio su questo emendamento. Vorrei ora spiegare i motivi che mi hanno spinto a presentare questa proposta emendativa. Come l'Assemblea sa, con l'articolo 2 della legge n. 84 del 1980, fu fatto carico ai comuni dell'area terremotata di

dotarsi di uffici tecnici. Alcuni comuni hanno provveduto di conseguenza a bandire i concorsi e ad espletarli, altri comuni però, e sono la grande maggioranza, hanno invece preferito disattendere il dettato della legge e avvalersi di personale convenzionato. La conseguenza di ciò è stata questa: il personale convenzionato è posto a carico dell'articolo 3 della legge n. 219, mentre il personale che è stato assunto a seguito di regolare concorso è a carico dei magri bilanci dei piccoli comuni della zona terremotata. Quest'emendamento vuole quindi rettificare una situazione di palese ingiustizia e far sì che per il 1986 l'onere della spesa gravi sull'articolo 3 della legge n. 219 e che l'importo relativo per gli anni successivi rappresenti base per i trasferimenti statali agli enti interessati.

Ritengo invece di non dovermi soffermare sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 presentati dalla Commissione, che non necessitano di illustrazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Mi rimetto all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Pinto Michele e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1-*bis*.

1. Ai proprietari di aree e di immobili espropriati o da espropriare in attuazione dei piani di recupero nel comune di Pozzuoli di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, è consentito optare, ai fini della indennità di espropriazione, fra il regime previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1971, n. 475, e quello previsto dal comma 1-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748. All'eventuale maggiore onere si fa fronte a carico della autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. L'onere relativo al pagamento dell'indennità di espropriazione ai proprietari di fabbricati ubicati nel rione Terra del comune di Pozzuoli ed ai proprietari di immobili demoliti per effetto del bradisismo del 1970, valutato in lire 10 miliardi, fa carico alla quota di lire 30 miliardi, di cui alla delibera CIPE del 2 maggio 1985, destinata al risanamento del medesimo rione.

3. È assegnato al comune di Pozzuoli per l'anno 1986 un contributo speciale di lire 18,5 miliardi per compensare le minori entrate e le maggiori spese causate dagli effetti del bradisismo nonché per le opere necessarie per rendere funzionante il nuovo mercato ittico e realizzare la costruzione della nuova darsena per i pescatori. Il relativo onere è posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1-*ter* del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1-*ter*.

1. Ai commi secondo e terzo aggiunti, dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole: « dieci rate » e « dodici rate » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « venti rate » e « ventiquattro rate ».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

1-*ter*.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PINTO MICHELE, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento è stato in sostanza illustrato dal Presidente della Com-

missione bilancio, alle cui determinazioni sostanzialmente mi riporto.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, precedentemente non ho parlato quando il Ministro ha detto di rimettersi all'Assemblea, perchè si trattava di una valutazione.

Si è detto che il Ministero del tesoro ha fatto una valutazione piuttosto severa mentre altri hanno fatto una valutazione di tipo diverso: si trattava però di valutazioni.

Qui si tratta di cosa diversa: il Ministero delle finanze dichiara che questo emendamento dà luogo ad una minore entrata non coperta.

Chiedo pertanto che il Governo ritiri questa dichiarazione, perché non potrei consentire che avendo il Governo fatto una dichiarazione di questo tipo si rimetta poi all'Aula. È una questione di coerenza: il Governo, avendo esaminato meglio la cosa, può dichiarare che non c'è minore entrata, ponendo così rimedio a quanto ha detto il rappresentante del Ministero delle finanze, altrimenti non è possibile che il Governo in Commissione affermi una cosa e in Aula ne affermi un'altra.

Onorevole Ministro, la invito a non rimettersi all'Assemblea stanti le conclusioni della 5^a Commissione: se lei si sente di modificare quello che ieri è stato detto con alcune valutazioni, alle quali mi sembrava prima accennasse, allora io tacerò, altrimenti non posso non far rilevare che verrà espresso un voto contrario al parere del Governo.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. Signor Presidente, devo dichiarare che l'opinione del Gruppo comunista è di votare a favore di questo emendamento, cioè per la soppressione dell'articolo, tenendo conto delle considerazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro Zamberletti, intende rispondere alle osservazioni espresse dal Presidente della Commissione bilancio?

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Nella replica dopo la discussione generale avevo espresso il parere già manifestato anche nell'altro ramo del Parlamento: che in sostanza non esiste un problema di copertura per quanto riguarda il recupero complessivo della somma; semplicemente il trasferimento all'esercizio finanziario successivo comporta una dilazione maggiore nel recupero da parte dello Stato di somme ad esso dovute.

Tuttavia, non esiste a mio avviso un problema di copertura immediato perchè nelle proiezioni

FERRARI-AGGRADI. Lei, signor Ministro, deve parlare a nome del Governo e non a suo nome. Il senatore Calice ha parlato molto chiaramente; noi, su dichiarazione del Governo, abbiamo preso atto che c'è una minore entrata per cui la Commissione, in maniera pressochè unanime, ha detto di essere contraria a questo emendamento.

SCARDACCIONE. Ma il Governo è rappresentato dal ministro Zamberletti.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Per il Governo non esiste una minore entrata!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1-ter.1.

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Signor Presidente, vorrei puntualizzare una cosa: in Aula è presente il Governo, che è rappresentato dal ministro Zamberletti, autorevole rappresentante del Governo nonché Ministro in carica.

Può essere capitato che in Commissione bilancio un Sottosegretario sprovveduto, che non avevamo mai visto, abbia fatto però delle dichiarazioni, per cui, rappresentando in quella sede il Governo, abbia indotto il presidente della Commissione bilancio a ritenere che quelli erano gli intendimenti del Governo: ciò però non può significare che siano quelle dichiarazioni a valere, anche a fronte di diverse dichiarazioni espresse quest'oggi dal ministro Zamberletti.

Noi non possiamo accettare questa imputazione del presidente, anche se autorevole, della Commissione. Questi deve riconoscere il Governo nella persona del ministro Zamberletti, il quale, in nome del Governo, dichiara che non vi è un problema di copertura e che si tratta solo di rateizzare una somma nel tempo. E noi vorremmo far andare a monte un decreto che è ormai giunto in questa fase per una disputa del genere! Invito, invece, l'Assemblea a votare l'articolo così come pervenuto dalla Camera e sul quale il Governo si è espresso in senso favorevole e a respingere l'emendamento 1-ter.1.

MARGHERI. Ma noi siamo governati allora da sprovveduti!

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ferrari-Aggradi, ma lei ha già preso la parola. Se lei chiede la parola per fatto personale, io gliela concederò ma non adesso, bensì alla fine della seduta. Adesso dobbiamo procedere con i nostri lavori. A norma di Regolamento,

alla fine della seduta, se ci sono fatti personali che lei desidera segnalare, li discuteremo.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ritiro allora la richiesta di intervenire per fatto personale. Desidero però chiarire che nel pronunciarmi mi sono espresso in modo estremamente garbato e, se mi consente, anche aperto.

PRESIDENTE. Questo, senatore Ferrari-Aggradi, nessuno lo ha messo in discussione.

FERRARI-AGGRADI. Il punto è che noi, anche ai fini costituzionali, quando il Governo per bocca della persona autorizzata dice una cosa non possiamo votare come se avesse detto una cosa diversa; però è bene che il Governo stesso chiarisca il fatto, perchè io voglio evitare che si voti contro il parere del Governo.

PRESIDENTE. La situazione è chiara, senatore Ferrari-Aggradi, e infatti il Ministro, come è giusto e corretto, si è espresso a nome del Governo. Il problema, quindi, non esiste.

Metto ai voti l'emendamento 1-ter.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli successivi del decreto-legge introdotti dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1-*quater*.

1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente:

« *f*) dal 1° aprile 1988, per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 15 luglio 1986 ».

2. Il termine del 30 giugno 1986 indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, limitatamente ai soggetti residenti nelle regioni Campania e Basilicata, è prorogato al 31 marzo 1987.

Art. 1-quinquies.

1. Il fondo previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, è aumentato, per l'anno 1986, di lire 50 miliardi. All'onere relativo si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone) ».

Art. 1-sexies.

1. Il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è soppresso.

Dopo l'articolo 1-sexies è stato proposto un articolo aggiuntivo con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1-sexies inserire il seguente:

Art. 1-septies

«1. Per far fronte alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 e per i primi interventi di emergenza per eventi analoghi del bacino del Sinni, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per gli anni 1986, 1987 e 1988 all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento «Difesa del suolo» iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1986, 1987 e 1988.

2. Tale somma è posta a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al quale, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono conferiti i poteri straordinari commissariali previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219».

1-sexies.0.1 MANCINO, SCARDACCIONE, CAROLLO, COLELLA, BERNASSOLA, D'AMELIO, SALERNO, LAI, FERARRA Nicola

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SCARDACCIONE. Mi dispiace di non poter assicurare ai colleghi la brevità del mio in-

tervento. Noi abbiamo avuto, come tutti sanno, una situazione veramente tragica in una zona del Meridione d'Italia dove il Governo da vent'anni sta portando avanti una serie di interventi al fine di aumentare la produttività e l'occupazione in un'ampia area del Mezzogiorno, come dirò in seguito. Questa sciagura, che è simile, sia pure su scala ridotta, a quella del Vajont, della Val di Fiemme o della Val Sesia, ci ha colpiti nel momento in cui stavamo per varare questo provvedimento, che riguarda altre calamità. Abbiamo quindi pensato che, trovando comprensione piena nel Parlamento, e nel Senato in particolare, vi fosse la possibilità di varare immediatamente un provvedimento legislativo per affrontare le esigenze di questa zona. Per i colleghi che non lo sanno dirò che la popolazione interessata non è solo quella di un paesino sperduto sulle montagne, ma è la popolazione di una serie di comuni (20 o 30) situati nella valle del Sinni che va dallo Jonio fino alla Campania, valle in cui è stato costruito un grande invaso di 600 milioni di metri cubi che deve provvedere alla ripresa economica di tutte le pianure della Puglia, oltrechè di quelle della Basilicata e, in parte, della Calabria.

Pertanto, il problema è di una tale gravità che non può essere risolto con un intervento sporadico, transitorio, caritatevole: bisogna affrontarlo tenendo conto delle esigenze di quella popolazione, esigenze che non rimontano soltanto a situazioni antiche, ma anche a nuove situazioni dal momento che è stata

mobilitata la risorsa di questa quantità d'acqua ai fini dello sviluppo economico e sociale dell'ambiente.

Ecco perchè ci eravamo permessi di presentare questo emendamento con il quale chiediamo lo stanziamento di una somma da attribuire al Ministro commissario affinché intervenga con i poteri commissariali per evitare, ad esempio, quanto si è verificato dopo il terremoto del 1980. In quell'occasione, essendo quella diga in costruzione, per poter rafforzare la colonna portante per gli scarichi, attenendosi alle regole normali dei lavori pubblici, l'opera non fu completata per tre anni e solo negli ultimi tempi si è potuto invasare l'acqua. Pertanto, chiedevamo di attribuire al Ministro i poteri commissariali per risolvere rapidamente i problemi sul tappeto.

Chiedo venia al presidente della Commissione bilancio ed ai colleghi componenti la Commissione stessa per averli disturbati all'inizio delle ferie, ritardandole; ma pensavo che, di fronte ad una situazione così grave e dolorosa, la sensibilità dei miei colleghi fosse tale da avere un po' di pazienza e confidavo sulla sensibilità dimostrata in altre occasioni dal presidente Ferrari-Aggradi. Non vi nascondo che quando mi sono sentito redarguire dal presidente Ferrari-Aggradi, che è del mio partito, per averlo fatto stancare e averlo mobilitato, ho avvertito una sensazione di dispiacere e di amarezza.

Chiedo venia per tutto questo, ma speravo anche che la tanto lodata Commissione bilancio non svolgesse soltanto un lavoro di ragioneria, limitandosi a vedere se ci sono i 10 o 20 miliardi necessari ad una legge. Questo concetto lo avevo già espresso quando facevo parte di quella Commissione. Speravo che la Commissione bilancio svolgesse una funzione di politica economica e di scelte economiche così da poter aiutare la nostra modesta proposta, avanzata in un momento tragico, per cercare la soluzione al problema, e non per venire in Aula a dire: non c'è il capitolo, non ci sono i soldi. Tutto ciò mi fa

perdere stima e considerazione nei confronti dei colleghi componenti di quella Commissione. Vi chiedo scusa per questo sfogo, ma so io quello che abbiamo subito!

Ed allora, signor Ministro, siamo pronti a ritirare l'emendamento dal momento che la Commissione ha detto: non ci sono soldi e non c'è niente da fare. Vorremmo, però, signor Ministro, che lei, a nome del Governo, si impegnasse a presentare subito un decreto-legge contenente la copertura adeguata — così come abbiamo trovato i 500 miliardi per soddisfare certe esigenze di altri ambienti della vita economica italiana negli ultimi tempi, in maniera molto discutibile per come era stato impostato il discorso — affinché, secondo la nostra indicazione, sia il Ministro della protezione civile ad organizzare un intervento organico, tempestivo e rapido, in modo che non si debba ricorrere ai famosi *containers*, ai prefabbricati di un tempo. La soluzione c'è: basta requisire, da parte del Ministro, le case vuote del paese, basta comperare le case costruite che sono libere per trasferirvi le famiglie e procedere subito dopo alla costruzione, in maniera concreta e rapida, delle abitazioni. Non bisogna usare il sistema antico, che altri vollero a suo tempo, dei *containers* o dei prefabbricati.

Era questo il motivo per cui noi abbiamo presentato l'emendamento, per provocare nel nostro ambiente una reazione positiva in vista di una azione tempestiva affidata al Ministro della protezione civile. Per il resto poi faremo come il Ministro ci consiglierà.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, poichè l'emendamento ora da lei illustrato tratta la stessa materia degli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2 della Commissione, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 1-*sexies*.0.1, per riprenderne l'esame contestualmente agli altri emendamenti testè indicati.

Ricordo che il testo degli articoli successivi del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 2.

1. Il termine del 30 aprile 1986 indicato nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, relativo alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, è differito al 31 dicembre 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1987, si applicano le disposizioni dell'articolo 84, ultimo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, qualora non sia entrata in vigore un'apposita disciplina che determini l'ambito della gestione-stralcio e detti disposizioni per una efficiente conclusione del programma da parte della regione, dei comuni e delle altre amministrazioni interessate, nonchè per una adeguata gestione delle realizzazioni del programma medesimo. Anche a tal fine, entro il 15 settembre 1986, il comune di Napoli e la regione Campania, previa delibera dei rispettivi consigli, nonchè i commissari straordinari del Governo trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri, apposita relazione concernente le esigenze strutturali, procedurali e funzionali della regione e degli enti locali.

2. Contestualmente alla disciplina di cui al comma 1, sono dettate disposizioni sulle materie concernenti tutte le gestioni straordinarie nelle zone terremotate.

3. Entro il 30 settembre 1986, il CIPE delibera il programma per gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria ancora necessari al completamento della funzionalità interna dei singoli ambiti territoriali in cui è articolato il programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sulla base dei programmi già trasmessi dai Commissari straordinari del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il CIPE formula altresì direttive alle amministrazioni statali, regionali e locali competenti finalizzate alla realizzazione degli altri interventi previsti nei programmi medesimi, da considerare prioritaria nell'ambito delle loro attività.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 30 settembre 1986.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1986 e sino al 31 dicembre 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, anche mediante delega, alle attività necessarie per il completamento delle iniziative approvate.

3. Per le attività di cui al comma 2 il Presidente del Consiglio dei Ministri conserva i poteri di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

4. Limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 2 restano in vigore le ordinanze emanate dai Ministri designati e continuano ad avere efficacia i provvedimenti posti in essere dagli stessi Ministri.

Art. 3-bis.

1. La misura dei contributi per le iniziative di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiornata, nei limiti delle somme

stanziare per il finanziamento del medesimo articolo 32 ai sensi della medesima legge, sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'Istituto centrale di statistica tra il 31 dicembre 1982 e la data di consegna dell'area destinata alla realizzazione dello stabilimento industriale. Tale adeguamento non è dovuto sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione. Il limite di 24 miliardi di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, può essere superato ai soli fini dell'adeguamento di cui al presente articolo.

Art. 4.

1. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal terremoto del 1980 e di agevolare lo sviluppo delle stesse zone, i contributi di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche in favore di imprenditori che rilevino aziende, danneggiate o distrutte dal terremoto, che abbiano cessato l'attività nel periodo intercorrente tra il 23 novembre 1980 ed il 31 maggio 1986, a condizione che le domande di contributo siano state presentate nei termini di legge.

2. È consentita, per le iniziative di cui all'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e nei limiti del contributo previsto, la riconversione industriale a condizione che siano mantenuti od ampliati i livelli occupazionali preesistenti nei dodici mesi antecedenti al 23 novembre 1980.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso i contratti di formazione e lavoro dovranno realizzarsi almeno per il 50 per cento per chiamata numerica alle competenti commissioni"».

4.1 GIOINO, CALICE, VISCONTI, BAIARDI,
ALICI, IMBRIACO, MONTALBANO,
PUPPI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GIOINO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PINTO MICHELE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, il mio parere è contrario perchè ritengo che nel merito il senatore Gioino abbia ragione, ma noi abbiamo votato, a suo tempo, una norma che delegava le commissioni regionali per l'impiego a fornire i criteri. A mio avviso tutta la materia del mercato del lavoro non può essere disciplinata da normative contraddittorie. Noi contraddiremmo ad una norma che delegava pienamente la materia, già derogando alla legge generale per le zone interne, alle commissioni regionali.

La mia preoccupazione è che, se vi è un conflitto sulla valutazione degli obiettivi tra il Parlamento e le Commissioni regionali per

l'impiego, allora valga la pena di rivedere l'intera materia, perchè altrimenti vi sarebbe una delega alle commissioni e, nello stesso tempo, norme che contraddicono la delega fissando criteri diversi che la limitano notevolmente. Comunque mi rimetto all'Assemblea, facendo notare che forse sarebbe meglio ritirare l'emendamento per esaminare meglio il problema dell'occupazione nelle zone interne.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Gioino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 5, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 5.

1. Al fine di eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo è autorizzata, per l'anno 1986, a carico del fondo della protezione civile la spesa di lire 100 miliardi per gli investimenti urgenti nei comuni sul cui territorio, a cura del gruppo nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche, di cui al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità.

2. La somma di cui al comma 1 è ripartita, sulla base delle indicazioni delle regioni interessate, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Ministro dei lavori pubblici.

3. Per gli interventi di competenza statale, le relative somme da assegnare alle competenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni medesime.

4. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Difesa del suolo ».

4-bis. Gli atti relativi alla determinazione dei criteri di selezione degli interventi indicati dalle regioni e dalle amministrazioni statali nonchè i provvedimenti adottati sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100 miliardi» con le altre: «lire 90 miliardi».

5.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PINTO MICHELE, *relatore.* Signor Presidente, non c'è bisogno di illustrarlo, visto che è di una esemplare chiarezza.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.*

L'emendamento 5.1 è connesso all'emendamento 5.0.1, visto che con uno togliamo 10 miliardi, mentre con l'altro li eroghiamo. Prima di parlare dell'emendamento 5.1, voglio soltanto dare un'indicazione sull'emendamento 5.0.1, sul quale mi rimetto all'Assemblea. Occorre stabilire che per l'importo di cui si parla si sopperisce con il fondo della protezione civile, altrimenti non è chiaro a chi vanno e chi distribuisce questi 10 miliardi. La norma rischia di diventare tecnicamente inapplicabile se non indichiamo che vanno al fondo della protezione civile.

Fatta questa precisazione sul 5.0.1, che è l'applicazione di quanto proposto dall'emendamento 5.1, su questo voglio dire che in realtà il rischio di utilizzare lo strumento dell'emendamento anzichè quello dell'ordine del giorno è che oggi con il fondo degli 80 miliardi già disponibili, integrato dai 20 miliardi, il Ministro per la protezione civile, dando contezza al Parlamento dei provvedimenti che prende e quindi anche recependo ordini del giorno in questo senso, utilizza subito queste cifre che si potrebbero prendere dagli 80 miliardi. Con l'emendamento c'è un solo pericolo, cioè che se la conversione va per le lunghe, fino a che l'articolo non è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, nella interpretazione che varia fra la mia e quella del senatore Calice, io non posso anticipare una iniziativa di questo tipo. Allora avevo suggerito di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno immediatamente esecutivo, anche utilizzando il fondo di 80 miliardi che già è a disposizione con il decreto-legge. Comunque mi rimetto anche in questo caso all'Assemblea, facendo presente però, senatore Calice, che vale la pena, in ogni caso, l'approvazione.

CALICE. Non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Poichè, secondo l'indicazione del Ministro, l'emendamento 5.1 è connesso all'emendamento 5.0.1, ne dispongo il momentaneo accantonamento.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

«1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana del 26 luglio 1986 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per gli anni 1986 e 1987.

2. All'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"».

5.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-ter.

«1. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare la riserva di cui all'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise».

5.0.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

PINTO MICHELE, *relatore*. L'emendamento 5.0.1 si illustra da sè ed è connesso al 5.1 che è stato poc'anzi illustrato. Anche l'emendamento 5.0.2, che riguarda il Ministro dei lavori pubblici, merita voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Ripeto che mi rimetto all'Assemblea, ma faccio presente che questo ritarda il versamento del contributo alla Basilicata, per quanto riguarda Senise, per lo meno di una settimana.

L'emendamento 5.0.2 direi che è superfluo perchè si ribadisce un potere che il Ministro dei lavori pubblici ha già in virtù di una legge vigente. Anzi mi risulta che addirittura domani il CER provvederà all'assegnazione dei fondi sulla base della norma che già prevede il tetto del 2 per cento per le calamità, ma può anche superare il tetto.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, udite le dichiarazioni del Ministro, lei mantiene l'emendamento 1-sexies.0.1?

* SCARDACCIONE. Volevo chiedere al signor Ministro di rispondere alla mia richiesta. Io ho chiesto al Ministro se mi assicurava che il Governo in tempo utile può presentare il disegno di legge per i fatti di Senise secondo il nostro emendamento, cioè per l'intervento massiccio, tempestivo come commissario secondo i metodi della legge n. 219. Se mi assicura questo io ritiro l'emendamento. In più vorrei la garanzia che il Ministro può disporre già da domani, attingendo agli 80 miliardi, dei 7 miliardi e mezzo che ha già promesso a Senise per l'intervento immediato.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Per quanto riguarda l'assicurazione richiesta dal senatore Scardaccione, devo dire che l'ho già data in Commissione con l'intendimento di addivenire al più presto ad un provvedimento organico per Senise e il Senisese.

Per quanto riguarda, fra l'altro, l'emendamento, c'è il pericolo che, se non fosse ritirato (quindi rivolgo l'invito a ritirarlo), sarebbero sempre quei 100 miliardi ad essere destinati a due finalità diverse, anche se vi sono alcuni aspetti analoghi.

Per quanto riguarda invece la rapidità del versamento alla Basilicata dei 7 miliardi e 500 milioni, ho già fatto presente che approvando l'emendamento e dovendo avere l'ap-

provazione della Camera, dovremo aspettare la conversione definitiva del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, lei ha avuto le assicurazioni richieste. Insiste per la votazione dell'emendamento 1-sexies.0.1, precedentemente accantonato?

SCARDACCIONE. Lo ritiro.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Riguardo all'emendamento?

FERRARI-AGGRADI. Sì, ma devo dare un mio chiarimento.

PRESIDENTE. Sull'emendamento testè ritirato?

FERRARI-AGGRADI. Sì, vorrei fare una mia dichiarazione.

PRESIDENTE. Ma su un emendamento ritirato?

CALICE. L'emendamento non era proponibile: non doveva nemmeno essere messo in discussione. Ha perfettamente ragione il presidente Ferrari-Aggradi. Le regole procedurali devono servire a qualcosa!

PRESIDENTE. Le stiamo rispettando.

CALICE. No, assolutamente, signor Presidente. Siamo consenzienti con la posizione del presidente Ferrari-Aggradi.

PRESIDENTE. Senatore Calice, la prego.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, io sono stato chiamato in causa e volevo dare un chiarimento. Non riesco a capire perchè non mi si possa dare la parola.

PRESIDENTE. Ma non è stato chiamato in causa. Senatore Ferrari-Aggradi, l'emendamento è stato ritirato. Se è ritirato, mi pare...

FERRARI-AGGRADI. Lei mi ha negato più volte la parola. A questo punto me ne vado: cosa vuole che faccia?

PRESIDENTE. Lei evidentemente è padrone delle sue scelte, ma la pregherei di riconsiderare questa sua decisione, perchè il presentatore dell'emendamento aveva chiesto un chiarimento al Governo e mi sembrava utile tale chiarimento per un suo eventuale intervento. Se poi però l'emendamento viene ritirato, mi pare che venga a mancare logicamente l'argomento sul quale intervenire.

Se vediamo le cose serenamente, mi pare che si sia proceduto correttamente.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALICE. In considerazione dei suggerimenti del ministro Zamberletti, propongo che il primo comma dell'emendamento 5.0.1 venga sostituito dal seguente: «1. Per i primi interventi urgenti relativi alle eccezionali calamità verificatesi a Senise a seguito della frana

del 26 luglio 1986 il fondo della protezione civile è aumentato di lire 10 miliardi per il 1986».

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo con la proposta del senatore Calice?

PINTO MICHELE, *relatore*. La Commissione è d'accordo e modifica l'emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 5.0.1, nel testo modificato.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione, nel testo modificato secondo l'indicazione del senatore Calice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 6 e 7 del decreto-legge è il seguente:

Art. 6.

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430, è determinato per l'anno 1986 in lire 20 miliardi.

2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Servizio dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

**Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3885. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto» (1936) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 3888. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1986,

n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale» (1937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

DE CATALDO, *segretario*:

MARGHERI, FELICETTI, RIVA Massimo, CONSOLI, ANDRIANI, BIAIARDI, CROCETTA, URBANI, GIANOTTI. —

Il Senato,

considerata la rilevanza strategica dell'industria aerospaziale per la collocazione del nostro paese nelle relazioni economiche internazionali e per lo sviluppo tecnologico del nostro apparato produttivo;

considerato, inoltre, che l'attuale assetto del comparto pubblico dell'industria aerospaziale è fonte di distorsioni e, in parte, di duplicazioni sia sul piano produttivo e commerciale che su quello della ricerca e dell'innovazione tecnologica;

ribadita la necessità di un riassetto dell'intero settore per consentire una partecipazione efficace ai processi di internazionalizzazione, con una concentrazione razionale delle risorse,

impegna il Governo a procedere, intanto, all'accorpamento del comparto pubblico dell'industria aeronautica in un solo gruppo che, per ragioni storiche, produttive e tecnologiche, va collocato all'interno dell'IRI.

(1-00102)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla presidenza.

DE CATALDO, segretario:

NESPOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che non è stata decretata la istituzione della scuola materna statale nel comune di Solero (Alessandria) nonostante tale istituzione fosse stata richiesta, all'unanimità, dal consiglio scolastico provinciale di Alessandria;

che nel comune di Solero risiedono 39 bambini in età dai tre ai sei anni;

che nel suddetto comune funzionava una scuola materna privata, ora divenuta IPAB, che versa in gravi difficoltà economiche e il cui consiglio di amministrazione ha sostanzialmente aderito alla richiesta di istituzione della scuola materna statale;

che il comune di Alessandria ha deliberato di sospendere l'attività della scuola materna comunale della frazione di Astuti (scuola che negli scorsi anni era frequentata da 11 bambini del comune di Solero) proprio perchè era ragionevole attendersi l'istituzione della scuola materna statale, richiesta dal suddetto comune;

che tutta la documentazione qui sinteticamente riportata è stata inviata al Ministero della pubblica istruzione ed è stata alla base della richiesta unanime del consiglio scolastico provinciale approvata dalla regione Piemonte,

l'interrogante chiede di sapere se si intende intervenire e che cosa si intende fare per concedere l'istituzione della scuola materna statale al comune di Solero (Alessandria) sia perchè non è condivisibile il criterio di non concedere l'istituzione di una scuola materna statale laddove ne funziona una privata, sia perchè, nel caso specifico, vi è il rischio che i bambini di Solero, nel prossimo anno scolastico, non possano frequentare alcuna scuola materna nè pubblica nè privata e che perciò resti inevasa, nonostante l'impegno dimostrato dal comune nell'approntare le struttu-

re necessarie, una pressante domanda delle famiglie e di tutta la popolazione locale.

(3-01449)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MASCIADRI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per conoscere le iniziative prese dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della difesa in attuazione della Raccomandazione n. 432, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 3 giugno 1986, sulla base di una relazione dell'onorevole Bianco (Doc. 1058), concernente la riattivazione dell'UEO, con particolare riferimento alla missione di questo organismo, alle sue strutture e alla sua posizione in Europa.

Nella raccomandazione in esame si chiede, in particolare, al Consiglio dei ministri di informare i paesi europei membri su tutte le attività della NATO e di potenziare il ruolo di questi paesi, soprattutto per quanto concerne la cooperazione in materia di armamenti, al fine di arrivare ad una maggiore razionalizzazione ed armonizzazione.

Si chiede, inoltre, di procedere verso l'ampliamento dell'UEO, soprattutto per quanto concerne Portogallo e Spagna, di permettere una maggiore e più regolare informazione dell'Assemblea sull'attività del Consiglio dei ministri, di fornire all'Assemblea con rapidità gli studi delle agenzie e dei gruppi di lavoro specializzati, eliminando le parti coperte da segreto militare, di assicurare alle agenzie specializzate una autonomia di azione e di dare l'incarico all'agenzia II di organizzare un istituto europeo di alti studi della difesa.

(4-03206)

MASCIADRI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative del Ministro degli affari esteri in attuazione della Raccomandazione n. 433, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 4 giugno 1986, sulla base della relazione dell'onorevole Sinesio (Doc. 1054), concernente il bilancio degli organi ministeriali dell'UEO per gli esercizi finanziari 1985 e 1986.

Nella Raccomandazione in esame si sottolinea, in particolare, che il bilancio del 1985 è stato utilizzato soprattutto al fine di ristrutturare gli organi ministeriali, senza accordare alcuna considerazione alle necessità espresse dall'Assemblea, malgrado la volontà di sviluppare il ruolo dell'Assemblea espresso dal Consiglio dei ministri dell'UEO nella dichiarazione di Roma dell'ottobre 1984.

Si sottolinea, inoltre, che la gestione delle pensioni in seno all'UEO ha preso una importanza crescente e che sarebbe, quindi, necessario creare un organismo indipendente per assumere la responsabilità di questa gestione.

Si esaminano inoltre dettagliatamente diverse iniziative presso il Consiglio dei ministri per potenziare l'organo governativo e si affacciano diverse proposte.

Data la necessità di fornire l'Assemblea dei mezzi finanziari necessari al suo potenziamento, si auspica da parte del Ministro interrogato una risposta rapida e precisa.

(4-03207)

MASCIADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le iniziative prese dal Governo italiano in attuazione della Raccomandazione n. 434, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella riunione del 4 giugno 1986, sulla base di una relazione della Commissione scientifica, tecnica e aerospaziale (Doc. 1053), concernente la cooperazione Europa-Canada nel settore delle tecnologie avanzate.

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Consiglio dei ministri di studiare la possibilità di una partecipazione del Canada ai progetti del Gruppo Europeo Indipendente di Programmi e di altre imprese europee ad alte tecnologie, a condizione di reciprocità e ottenendo dal Canada una politica preferenziale nei confronti della ricerca e dei prodotti europei.

Si chiede, inoltre, di incoraggiare, con varie iniziative attinenti alla durata, ai programmi e al materiale, la collaborazione del Canada in seno all'Agenzia Spaziale Europea e di prevedere l'associazione di imprese e istituzioni di ricerca canadesi ai progetti Eureka.

Al punto 4 del dispositivo l'Assemblea dell'UEO sollecita le autorità canadesi a promuovere l'acquisizione di materiale europeo in seno agli organismi internazionali ai quali partecipa questo paese.

(4-03208)

MASCIADRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le iniziative che l'Italia intende assumere in relazione alla Raccomandazione n. 436, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 giugno 1986, sulla base di una relazione della Commissione scientifica (Doc. 1055), relativa alle questioni scientifiche, tecniche ed aerospaziali e alla difesa dell'Europa occidentale.

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Consiglio dei ministri di potenziare l'attività dell'agenzia per lo sviluppo della cooperazione in materia di armamenti, con particolare riguardo a studi concernenti la creazione di un mercato europeo di ordinatori civili e militari e alla creazione di una rete di supercalcolatori per fini sia civili che militari.

Si chiede, inoltre, di potenziare l'attività di coordinamento nella produzione degli armamenti dell'agenzia in questione, pur tenendo conto dell'attività del Gruppo Europeo Indipendente di Programmi e della Conferenza dei direttori nazionali degli armamenti.

(4-03209)

MASCIADRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le iniziative prese dal suo Ministero in attuazione della Raccomandazione n. 437, approvata dall'Assemblea dell'UEO il 5 giugno 1986, sulla base di una relazione della Commissione difesa ed armamenti (Doc. 1052) concernente la tecnologia emergente e la strategia militare.

Nella Raccomandazione in esame si chiede al Consiglio dei ministri di vegliare affinché vengano seguiti determinati criteri, dettagliatamente elencati, relativi alla introduzione delle tecnologie emergenti nei sistemi di armamenti classici o per quanto concerne le forze di intervento del secondo livello. I criteri elencati si ispirano alla necessità della

dissuasione per il mantenimento della pace e della sicurezza in Europa e nel mondo, a principi di redditività finanziaria e di limiti dei bilanci della difesa nazionale, all'opportunità di perseguire la standardizzazione degli armamenti a livello europeo e di ottenere una suddivisione equilibrata ed equa tra le due parti dell'Atlantico per quanto concerne la tecnologia, la ricerca e la produzione, pur proseguendo in una politica favorevole ai negoziati e al controllo degli armamenti.

Si chiede, inoltre, al Consiglio dei ministri di informare dettagliatamente ogni anno l'Assemblea su questi temi di fondamentale importanza politica, militare ed economica.

(4-03210)

LOTTI Maurizio, VECCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che, con lettera del 24 luglio 1986, il commissario della gestione governativa della ferrovia Suzzara-Ferrara ha avvisato i presidenti delle giunte regionali dell'Emilia Romagna e della Lombardia, i presidenti delle province di Ferrara e di Mantova, i sindaci dei comuni interessati e le segreterie regionali CGIL, CISL e UIL dell'intenzione espressa con note del 13 giugno e del 22 luglio, da parte della direzione generale, servizio commerciale e del traffico, delle Ferrovie dello Stato, di sospendere il servizio ferroviario Ferrara-Milano allo scadere della convenzione in atto da quasi trent'anni e quindi a partire dal prossimo 3 ottobre;

che non è dato conoscere in base a quali precisi dati di traffico e a quali valutazioni di opportunità per una nuova organizzazione del sistema dei trasporti sia maturata l'intenzione di sospendere il servizio in parola;

che appaiono del tutto convincenti le considerazioni del commissario della gestione governativa in ordine ai motivi che hanno inciso negativamente sulla domanda (ripetuti ritardi, tempi eccessivamente lunghi di percorrenza, qualità scadente del materiale rotabile) che viene conseguentemente soddisfatta con altri mezzi di trasporto e in particolare con la motorizzazione privata;

che l'eventuale sospensione del servizio si porrebbe in netta contraddizione con la decisione di aver sottoposto a gestione commissariale governativa la ferrovia Suzzara-Ferrara e con le aspettative da essa indotte

quale primo e necessario passo verso il rilancio della ferrovia stessa, per trasporto di merci e persone, quale importante tratta dell'asse medio padano;

che pertanto si giustificano le opposizioni alla ipotizzata sospensione del servizio da parte del commissario della gestione governativa, delle popolazioni interessate, degli amministratori locali e delle organizzazioni sindacali anche per evidenti motivi di riequilibrio economico e sociale e la richiesta della proroga del servizio per un anno in modo da consentire un più approfondito esame della questione,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro non ritenga sussistano le condizioni che consigliano di accogliere la richiesta di proroga per un anno del servizio ferroviario Ferrara-Milano;

quali direttive in proposito intenda dare alla direzione generale, servizio commerciale e del traffico, delle Ferrovie dello Stato;

in caso contrario, le complessive motivazioni economiche, gestionali e di futuro assetto dei trasporti ferroviari nell'area interessata che inducono all'adozione di un provvedimento che appare ingiustificato e in contraddizione con le esigenze di rilancio del trasporto ferroviario di merci e persone che è opzione fondamentale del piano generale dei trasporti.

(4-03211)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01449, del senatore Nespolo, sulla mancata istituzione di una scuola materna statale nel comune di Solero (Alessandria).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 14,50).

DOTT. PIERFRANCESCO MICHELA ZUCCO

VICE SEGRETARIO GENERALE

Incaricato *ad interim* della direzione del Servizio dei resoconti parlamentari